Cassa Dottori Commercialisti

OGNI GIORNO IL TUO DOMANI

GUIDA PREVIDENZIALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

La proprietà intellettuale della presente Opera (cui sono allegati alcuni testi normativi) Guida previdenziale dei Dottori Commercialisti, tutti i diritti di utilizzazione, in esclusiva, in perpetuo e per tutto il mondo, anche mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale www.cnpadc.it e l'eventuale ristampa in proprio, sono riservati alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (l'Autore).

I testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori, inesattezze, incompletezze e/o per il loro utilizzo parziale o scorretto; pertanto, l'utente è tenuto a controllare l'esattezza, la completezza e l'aggiornamento del materiale utilizzato, sul sito web istituzionale della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti www.cnpadc.it.

L'Autore non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti causati da quanto sopra descritto.

Versione n° 39 aggiornata al 19 ottobre 2026

Indice

CAPITOLO 1 - RAPPORTO ANAGRAFICO

Pre-iscrizione 1
Iscrizione 4
Esonero 5
Cancellazione 6
Continuità dell'esercizio professionale ai fini previdenziali 7
Incompatibilità con l'esercizio della professione 8

CAPITOLO 2 - RAPPORTO CONTRIBUTIVO

Contributo Soggettivo 9
Contributo Integrativo 11
Contributo di Maternità 13
Adempimenti contributivi 14
Contribuzione dovuta dai pensionati 16
Ruoli 17
Restituzione dei contributi soggettivi 19
Rimborso di somme non dovute 21
Ripristino dei contributi 22
Sistema di regolarizzazione delle inadempienze contributive e di iscrizione 23
Riscatto del tirocinio, corso di laurea, servizio civile volontario, e inoccupati 27
Riscatto annualità contributive annullate 30
Ricongiunzione 32
Prescrizione dei contributi 34
Eventi calamitosi 35

CAPITOLO 3 – PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Pensione di vecchiaia 37
Pensione di vecchiaia anticipata 39

Pensione unica contributiva 41
Totalizzazione dei periodi assicurativi 42
Cumulo dei periodi assicurativi 46
Supplemento di pensione 49
Pensione di invalidità 50
Pensione di inabilità 52
Prestazioni ai superstiti 54
Metodo di calcolo delle prestazioni pensionistiche 58
Liquidazione dei trattamenti pensionistici 62
Prescrizione dei trattamenti pensionistici 64

CAPITOLO 4 – PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Indennità di maternità 66
Contributo complementare all'indennità di maternità 69
Contributo a sostegno della maternità 70
Contributo a sostegno della genitorialità 71
Interventi economici aventi particolare incidenza sul bilancio familiare 72
Contributo per spese di onoranze funebri 74
Borse di studio 76
Contributo per spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero per anziani, malati cronici o lungodegenti 78
Contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti e di portatori di handicap o malattie invalidanti orfani di associati 80
Contributo per spese per assistenza domiciliare 81
Contributo per ogni orfano di dottore commercialista 82
Contributo per l'attività professionale 84
Supporto agli iscritti e ai pensionati 85
Tutela sanitaria e professionale 86

CAPITOLO 5 – RICORSI AMMINISTRATIVI

Ricorsi 89

CAPITOLO 6 – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Procedimenti amministrativi 91

COMUNICARE CON LA CASSA

www.cnpadc.it 94
Contatti 95

LE CONVENZIONI

Convenzioni 97

LA NORMATIVA

Regolamento Unitario 99
Deliberazione C.d.A. n. 207/17/DI del 15/11/2017 161
Deliberazione C.d.A. n. 129/26/DI del 26/05/2026 167
D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 –art. 4 Incompatibilità 171
D.M. 25 maggio 2001 172
D.Lgs. del 26 marzo 2001, n. 151 - artt. 26, 70, 71, 72, 73 e 83 176
Legge 5 marzo 1990, n. 45 179
Codice Civile, art. 2033 182
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 183
Circolare n. 71/91 187
Legge 8 agosto 1995, n. 335 - art. 3, comma 9 193
Legge 27 dicembre 1997, n. 449 - art. 59, commi 6, 7 e 8 194
Delibera applicativa dei procedimenti inerenti all'esercizio delle attività di rilievo pubblicistico espletate dalla C.N.P.A.D.C. 195
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - art. 1, comma 195 200

CAPITOLO 1 - RAPPORTO ANAGRAFICO

Pre-iscrizione

La pre-iscrizione è l'istituto riservato ai tirocinanti che consente di ottenere una copertura previdenziale pari al periodo del tirocinio (cui aggiungere, facoltativamente, un periodo massimo di ulteriori 3 anni) laddove l'iscrizione alla Cassa decorra entro il secondo anno successivo al termine della pre-iscrizione.

I tirocinanti, inclusi coloro che percepiscono una borsa di studio, possono accedere alla pre-iscrizione facendo apposita domanda alla Cassa.

La domanda di pre-iscrizione deve essere presentata perentoriamente prima dell'iscrizione all'Albo ed entro 5 anni dalla data di iscrizione al Registro dei praticanti.

Nel modulo di domanda, ciascun tirocinante deve specificare l'anno di decorrenza della pre-iscrizione, che può avere inizio dal 1° gennaio dell'anno d'iscrizione al Registro dei praticanti oppure dal 1° gennaio di uno degli anni successivi.

Sono esclusi dalla pre-iscrizione i tirocinanti iscritti o che siano stati iscritti ad altro Ente di previdenza obbligatoria, per lo stesso periodo e per la medesima attività.

Benefici assistenziali

Al pre-iscritto la Cassa ha esteso la polizza sanitaria gratuita che prevede la copertura di grandi interventi chirurgici, gravi eventi morbosi e prestazioni accessorie. Inoltre è attiva la polizza Collettiva Temporanea Caso Morte che assicura l'erogazione di un importo agli eredi del pre-iscritto in caso di decesso e Long Term Care che garantisce all'assicurato che si trovi in condizione di non autosufficienza una somma mensile finché è in vita (vedi capitolo "Prestazioni Assistenziali" – par. Tutela sanitaria e professionale). Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione "Polizze Assicurative" del sito www.cnpadc.it.

Cessazione della pre-iscrizione

La pre-iscrizione cessa, su domanda dell'interessato, dal 31 dicembre dell'anno in cui ha effettuato la richiesta e comunque dal 31 dicembre dell'anno precedente la decorrenza dell'iscrizione ordinaria alla Cassa o al termine del triennio utile ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale successivo alla conclusione del periodo di tirocinio.

Restituzione dei contributi versati a titolo di pre-iscrizione

La restituzione può essere richiesta dal tirocinante, contestualmente o successivamente alla cancellazione ovvero laddove non intervenga l'iscrizione alla Cassa entro 2 anni dal termine della pre-iscrizione. Sono restituiti tutti i contributi versati durante il periodo di pre-iscrizione, maggiorati degli interessi.

Contribuzione dovuta dai pre-iscritti

La pre-iscrizione comporta il versamento di un contributo fisso annuale da scegliere, di anno in anno, tra i seguenti importi:

Anni	Contributo fisso annuale		
2026	€ 701,00	€ 1.406,00	€ 2.810,00
2025	€ 693,00	€ 1.389,00	€ 2.777,00
2024	€ 679,00	€ 1.362,00	€ 2.723,00
2023	€ 624,00	€ 1.252,00	€ 2.503,00
2022	€ 597,00	€ 1.198,00	€ 2.395,00
2021	€ 596,00	€ 1.196,00	€ 2.390,00

Tab. n. 1: fasce contributive pre-iscritti

Il contributo è rivalutato annualmente in applicazione delle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

In caso di retrodatazione della pre-iscrizione, al contributo annuale si aggiunge un importo di Euro 30,00 per ciascuna annualità precedente l'anno di presentazione della domanda. Il versamento di quanto complessivamente dovuto per il periodo di retrodatazione dovrà essere effettuato in unica soluzione.

Termini di versamento

Il 30 giugno di ogni anno scade il termine di versamento del contributo annuale, da corrispondere nella misura scelta da ciascun tirocinante.

Nel caso in cui il provvedimento di pre-iscrizione sia assunto successivamente alla data di scadenza, il versamento dovrà essere effettuato entro 120 gg dalla data di assunzione del provvedimento di pre-iscrizione.

Ogni versamento effettuato oltre il termine sarà soggetto al pagamento di una sanzione fissa pari a Euro 30,00.

I pre-iscritti possono usufruire di una serie di Servizi online disponibili sul sito www.cnpadc.it tra i quali, la possibilità di visualizzare il proprio estratto conto, generare il PagoPa per il pagamento dei contributi, variare i dati anagrafici, ottenere la certificazione dei versamenti effettuati e inviare la domanda d'iscrizione.

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 2 Pre-iscrizione alla Cassa – Art. 7 Contributo da pre-iscrizione – Art. 11 Rivalutazione dei contributi – Art. 12 Restituzione dei contributi – Art. 17 Scadenze degli adempimenti da pre-iscrizione – Art. 20 Regolarizzazione pre-iscrizione

Iscrizione

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria qualora sussistano entrambi i seguenti requisiti:

a) iscrizione all'Albo, sezione A, con abilitazione alla professione di Dottore Commercialista;

b) apertura della partita IVA con codice attività di Dottore Commercialista 692011 (ex 7412A) o equiparabili e/o partecipazione in associazione professionale all'interno della quale l'interessato svolga l'attività di Dottore Commercialista e/o svolgimento dell'attività professionale mediante società tra professionisti (STP) di cui alla L. 183/11.

L'iscrizione alla Cassa avviene mediante presentazione della domanda di iscrizione, da inviare entro sei mesi dalla maturazione di entrambi i requisiti richiesti. Oltre tale termine le domande saranno considerate tardive e l'iscrizione soggetta al versamento di una sanzione.

L'iscrizione decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui coesistono i requisiti richiesti.

Il Dottore Commercialista iscritto a più Albi professionali (fermo restando quanto previsto dall'art. 21 della legge 21dicembre 2012 n. 247) deve optare, entro sei mesi dalla maturazione di entrambi i requisiti di cui ai sopra indicati punti a) e b), per l'iscrizione ad una delle Casse professionali di riferimento.

I Dottori Commercialisti che si iscrivono alla Cassa per la prima volta:

- prima di aver compiuto 35 anni di età anagrafica, oppure
- dopo aver compiuto 35 anni di età anagrafica la cui decorrenza di iscrizione si colloca nel periodo 2017 - 2026

godono di un regime contributivo agevolato (vedi capitolo "Rapporto Contributivo" – par. Contributo soggettivo e par. Contributo integrativo).

I neo-iscritti infra 35enni, alle condizioni richiamate al capitolo "Prestazioni Assistenziali" – par. Tutela sanitaria e professionale, godono anche una polizza gratuita di responsabilità civile professionale.

I Dottori Commercialisti che si iscrivono nuovamente alla Cassa dopo essersi cancellati e che hanno richiesto la restituzione dei contributi possono chiedere di versare tutta la contribuzione di cui avevano già ottenuto la restituzione (vedi capitolo "Rapporto Contributivo" – par. Ripristino dei contributi).

È possibile inviare online la domanda d'iscrizione utilizzando il servizio "DIS" (domanda di iscrizione) disponibile tra i Servizi online del sito www.cnpadc.it.

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 3 Iscrizione ed Esonero

Esonero

I Dottori Commercialisti in possesso dei requisiti di iscrizione, ma:

a) iscritti ad un'altra forma di previdenza obbligatoria per lo svolgimento di un'attività diversa da quella di Dottore Commercialista, oppure

b) beneficiari di un trattamento pensionistico diretto derivante dall'iscrizione ad un'altra forma di previdenza obbligatoria,

possono avvalersi della facoltà di non iscriversi alla Cassa.

Il Dottore Commercialista che sceglie di non iscriversi alla Cassa, deve presentare domanda di esonero, comunicare annualmente il reddito netto professionale e il volume di affari IVA prodotto e versare la contribuzione integrativa. La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che coloro che versano solo il contributo integrativo (e, quindi che pur svolgendo l'attività professionale si avvalgono della facoltà di esonerarsi dall'iscrizione alla Cassa) sono tenuti all'iscrizione alla Gestione Separata Inps.

Dal momento in cui cessa il titolo per l'esonero (es: cessazione rapporto di lavoro dipendente) il Dottore Commercialista ha sei mesi per effettuare l'iscrizione ordinaria alla Cassa, pena l'applicazione delle relative sanzioni.

Il Dottore Commercialista che, pur in possesso di un titolo di esonero sceglie di iscriversi alla Cassa, è tenuto a presentare domanda di iscrizione. In questo caso l'iscrizione decorre dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda fatto salvo diversa richiesta dell'interessato finalizzata alla retrodatazione della decorrenza nei limiti prescrizionali vigenti, con l'obbligo di versamento di tutta la contribuzione.

È possibile inviare online la domanda di esonero utilizzando il servizio "DES" (domanda di esonero) disponibile tra i Servizi online del sito www.cnpadc.it.

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 3 Iscrizione ed Esonero

Cancellazione

I Dottori Commercialisti, per la definizione della posizione assicurativa, devono inviare la richiesta di cancellazione dalla Cassa, qualora venga meno uno dei requisiti previsti per l'iscrizione; coloro che sono iscritti anche ad un'altra forma di previdenza obbligatoria per lo svolgimento di un'attività diversa da quella di Dottore Commercialista o beneficiari di un trattamento pensionistico diretto derivante dall'iscrizione ad un'altra forma di previdenza obbligatoria, possono decidere se rimanere iscritti oppure cancellarsi. In quest'ultimo caso la prosecuzione dell'attività professionale potrebbe far sorgere l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps.

La cancellazione dalla Cassa, quindi, può essere richiesta a seguito di:

a) chiusura della partita iva individuale;

b) recesso da studio associato in assenza di partita iva individuale;

c) recesso dalla società tra professionisti;

d) cancellazione dall'Albo professionale e/o trasferimento nell'Elenco Speciale non Esercenti;

e) iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolarità di pensione da parte di altri Enti;

f) iscrizione ad altra Cassa professionale di previdenza.

Decorrenza

La cancellazione dalla Cassa decorre:

- dal 31 dicembre dell'anno in cui è cessata l'attività professionale per le tipologie a), b), c), d);
- dal 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda per la tipologia e);
- dal 31 dicembre dell'anno precedente di iscrizione ad altra Cassa professionale per la tipologia f).

La cancellazione è obbligatoria nei casi a), b), c), d) e f) e facoltativa nel caso e); in assenza di domanda la Cassa procede alla cancellazione d'ufficio. Dall'anno successivo alla cancellazione non sono più dovuti i contributi soggettivo e di maternità; resta dovuto il contributo integrativo sul volume di affari IVA dell'ultimo anno di iscrizione.

Effetti

In virtù dell'avvenuta cancellazione, è facoltà richiedere la restituzione dei contributi soggettivi versati qualora ne ricorrano le condizioni (vedi capitolo "Rapporto Contributivo" – par. Restituzione dei contributi soggettivi).

È possibile inviare online la domanda di cancellazione utilizzando il servizio "DCR" (domanda di cancellazione e/o restituzione) disponibile tra i Servizi online del sito www.cnpadc.it.

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 4 Cessazione dall'iscrizione

Continuità dell'esercizio professionale ai fini previdenziali

Dal 2007 la continuità dell'esercizio professionale ai fini previdenziali è riconosciuta - per ogni anno - in presenza di un volume di affari IVA almeno pari a quello di riferimento del contributo minimo integrativo relativo allo stesso anno. Tale volume di affari IVA - ai soli fini di verifica della continuità dell'esercizio professionale - e si intende in ogni caso sussistere in presenza di avvenuto versamento della contribuzione minima integrativa dovuta nell'anno.

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 5 Continuità dell'esercizio professionale ai fini previdenziali

Incompatibilità con l'esercizio della professione

La Cassa verifica periodicamente la presenza di condizioni di incompatibilità con l'esercizio della professione di Dottore Commercialista.

Tale analisi può concludersi con:

a) esclusione, alla data dell'accertamento, della presenza di condizioni di incompatibilità;

b) presenza di condizioni di incompatibilità per un periodo superiore all'anno.

Fino alla conclusione del procedimento di verifica la Cassa non procede all'erogazione dei trattamenti previdenziali/assistenziali.

Effetti

Le cariche incompatibili con l'esercizio della professione sono individuate dalla legge, dalle circolari interpretative e dalle note informative emanate nel tempo dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Gli anni dichiarati incompatibili non sono utili ai fini previdenziali e assistenziali. I contributi versati (fatto salvo il contributo integrativo calcolato sul volume di affari IVA) verranno rimborsati su richiesta, in quanto non più dovuti alla Cassa.

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 6 Incompatibilità con l'esercizio della professione di dottore commercialista
- Deliberazione C.d.A. n. 207/17/DI del 15/11/2017 (vedi pag. 161)
- Deliberazione C.d.A. n. 129/26/DI del 26/05/2026 (vedi pag. 167)
- D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 – Art. 4 Incompatibilità (vedi pag. 171)

CAPITOLO 2 - RAPPORTO CONTRIBUTIVO

Contributo Soggettivo

Il contributo soggettivo è dovuto da tutti gli iscritti in percentuale variabile dal dodici per cento (12%) al cento per cento (100%):

a) del reddito professionale netto, di cui al comma 1 dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche ed integrazioni, prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale;

b) della quota di reddito prodotto nell'anno precedente dalla Società tra Professionisti di cui alla L.183/11, quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale, ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili. A tal fine si prescinde dalla qualificazione fiscale del reddito e dalla destinazione che l'assemblea della Società tra Professionisti abbia eventualmente riservato a detti utili e pertanto non rileva l'eventuale mancata distribuzione ai soci.

Per i Dottori Commercialisti che godono di un regime contributivo agevolato (vedi capitolo "Rapporto Anagrafico" – par. Iscrizione) nei primi 5 anni d'iscrizione, se la decorrenza di iscrizione si colloca successivamente all'anno 2017 (nel caso in cui la decorrenza di iscrizione si colloca sino al 2017 il periodo di agevolazione è di 3 anni) il calcolo del contributo soggettivo viene effettuato applicando l'aliquota variabile scelta sul reddito netto professionale senza obbligo di versamento del minimo. Qualora l'applicazione dell'aliquota massima originasse un importo inferiore al contributo minimo soggettivo annuale, il professionista ha facoltà di versare quest'ultimo maggiore importo (es. anno 2026, reddito netto professionale € 1.000,00, aliquota massima 100%, contributo soggettivo € 1.000,00, facoltà di versare il contributo minimo pari ad € 3.180,00 in alternativa all'importo di € 1.000,00).

Anni di dichiarazione	Aliquota contributo	Reddito professionale netto massimo	Contributo minimo
2026	Dal 12% al 100%	€ 209.300,00	€ 3.180,00
2025	Dal 12% al 100%	€ 206.800,00	€ 3.140,00
2024	Dal 12% al 100%	€ 202.700,00	€ 3.075,00
2023	Dal 12% al 100%	€ 186.300,00	€ 2.825,00
2022	Dal 12% al 100%	€ 178.250,00	€ 2.700,00

Tab. n. 2: contributo soggettivo

I contributi minimi soggettivi vengono rivalutati annualmente in applicazione delle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

Dall'anno 2012 la Cassa applica un meccanismo di valorizzazione del montante contributivo mediante il riconoscimento di un'aliquota di computo superiore a quella di finanziamento, crescente al crescere delle annualità maturate con il metodo di calcolo contributivo e della contribuzione soggettiva versata. Tale meccanismo è subordinato alla sussistenza nel lungo periodo della sostenibilità finanziaria del sistema (vedi capitolo "Prestazioni Pensionistiche"- par. Metodo di calcolo delle prestazioni pensionistiche).

Per i Dottori Commercialisti che ricoprono un incarico di amministratore non dipendente presso un ente locale avente i requisiti previsti dal D.M. 25.5.2001, il versamento del contributo minimo soggettivo è in carico all'Ente medesimo.

L'Ente locale quando il professionista accetta l'incarico, deve comunicare alla Cassa i dati relativi allo stesso e procedere al pagamento della somma dovuta.

Successivamente al versamento da parte degli Enti locali dei contributi soggettivi minimi, i professionisti che ricoprono incarichi di amministratori locali e che abbiano già effettuato il pagamento di tali somme, potranno presentare alla Cassa domanda di rimborso.

Nel caso in cui gli Enti locali abbiano effettuato il versamento di importi non dovuti, gli stessi possono presentare alla Cassa domanda di rimborso ai sensi dell'art. 2033 c.c.

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 8 Contributo soggettivo – Art. 11 Rivalutazione dei contributi
- D.M. 25 maggio 2001 (vedi pag. 172)

Contributo Integrativo

Il contributo integrativo è una maggiorazione che tutti gli iscritti alla sezione A degli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, abilitati alla professione di Dottore Commercialista, devono applicare nella misura del 4% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari IVA indipendentemente dall'effettiva riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 11 della L. 29 gennaio 1986, n. 21.

Le associazioni professionali devono applicare la maggiorazione per la quota di pertinenza di ogni Dottore Commercialista associato. Il singolo Dottore Commercialista associato dovrà versare annualmente alla Cassa il contributo integrativo, indipendentemente dall'effettiva riscossione, calcolato sulla parte del volume d'affari ai fini IVA complessivo dell'associazione professionale corrispondente alla percentuale di partecipazione agli utili spettanti al professionista stesso.

La STP deve applicare la maggiorazione su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari IVA in proporzione alla quota di partecipazione agli utili dei soci dottori commercialisti. Il singolo dottore commercialista socio della STP, dovrà versare annualmente alla Cassa il contributo integrativo, indipendentemente dall'effettiva riscossione, calcolato sulla parte del volume d'affari IVA complessivo della STP corrispondente alla percentuale di partecipazione agli utili spettanti al professionista stesso. Nel caso in cui nella STP siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione agli utili deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti.

Gli iscritti alla Cassa devono, comunque, un contributo minimo.

Per i Dottori Commercialisti, che godono del regime contributivo agevolato in quanto iscritto alla Cassa per la prima volta prima di aver compiuto 35 anni di età anagrafica, nei primi 5 anni d'iscrizione, se la decorrenza di iscrizione si colloca successivamente all'anno 2017 (nel caso in cui la decorrenza di iscrizione si colloca sino al 2017 il periodo di agevolazione è di 3 anni) il contributo integrativo non è dovuto nella misura minima ma nella misura effettiva del 4% sul volume di affari IVA.

Anche per i Dottori Commercialisti che hanno chiesto l'esonero dall'iscrizione (vedi capitolo "Rapporto Anagrafico"- par. Esonero) non è dovuto il contributo minimo integrativo ma l'effettiva maggiorazione del 4% sul volume di affari IVA.

Anni di dichiarazione	Aliquota contributo	Contributo minimo
2026	4%	€ 954,00
2025	4%	€ 942,00
2024	4%	€ 923,00
2023	4%	€ 848,00
2022	4%	€ 810,00

Tab. n. 3: contributo integrativo

Dall'anno 2013 la Cassa applica un meccanismo di valorizzazione del montante contributivo ai fini pensionistici mediante il riconoscimento di quota parte della contribuzione integrativa sul montante individuale degli iscritti, crescente al crescere delle annualità maturate con il metodo di calcolo contributivo. Tale meccanismo è subordinato alla sussistenza nel lungo periodo della sostenibilità finanziaria del sistema (vedi capitolo "Prestazioni Pensionistiche"- par. Metodo di calcolo delle prestazioni pensionistiche).

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 9 Contributo integrativo

Contributo di Maternità

Il contributo di maternità, previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 151/01, è dovuto da tutti gli iscritti in misura fissa, stabilita annualmente in funzione dei relativi costi.

Anni	Contributo
2026	€ 79,09
2025	€ 74,92
2024	€ 77,09
2023	€ 74,70
2022	€ 77,33

Tab. n. 4: contributo di maternità

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 10 Contributo di maternità
- D.Lgs. del 26 marzo 2001, n. 151 – Art. 83 Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle libere professioniste (vedi pag. 176)

Adempimenti contributivi

I Dottori Commercialisti, in funzione della propria posizione assicurativa, sono tenuti annualmente:

- al versamento dei contributi minimi;
- alla comunicazione dei dati reddituali;
- al pagamento delle eccedenze contributive.

Modalità e termini di versamento dei contributi minimi

Il versamento può essere effettuato:

- tramite il servizio online PCM;
- tramite il servizio online PPC che consente di generare alternativamente il Documento di pagamento PagoPa o il modello F24.

Termini di versamento:

- entro il 31 maggio il versamento della rata unica/prima rata per i contributi soggettivo e integrativo;
- entro il 31 ottobre il versamento della seconda rata per i contributi soggettivo e integrativo;
- entro il 20 dicembre il versamento della rata unica per il contributo di maternità.

Comunicazione dei dati reddituali

La comunicazione dei dati reddituali è obbligatoria indipendentemente dall'entità del reddito netto professionale e/o del volume di affari IVA prodotti e deve essere effettuata mediante il servizio online PCE, entro il primo dicembre di ogni anno.

Eccedenze contributive dovute

Il versamento deve essere effettuato entro il 20 dicembre utilizzando la modalità di pagamento scelta al momento della comunicazione dei dati reddituali tra quelle previste dal servizio online PCE.

Per il pagamento delle eccedenze dovute è prevista la facoltà di optare per il versamento in forma rateale, nei termini e alle condizioni stabilite dalla Cassa ed espressamente richiamate nel servizio PCE.

In caso di inadempienze contributive, come in via esemplificativa e non esaustiva omesso/parziale pagamento dei contributi dovuti, omessa/tardiva/infedele comunicazione dati reddituali, la Cassa demanda agli Agenti competenti la riscossione delle somme dovute a titolo di contributi e/o maggiorazioni, così come previste dalle disposizioni pro-tempore vigenti, senza alcun avviso di iscrizione a ruolo (vedi capitolo "Rapporto Contributivo"- par. Ruoli).

Oltre ai servizi di PCM, PPC e PCE all'interno dei Servizi online del sito www.cnpadc.it, sono disponibili i servizi "ECO" (estratto conto contributivo) e "CPC" (Certificazione Posizione Contributiva).

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 18 Scadenze degli adempimenti contributivi

Contribuzione dovuta dai pensionati

I Dottori Commercialisti pensionati della Cassa, ad eccezione dei pensionati di invalidità, che continuano ad esercitare l'attività professionale (c.d. "pensionati attivi"), sono tenuti annualmente al versamento della seguente contribuzione:

a) Contributo soggettivo
calcolato applicando al reddito, fino al tetto massimo previsto, l'aliquota variabile scelta senza obbligo di versamento dell'importo minimo (vedi tab. 2 – par. Contributo Soggettivo).

b) Contributo integrativo
pari al 4% del volume di affari IVA dichiarato (al netto del contributo stesso) senza obbligo di versamento del contributo minimo (vedi tab. 3 – par. Contributo Integrativo).

c) Contributo di maternità
importo fisso (vedi tab. 4 – par. Contributo di Maternità).

Pensionati di invalidità

a) Contributo soggettivo
calcolato applicando al reddito netto professionale, fino al tetto massimo previsto, l'aliquota variabile scelta, con obbligo di versamento dell'importo minimo (vedi tab. 2 – par. Contributo Soggettivo).

b) Contributo integrativo
pari al 4% del volume di affari IVA dichiarato (al netto del contributo stesso) senza obbligo di versamento del contributo minimo (vedi tab. 3 – par. Contributo Integrativo).

c) Contributo di maternità
importo fisso (vedi tab. 4– par. Contributo di Maternità).

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 8 Contributo soggettivo – Art. 9 Contributo integrativo – Art. 10 Contributo di maternità

Ruoli

Contributi e relative maggiorazioni non versati sono iscritti a ruolo.

Nelle cartelle sono indicati i seguenti codici tributo:

Codice tributo	Descrizione
0555	Contr. minimo soggettivo
8836	Eccedenza contr. soggettivo
8832	Contr. minimo integrativo
8837	Eccedenza contr. integrativo
8838	Contr. di maternità
8835	Sanzioni, maggiorazioni e penalità
8833	Interessi

Tab. n. 5: codici tributo

Il pagamento degli importi iscritti a ruolo deve essere effettuato con le modalità e i termini indicati dall'Agente della riscossione.

Il discarico

A partire dai ruoli di emissione 2021 è possibile utilizzare il PagoPa generato attraverso il servizio online PPC, per effettuare il versamento direttamente alla Cassa delle somme demandate all'Agente della Riscossione entro e non oltre il 31/12 dell'anno successivo a quello della notifica.

Una volta avvenuto il pagamento il discarico sarà effettuato direttamente dalla Cassa.

In caso di discarico parziale della cartella, il Dottore Commercialista dovrà effettuare il minore versamento presso gli sportelli dell'Agente della riscossione, o utilizzando gli appositi bollettini F35, alle scadenze originate dalla data di notifica.

Rateizzazione dei ruoli non scaduti

La rateizzazione dei ruoli non scaduti di emissione dall'anno 2011, ed esclusivamente per somme non oggetto di una precedente rateizzazione, può essere richiesta direttamente alla Cassa solo nel caso in cui:

- la domanda sia presentata dal Dottore Commercialista entro 60 gg. dalla data di intervenuta e perfezionata notifica;
- il carico della cartella di pagamento non sia inferiore a € 3.500,00.

Per importi da € 3.500,00 ad € 10.000,00, la Cassa procede al discarico del 60% della cartella. L'importo discaricato sarà nuovamente iscritto a ruolo nell'anno successivo, unitamente agli interessi legali vigenti al momento della presentazione della domanda.

Per importi superiori ad € 10.000,00, la Cassa procede al discarico dell'80% della cartella. Il 50% dell'importo discaricato sarà nuovamente iscritto a ruolo nell'anno successivo e il restante 50% nel ruolo del secondo anno successivo, unitamente ai relativi interessi legali vigenti al momento della presentazione della domanda.

Rateizzazione presso l'Agente della riscossione dei ruoli scaduti

La Cassa ha autorizzato l'Agente della riscossione a concedere la rateizzazione anche dei ruoli scaduti secondo le disposizioni e direttive emanate da quest'ultimo, con applicazione dell'interesse di dilazione pari al tasso del 5%. La rateizzazione di cartelle scadute deve essere richiesta direttamente all'Agente della riscossione competente.

È possibile inviare online la domanda di discarico/rateizzazione ruoli utilizzando il servizio "DDR" (domanda di discarico/rateizzazione ruoli) disponibile tra i Servizi online del sito www.cnpadc.it.

Riferimenti Normativi:

Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 20 Regolarizzazione pre-iscrizione – Art. 21 Norme generali – Art. 24 Accertamento d'ufficio

Restituzione dei contributi soggettivi

Il Dottore Commercialista, a seguito di cancellazione dalla Cassa, può richiedere la restituzione dei contributi soggettivi versati, entro il termine prescrizionale di 10 anni decorrenti dalla data della comunicazione di avvenuta cancellazione. La restituzione avviene con la seguente modalità:

- per gli anni di iscrizione anteriori al 1987, viene restituito un importo forfettario di € 231,10 per ciascun anno, oltre interessi calcolati dal 1 gennaio 1987 al tasso legale pro-tempore vigente;
- per gli anni di iscrizione dal 1987 a 2003 vengono restituiti i contributi soggettivi versati e i contributi versati a titolo di riscatto del corso legale di laurea e del servizio militare, maggiorati degli interessi calcolati dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di ciascun versamento al tasso legale pro-tempore vigente;
- per gli anni di iscrizione dal 2004, vengono restituiti i contributi soggettivi versati e i contributi versati a titolo di riscatto del corso legale di laurea, del servizio militare, del servizio civile volontario, del periodo di tirocinio professionale e degli anni contributivi annullati, maggiorati degli interessi calcolati dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di ciascun versamento al tasso legale pro-tempore vigente e comunque non superiore al tasso annuo di capitalizzazione di cui all'art. 26, riferito all'anno di ciascun versamento;
- per gli anni di pre-iscrizione, vengono restituiti i contributi versati maggiorati degli interessi calcolati dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di ciascun versamento al tasso legale pro-tempore vigente e comunque non superiore al tasso annuo di capitalizzazione di cui all'art. 26, riferito all'anno di ciascun versamento.

La restituzione spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia raggiunto il diritto a pensione sempreché gli stessi non abbiano diritto alla pensione indiretta. In questo caso, qualora gli eredi siano:

1. il coniuge o l'unito civilmente, finché mantiene lo stato vedovile, anche se:
   a) separato legalmente;
   b) separato legalmente con addebito purché titolare di assegno alimentare;
   c) divorziato o con unione civile sciolta, purché titolare di assegno divorzile;
2. i figli minorenni. Sono equiparati ai figli minorenni:
   a) i figli fino al compimento del 21° anno studenti di scuole medie e professionali a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito;
   b) i figli fino al compimento del 26° anno studenti a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito e che frequentano corsi di studio universitari, entro il limite di durata legale del corso di studio, o corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione attivati dalle università successivi al conseguimento della laurea;

c) i nipoti minori o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, orfani e viventi a carico dell'ascendente al momento del decesso e di cui l'ascendente è stato nominato tutore;

3. i figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro ed a carico del de cuius alla data della morte;

se l'importo da restituire, maggiorato degli interessi, sia inferiore ad € 6.000,00, lo stesso è integrato a tale importo.

Non hanno diritto alla restituzione dei contributi, oltre ai pensionati della Cassa anche:

- gli iscritti alla Cassa dal 1° gennaio 2004 che non possono far valere anzianità antecedenti e che si cancellano avendo maturato 5 annualità contributive, requisito per l'accesso alla pensione unica contributiva (vedi capitolo "Prestazioni Pensionistiche" – par. Pensione unica contributiva);
- coloro che si sono avvalsi della facoltà di ricongiunzione (vedi par. Ricongiunzione);
- coloro che si sono avvalsi della facoltà di totalizzazione (vedi capitolo "Prestazioni Pensionistiche" - par. Totalizzazione dei periodi assicurativi);
- coloro che si sono avvalsi della facoltà di cumulo (vedi capitolo "Prestazioni Pensionistiche" – par. Cumulo dei periodi assicurativi);
- coloro che hanno richiesto ed ottenuto il trasferimento alla Cassa del montante contributivo relativo al riscatto del corso legale degli studi universitari ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 (vedi par. Riscatto del tirocinio, del corso di laurea, del servizio civile volontario e del servizio militare).

È possibile inviare online la domanda di restituzione utilizzando il servizio "DCR" (domanda di cancellazione e/o restituzione) disponibile tra i Servizi online del sito www.cnpadc.it.

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 12 Restituzione dei contributi – Art. 37bis Cumulo dei periodi assicurativi
- Legge 5 marzo 1990, n. 45 – Art. 8 Esclusione dall'applicazione di disposizioni (vedi pag. 179)

Rimborso di somme non dovute

Il rimborso di somme versate ma non dovute o di crediti contributivi spetta ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Il rimborso è possibile solo in caso di posizione contributiva regolare o regolarizzata, previa compensazione con quanto eventualmente ancora dovuto a titolo di contributi e/o maggiorazioni.
Per ottenere il rimborso occorre presentare domanda utilizzando il servizio online DRI.
Il credito è soggetto a prescrizione di dieci anni e, pertanto, è rimborsabile qualora la domanda di rimborso sia presentata entro tale termine, che decorre dalla data di versamento delle somme non dovute.

Riferimenti Normativi:

- Codice Civile, art. 2033 (vedi pag. 182)

Ripristino dei contributi

In caso di nuova iscrizione alla Cassa il Dottore Commercialista, che per il precedente periodo di iscrizione aveva chiesto ed ottenuto la restituzione dei contributi versati, può ripristinare il pregresso periodo di iscrizione nonché i periodi riscattati presso la Cassa relativi al corso legale di laurea, del servizio militare, del servizio civile volontario e del periodo di tirocinio professionale.

Il ripristino comporta il versamento alla Cassa delle somme restituite, rivalutate in applicazione dell'indice Istat dall'anno della restituzione sino all'anno di nuova iscrizione.

Il pagamento deve avvenire in unica soluzione, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'onere di ripristino. Le somme versate a titolo di ripristino confluiscono nel montante individuale nell'anno del versamento (vedi capitolo "Prestazioni Pensionistiche"- par. Metodo di calcolo delle prestazioni pensionistiche).

La volontà di ripristinare la pregressa anzianità contributiva deve essere espressa contestualmente alla presentazione della nuova domanda di iscrizione.

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 13 Ripristino dei contributi

Sistema di regolarizzazione delle inadempienze contributive e di iscrizione

Il sistema di regolarizzazione delle inadempienze contributive e di iscrizione consente di regolarizzare le inadempienze connesse agli obblighi scaduti dal 15 novembre 2015. Per gli obblighi scaduti in precedenza si applica la normativa protempore vigente (consultabile sul sito www.cnpadc.it).

Il sistema di regolarizzazione si articola su tre istituti che si susseguono in ordine cronologico prevedendo sanzioni progressivamente crescenti: la regolarizzazione spontanea, la regolarizzazione agevolata e l'accertamento d'ufficio.

La regolarizzazione spontanea è l'istituto attraverso il quale i professionisti possono sanare autonomamente le inadempienze connesse agli obblighi contributivi e di iscrizione con sanzioni minori rispetto alla regolarizzazione agevolata e l'accertamento d'ufficio. La domanda si presenta online attraverso il servizio DRS che effettua il calcolo di quanto dovuto e consente di generare il relativo PagoPa da utilizzare per il pagamento che deve essere effettuato entro la data di scadenza scelta dall'interessato al fine di perfezionare la domanda.

La domanda di regolarizzazione spontanea, ad eccezione di quella presentata per regolarizzare la tardiva iscrizione, è perfezionata solo se vengono sanate tutte le inadempienze scadute alla data di presentazione della domanda presenti nelle annualità di riferimento. Non è consentita la regolarizzazione spontanea qualora, per la stessa inadempienza, sia già stata ricevuta dall'interessato la proposta di regolarizzazione agevolata e/o sia già intervenuto accertamento d'ufficio mediante iscrizione a ruolo.

Per le eccedenze contributive relative all'anno 2015 e successivi è possibile regolarizzare spontaneamente anche il tardivo/omesso versamento delle singole rate.

In caso di tardivo versamento dei contributi minimi non è necessaria la regolarizzazione spontanea: sono dovuti solo gli interessi al tasso legale per il periodo di ritardo, richiesti direttamente dalla Cassa.

Prospetto delle inadempienze e delle relative sanzioni previste in caso di regolarizzazione spontanea per gli obblighi scaduti dal 15/11/2015

Inadempienza		Sanzione
Tardiva Iscrizione		fissa € 30,00
Tardiva comunicazione dei dati reddituali	oltre la scadenza ed entro il termine per il versamento delle eccedenze (rata unica)	fissa € 15,00 (solo in caso di eccedenze dovute)
	oltre il termine previsto per il versamento delle eccedenze (rata unica)	fissa € 30,00 (solo in caso di eccedenze dovute)

Inadempienza		Sanzione
Infedele comunicazione dei dati reddituali	fino all'anno di dichiarazione 2025	10% del contributo evaso
	dall'anno di dichiarazione 2026	10% del contributo evaso (Massimo € 60,00)
Tardivo versamento delle eccedenze contributive - RATA UNICA	entro 15 gg. dalla scadenza	fissa € 15,00
	oltre 15 gg. dalla scadenza	1% + interessi semplici al tasso legale (Minimo € 15,00)
Tardivo versamento delle eccedenze contributive - RATEIZZAZIONE	entro 15 gg. dalla scadenza della singola rata	fissa per singola rata € 15,00
	oltre 15 gg. dalla scadenza della singola rata	1% + interessi semplici al tasso legale (Minimo € 15,00 per singola rata)

La regolarizzazione agevolata è l'istituto che prevede di sanare le inadempienze contributive e di iscrizione a seguito dell'invio da parte della Cassa di una proposta di regolarizzazione agevolata con l'applicazione di sanzioni ridotte rispetto all'accertamento d'ufficio. In caso di mancato versamento di quanto richiesto, entro il termine perentorio indicato, la Cassa procede con l'accertamento d'ufficio delle sanzioni ordinarie mediante iscrizione a ruolo.

Non è prevista la regolarizzazione agevolata in caso di tardivo/omesso versamento delle eccedenze contributive rateizzate.

Prospetto delle inadempienze e delle relative sanzioni previste in caso di regolarizzazione agevolata per gli obblighi scaduti dal 15/11/2015

Inadempienza		Sanzione
Tardiva Iscrizione		fissa € 60,00
Tardiva comunicazione dei dati reddituali	oltre la scadenza ed entro il termine per il versamento delle eccedenze (rata unica)	fissa € 30,00 (solo in caso di eccedenze dovute)
	oltre il termine previsto per il versamento delle eccedenze (rata unica)	fissa € 90,00 (solo in caso di eccedenze dovute) fissa € 15,00 (in caso di eccedenze NON dovute)

Inadempienza		Sanzione
Omessa comunicazione dei dati reddituali		Sanzione fissa € 120,00 (solo in caso di eccedenze dovute) Sanzione fissa € 30,00 (in caso di eccedenze NON dovute)
Infedele comunicazione dei dati reddituali	fino all'anno di dichiarazione 2025	25% del contributo evaso se comunicata dal professionista 60% del contributo evaso per dati acquisiti Agenzia Entrate
	dall'anno di dichiarazione 2026	fissa € 120,00 (solo in caso di contributi evasi)
Tardivo versamento delle eccedenze contributive - RATA UNICA	entro 15 gg. dalla scadenza	fissa € 30,00
	oltre 15 gg. dalla scadenza	2% + interessi semplici al tasso legale (Minimo € 30,00)
Omesso versamento delle eccedenze RATA UNICA		4% + interessi semplici al tasso legale (Minimo € 45,00)

L'accertamento d'ufficio viene effettuato dalla Cassa in caso di mancato perfezionamento della domanda di regolarizzazione spontanea e/o in caso di mancata adesione alla proposta di regolarizzazione agevolata, mediante iscrizione a ruolo, senza ulteriore preavviso, delle sanzioni ordinarie dovute per inadempienze connesse agli obblighi contributivi e di iscrizione.

Prospetto delle inadempienze e delle relative sanzioni previste in caso di accertamento d'ufficio per gli obblighi scaduti dal 15/11/2015

Inadempienza	Sanzione
Tardiva Iscrizione	fissa € 180,00
Omessa Iscrizione (Iscrizione d'Ufficio)	fissa € 360,00

Inadempienza		Sanzione
Tardiva comunicazione dei dati reddituali	oltre la scadenza ed entro il termine per il versamento delle eccedenze (rata unica)	fissa € 60,00 (solo in caso di eccedenze dovute)
	oltre il termine previsto per il versamento delle eccedenze (rata unica)	fissa € 180,00 (solo in caso di eccedenze dovute) fissa € 30,00 (in caso di eccedenze NON dovute)
Omessa comunicazione dei dati reddituali		fissa € 360,00 (solo in caso di eccedenze dovute) fissa € 60,00 (in caso di eccedenze NON dovute)
Infedele comunicazione dei dati reddituali	fino all'anno di dichiarazione 2025	50% del contributo evaso se comunicata dal professionista 100% del contributo evaso per dati acquisiti Agenzia Entrate
	dall'anno di dichiarazione 2026	fissa € 360,00 (solo in caso di contributi evasi)
Tardivo versamento delle eccedenze contributive - RATA UNICA	entro 15 gg. dalla scadenza	fissa € 60,00
	oltre 15 gg. dalla scadenza	6% + interessi semplici al tasso legale (Minimo € 60,00)
Tardivo versamento delle eccedenze contributive - RATEIZZAZIONE	entro 15 gg. dalla scadenza della singola rata	fissa per singola rata € 30,00
	oltre 15 gg. dalla scadenza della singola rata	6% + interessi semplici al tasso legale (Minimo € 30,00 per singola rata)
Omesso versamento delle eccedenze RATA UNICA		8% + interessi semplici al tasso legale (Minimo € 90,00)
Omesso versamento delle eccedenze RATEIZZAZIONE		8% + interessi semplici al tasso legale (Minimo € 60,00 per singola rata)

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 21 Norme generali – Art. 22 Regolarizzazione spontanea – Art. 23 Regolarizzazione agevolata – Art. 24 Accertamento d'ufficio

Riscatto del tirocinio, del corso di laurea, del servizio civile volontario e del servizio militare

È consentito riscattare:

- il periodo legale del corso di laurea in economia e commercio, ovvero in discipline considerate dalla legge equivalenti ai fini della ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista;
- il periodo del servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo, per un periodo massimo di 2 anni;
- il periodo del servizio civile volontario;
- il tirocinio professionale per un periodo massimo di tre anni.

Il riscatto può essere richiesto:

- dagli iscritti alla Cassa non pensionati e dai titolari di pensione di invalidità;
- dagli aventi titolo alla pensione indiretta (vedi capitolo "Prestazioni Pensionistiche" – par. Prestazioni ai superstiti) qualora il de cuius non si sia avvalso della facoltà di riscatto.

Il riscatto è consentito a condizione che:

- per gli stessi periodi non sia già stato richiesto ed ottenuto il riscatto o l'accredito presso altri enti previdenziali;
- i periodi non siano coperti da contribuzione presso altri enti previdenziali;
- il periodo riscattabile sia almeno pari a 6 mesi.

L'onere del riscatto è determinato secondo il metodo di calcolo contributivo e le somme versate confluiscono nel conto individuale con effetto dall'anno del versamento e contribuiscono alla formazione del montante individuale.

Per gli iscritti al 31 dicembre 2003 è data la facoltà di richiedere, in sede di presentazione della domanda, che l'onere del riscatto del corso legale di laurea e del servizio militare sia determinato secondo il metodo di calcolo retributivo, costituito dalla riserva matematica definita sulla base delle tabelle previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 45.

L'onere del riscatto determinato con il metodo di calcolo reddituale è costituito dalla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo di riscatto calcolata sulla base delle tabelle previste dalla L. 5/3/1990, n. 45 e successivi aggiornamenti. La riserva matematica si calcola moltiplicando l'importo annuo della maggior quota di pensione potenzialmente o effettivamente acquisita per effetto del riscatto per il coefficiente tabellare corrispondente all'età anagrafica compiuta dal richiedente ed all'anzianità contributiva complessivamente maturata dallo stesso alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Per effettuare i calcoli della maggior quota di pensione, si fa riferimento alle norme vigenti al momento in cui l'operazione è stata richiesta dall'interessato.

Per individuare l'età anagrafica e l'anzianità contributiva complessivamente maturata alla data di presentazione della domanda si fa riferimento a valori interi e, pertanto, saranno trascurate le frazioni di anno inferiori a 6 mesi mentre quelle uguali o superiori saranno computate come anno intero.

Come pagare il riscatto determinato con il metodo di calcolo reddituale

Il pagamento del riscatto può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- unica soluzione;
- numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi riscattati (ad esempio, anni oggetto di riscatto 4, rateazione massima 24 rate mensili) con la maggiorazione degli interessi di dilazione;
- numero di rate mensili inferiori a quelle massime consentite con la maggiorazione degli interessi di dilazione.

Per aderire al riscatto determinato con il metodo di calcolo reddituale occorre effettuare, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, il versamento dell'onere in unica soluzione, oppure delle prime tre rate del piano di massima rateazione, oppure di un importo pari ad almeno una delle rate risultanti dalla divisione dell'ammontare dell'onere di riscatto per il numero delle rate prescelto (non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi riscattati). Il termine per il versamento è perentorio. Il mancato versamento nei termini è considerato come rinuncia tacita alla domanda di riscatto che verrà archiviata.

Mancato pagamento integrale dell'onere reddituale

A coloro che non completano il pagamento di tutte le rate entro il termine prescelto, la Cassa invia una richiesta di versamento delle rate omesse da effettuare entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. In caso di mancato versamento la Cassa procede alla risoluzione per inadempienza dei rapporti obbligatori ed alla restituzione delle somme versate senza la corresponsione di interessi.

L'onere del riscatto con il metodo di calcolo contributivo per ogni anno da riscattare è determinato applicando la percentuale scelta dal professionista (numero intero dal 12% al 100%), prevista per la contribuzione soggettiva di cui all'art. 8, c.2, del Regolamento Unitario, alla media dei redditi dichiarati – entro il limite annuo derivante dal tetto imponibile di cui allo stesso art. 8, c.3, come rivalutato di anno in anno ai sensi dell'art.11 dello stesso Regolamento – dall'anno 2004 all'anno antecedente la domanda di riscatto stessa. Detti redditi sono rivalutati in applicazione dell'art. 26, c.3, del Regolamento Unitario. Qualora dal calcolo effettuato derivi un onere inferiore all'importo del contributo minimo soggettivo previsto per l'anno di presentazione della domanda di riscatto, l'onere è integrato a tale importo per ciascun anno da riscattare.

Come pagare il riscatto determinato con il metodo di calcolo contributivo

Il pagamento del riscatto può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- unica soluzione;
- numero massimo di rate mensili pari al doppio delle mensilità corrispondenti agli anni che si riscattano (ad esempio, anni oggetto di riscatto 4, rateazione massima 96 rate mensili) senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione;
- numero di rate mensili inferiori a quelle massime consentite senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

Per aderire al riscatto determinato con il metodo di calcolo contributivo occorre effettuare, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, il versamento dell'o-

nere in unica soluzione, oppure delle prime tre rate del piano di massima rateazione, oppure di un importo pari ad almeno una delle rate risultanti dalla divisione dell'ammontare dell'onere di riscatto per il numero delle rate prescelto (non superiore al doppio delle mensilità corrispondenti ai periodi riscattati). Il termine per il versamento è perentorio. Il mancato versamento nei termini è considerato come rinuncia tacita alla domanda di riscatto che verrà archiviata.

Mancato pagamento integrale dell'onere contributivo

A coloro che non completano il pagamento di tutte le rate entro il termine prescelto, la Cassa invia una richiesta di versamento delle rate omesse da effettuare entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. In caso di mancato versamento la Cassa propone all'interessato la conversione delle rate versate in annualità contributive intere. L'adesione a tale proposta deve essere comunicata entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione ed inibisce la possibilità di riscattare le annualità rimanenti. Le eventuali somme residue relative a frazioni di anno saranno restituite senza la corresponsione di interessi. In assenza di adesione alla proposta la Cassa procede alla risoluzione per inadempienza dei rapporti obbligatori ed alla restituzione delle somme versate senza la corresponsione di interessi. Indipendentemente dalla modalità di calcolo del riscatto scelta, la revoca espressa (prima della comunicazione dell'onere di riscatto) ovvero la rinuncia tacita (mancato pagamento a titolo di adesione) da parte dell'interessato non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di riscatto.

Per conoscere l'importo presunto dell'onere di riscatto sono disponibili all'interno dei Servizi online del sito www.cnpadc.it, il servizio "RLA" (riscatto del periodo di laurea), "RMI" (riscatto del periodo di militare) e "RTI" (riscatto del tirocinio).

La richiesta di riscatto si effettua online utilizzando i servizi "DRL" (domanda di riscatto di Laurea), "DRT" (domanda di riscatto del tirocinio), "DRM" (domanda di riscatto del periodo militare) e "DRC" (domanda di riscatto del servizio civile volontario).
L'adesione o la rinuncia al riscatto può essere comunicata con il servizio online "SAR".

Riscatto dei periodi di studio universitario effettuato da soggetti inoccupati

Coloro che hanno esercitato la facoltà di riscatto del periodo del corso legale degli studi universitari ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1997 n. 184, possono richiedere alla Cassa il trasferimento a titolo gratuito del montante contributivo maturato presso l'INPS. Le somme trasferite confluiscono nel montante individuale secondo quanto previsto al comma 5 dell'art. 14 del Regolamento Unitario e danno titolo all'incremento dell'anzianità assicurativa pari al periodo riscattato (le frazioni di anno pari o superiori a 6 mesi rilevano come anno intero; i periodi inferiori a 6 mesi non aumentano l'anzianità contributiva presso la Cassa).

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 14 Riscatto del corso legale di laurea, del servizio militare, del servizio civile volontario e del periodo di tirocinio professionale

Riscatto annualità contributive annullate

Possono essere riscattati gli anni annullati:

a. per accertata incompatibilità con l'esercizio della professione di Dottore Commercialista ai sensi dell'art.6 del Regolamento Unitario;

b. per carenza dell'esercizio professionale ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Unitario;

c. per prescrizione ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Unitario.

Il riscatto può essere richiesto:

- dagli iscritti alla Cassa non pensionati e dai titolari di pensione di invalidità;
- dagli aventi titolo alla pensione indiretta (vedi capitolo "Prestazioni Pensionistiche" – par. Prestazioni ai superstiti) qualora il de cuius non si sia già avvalso della facoltà di riscatto.

Non sono riscattabili:

- gli anni per i quali non sia stato assolto integralmente il versamento della contribuzione integrativa;
- gli anni per i quali è già stato richiesto ed ottenuto il riscatto;
- gli anni già coperti da contribuzione presso altri enti previdenziali.

Condizioni per l'ammissibilità della domanda di riscatto:

- regolarità contributiva al 31/12 dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- assenza di condizioni di incompatibilità con l'esercizio della professione nell'anno di presentazione della domanda.

La domanda di riscatto deve essere presentata entro il termine perentorio di 4 anni dalla data di ricezione della comunicazione del primo annullamento per ciascuna tipologia. Per coloro che hanno ricevuto la comunicazione di annullamento in data antecedente all'approvazione ministeriale della delibera (5/4/23) il termine di 4 anni per presentare la domanda scade il 5/4/2027.

Gli anni contributivi possono essere riscattati una sola volta, per ciascuna tipologia di annullamento, nell'arco dell'intero rapporto previdenziale con la Cassa.

L'onere del riscatto è determinato secondo il metodo di calcolo contributivo e le somme versate confluiscono nel conto individuale con effetto dall'anno del versamento e contribuiscono alla formazione del montante individuale.

Il pagamento del riscatto può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- unica soluzione;
- numero massimo di rate mensili pari al doppio delle mensilità corrispondenti agli anni che si riscattano (ad esempio: anni oggetto di riscatto 4, rateazione massima 96 rate mensili) senza applicazione di interessi per la rateizzazione;
- numero di rate mensili inferiori a quelle massime consentite senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

Per aderire al riscatto occorre effettuare entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'onere il versamento di quanto dovuto in base alla modalità di pagamento scelta.

La richiesta di riscatto si effettua online utilizzando il servizio "DRA" (domanda di riscatto anni contributivi annullati.

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 14 bis Riscatto annualità contributive annullate

Ricongiunzione

Il Dottore Commercialista che abbia contribuito a forme di previdenza diverse può riunire presso la Cassa (ricongiunzione in entrata) o presso altro ente (ricongiunzione in uscita), la contribuzione versata al fine di ottenere un unico trattamento pensionistico.

I contributi afferenti a periodi ricongiunti, non diversamente da quelli obbligatori versati in costanza di iscrizione alla Cassa, sono considerati utili sia ai fini del diritto sia per il calcolo della pensione.

La ricongiunzione in entrata può essere richiesta:

- dagli iscritti alla Cassa, non pensionati;
- dagli aventi titolo alla pensione indiretta (vedi capitolo "Prestazioni Pensionistiche" – par. Prestazioni ai superstiti) entro due anni dal decesso dell'iscritto, a condizione che il de cuius potesse far valere un'anzianità contributiva complessiva non inferiore a 35 anni o avesse raggiunto l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia o i requisiti previsti dalle specifiche norme per la pensione di inabilità ed invalidità.

Sono ricongiungibili tutti i periodi di contribuzione non più attivi maturati presso le gestioni previdenziali obbligatorie purché:

- il periodo di anzianità assicurativa non sia inferiore a 5 mesi e 16 giorni;
- il periodo di contribuzione, o anche uno dei periodi contributivi oggetto di ricongiunzione, non sia già liquidato o utilizzato presso le altre gestioni previdenziali (in tale caso si è preclusi dall'esercizio della facoltà di ricongiunzione);
- il periodo o i periodi oggetto di ricongiunzione non siano interamente coincidenti con l'anzianità contributiva maturata alla Cassa.

Come pagare la ricongiunzione

Il pagamento della ricongiunzione può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- unica soluzione;
- numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti (ad esempio, anni da ricongiungere 4, rateazione massima 24 rate mensili) con la maggiorazione degli interessi di dilazione;
- numero di rate mensili inferiori a quelle massime consentite con la maggiorazione degli interessi di dilazione.

Per aderire alla ricongiunzione occorre effettuare, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, il versamento dell'onere in unica soluzione, oppure delle prime tre rate del piano di massima rateazione, oppure di un importo pari ad almeno una delle rate risultanti dalla divisione dell'ammontare dell'onere della ricongiunzione per il numero delle rate prescelto (non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti).

Il termine per il versamento è perentorio.

Il mancato versamento nei termini è considerato come rinuncia tacita alla domanda di ricongiunzione che verrà archiviata.

In caso di rinuncia alla ricongiunzione, una nuova domanda potrà essere ripresentata solo dopo 10 anni, o all'atto del pensionamento se sono presenti ulteriori periodi assicurativi da ricongiungere.

Qualora durante il pagamento rateale venga maturato il diritto a pensione, le rate residue saranno trattenute dalle mensilità di pensione. Qualora, invece, non sussista la capienza, anche nel rispetto della garanzia dell'importo minimo di pensione, la Cassa procederà alla quantificazione della quota capitale da versare in un'unica soluzione, che riduca la rata del piano di ammortamento ad un importo tale che ne consenta la trattenuta sulla mensilità di pensione.

Nel caso in cui la ricongiunzione sia senza oneri a carico del Dottore Commercialista e si verifichi coincidenza di più periodi assicurativi, la contribuzione non considerata e coincidente sarà rimborsata su richiesta dell'interessato, subordinatamente al versamento degli importi trasferiti dagli enti interessati.

La ricongiunzione in uscita è un istituto riservato ai Dottori Commercialisti che siano stati iscritti alla Cassa e che, a seguito di cancellazione, non abbiano ottenuto la restituzione dei contributi versati.

La domanda di ricongiunzione deve essere presentata presso l'altro ente previdenziale cui si è iscritti.

Per conoscere l'importo presunto dell'onere di ricongiunzione in entrata è disponibile all'interno dei Servizi online del sito www.cnpadc.it il servizio "REN" (ricongiunzione in entrata).

La richiesta di ricongiunzione si effettua esclusivamente online utilizzando il servizio "DRE" (domanda di ricongiunzione).

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 15 Ricongiunzione
- Legge 5 marzo 1990, n. 45 (vedi pag. 179)
- D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 – Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi – Art. 6 Ricongiunzione per gli iscritti agli enti costituiti ai sensi del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 (vedi pag. 183)
- Circolare n. 71/91 – L. 45/90 emanata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 14/05/1991 (vedi pag. 187)

Prescrizione dei contributi

I contributi ed i relativi accessori dovuti alla Cassa, in assenza di validi atti interruttivi, si prescrivono e non possono più essere versati nel termine di cinque anni decorrente dalla prevista data di comunicazione dei dati reddituali relativa ai contributi medesimi.

Le annualità oggetto di prescrizione non concorrono alla maturazione dell'anzianità assicurativa.

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 16 Prescrizione dei contributi
- Legge 8 agosto 1995, n. 335 – Art. 3, comma 9, Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale (vedi pag. 193)

Eventi calamitosi

In caso di calamità naturali - che siano state riconosciute tali da apposite norme o provvedimenti - la Cassa può disporre la sospensione dei termini relativi agli adempimenti contributivi e le modalità di ripresa degli stessi.

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 19 Eventi calamitosi

CAPITOLO 3 - PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia è corrisposta, su domanda, ai professionisti che possano far valere annualità di effettiva iscrizione e contribuzione ante 1° gennaio 2004 e che abbiano maturato i seguenti requisiti:

Età anagrafica	Anni di iscrizione e contribuzione
68	33
oppure	
70	25

Tab. n. 6: requisiti pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia decorre dal 1° giorno del mese successivo al contestuale raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti e consente la prosecuzione dell'esercizio professionale al fine di maturare il supplemento di pensione (vedi par. Supplemento di pensione).

Prima dell'attribuzione della pensione di vecchiaia la Cassa verifica la regolarità della posizione del professionista e l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'esercizio della professione di Dottore Commercialista.

Agli appartenenti alle categorie indicate dalla legge 24/05/1970, n. 336 e successive modificazioni (ex combattente, mutilato o invalido di guerra, vedova di guerra, profugo, orfano di guerra o di caduti per fatto di guerra, deportato, perseguitato politico o razziale), la Cassa riconosce, su richiesta, la maggiorazione prevista dall'art. 6 della legge 140 del 15/04/1985.

La pensione di vecchiaia è reversibile (vedi par. Prestazioni ai superstiti).

I Dottori Commercialisti che, dopo aver maturato uno dei periodi minimi di effettiva iscrizione e contribuzione, si cancellino dalla Cassa senza chiedere la restituzione dei contributi soggettivi hanno diritto, su domanda, alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età anagrafica corrispondente (vedi tabella n. 6).

Per conoscere l'importo presunto lordo di pensione spettante alla decorrenza di legge è disponibile all'interno dei Servizi online del sito www.cnpadc.it il servizio "PES" (Simulazione pensione).

La richiesta di pensione si effettua esclusivamente online utilizzando il servizio "DPE" (domanda di pensione).

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 25 Trattamenti pensionistici – Art. 31 Pensione di vecchiaia – Art. 39 Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti

Pensione di vecchiaia anticipata

La pensione di vecchiaia anticipata (ex anzianità) è corrisposta, su domanda, ai professionisti che possano far valere annualità di effettiva iscrizione e contribuzione ante 1° gennaio 2004 e che abbiano maturato i seguenti requisiti:

Età anagrafica	Anni di iscrizione e contribuzione
61	38
oppure	
-	40

Tab. n. 7: requisiti pensione di vecchiaia anticipata

I requisiti di 58 anni di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva sono applicati, successivamente al 31/12/2004 e subordinatamente alla cancellazione dall'Albo, agli iscritti Cassa con invalidità permanente nella misura almeno del 50%, certificata da struttura pubblica.

La decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata viene fissata, in presenza di domanda, nel rispetto delle c.d. "finestre di accesso". Pertanto, i professionisti che maturano i requisiti previsti possono accedere alla pensione di vecchiaia anticipata con le seguenti finestre:

Requisiti maturati nel	Decorrenza
I° TRIMESTRE	1° Ottobre dello stesso anno
II° TRIMESTRE	1° Gennaio dell'anno successivo
III° TRIMESTRE	1° Aprile dell'anno successivo
IV° TRIMESTRE	1° Luglio dell'anno successivo

Tab. n. 8: finestre di accesso alla pensione di vecchiaia anticipata

Se la domanda di pensione di vecchiaia anticipata viene presentata successivamente alla decorrenza individuata dalle finestre di cui alla tabella n. 8, la decorrenza viene fissata al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata consente la prosecuzione dell'esercizio professionale al fine di maturare il supplemento di pensione (vedi par. Supplemento di pensione).

Prima dell'attribuzione della pensione di vecchiaia anticipata la Cassa verifica la regolarità della posizione del professionista e l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'esercizio della professione di Dottore Commercialista.

Agli appartenenti alle categorie indicate dalla legge 24/05/1970, n. 336 e successive modificazioni (ex combattente, mutilato o invalido di guerra, vedova di guerra, profugo, orfano di guerra o di caduti per fatto di guerra, deportato, perseguitato politico o razziale), la Cassa riconosce, su richiesta, la maggiorazione prevista dall'art. 6 della legge 140 del 15/04/1985.

La pensione di vecchiaia anticipata è reversibile (vedi par. Prestazioni ai superstiti).

Per conoscere l'importo presunto lordo di pensione spettante alla decorrenza di legge è disponibile all'interno dei Servizi online del sito www.cnpadc.it il servizio "PES" (Simulazione pensione).

La richiesta di pensione si effettua esclusivamente online utilizzando il servizio "DPE" (domanda di pensione).

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 25 Trattamenti pensionistici – Art. 32 Pensione di vecchiaia anticipata – Art. 39 Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449 – Art. 59, commi 6, 7 e 8, Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità (vedi pag. 194)

Pensione unica contributiva

La pensione unica contributiva è corrisposta, su domanda, ai professionisti che possano far valere annualità di effettiva iscrizione e contribuzione dal 1° gennaio 2004 e che abbiano maturato i seguenti requisiti:

Età anagrafica	Anni di iscrizione e contribuzione
62	almeno 5

Tab. n. 9: requisiti pensione unica contributiva

La pensione unica contributiva decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e consente la prosecuzione dell'esercizio professionale al fine di maturare il supplemento di pensione (vedi par. Supplemento di pensione).

Prima dell'attribuzione della pensione unica contributiva la Cassa verifica la regolarità della posizione del professionista e l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'esercizio della professione di Dottore Commercialista.

Agli appartenenti alle categorie indicate dalla legge 24/05/1970, n. 336 e successive modificazioni (ex combattente, mutilato o invalido di guerra, vedova di guerra, profugo, orfano di guerra o di caduti per fatto di guerra, deportato, perseguitato politico o razziale), la Cassa riconosce, su richiesta, la maggiorazione prevista dall'art. 6 della legge 140 del 15/04/1985.

La pensione unica contributiva è reversibile (vedi par. Prestazioni ai superstiti).

Per conoscere l'importo presunto lordo di pensione spettante alla decorrenza di legge è disponibile all'interno dei Servizi online del sito www.cnpadc.it il servizio "PES" (Simulazione pensione).

La richiesta di pensione si effettua esclusivamente online utilizzando il servizio "DPE" (domanda di pensione).

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 25 Trattamenti pensionistici – Art. 33 Pensione unica contributiva – Art. 39 Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti

Totalizzazione dei periodi assicurativi

La totalizzazione consente l'acquisizione del diritto ad un'unica pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o indiretta a quei professionisti (e/o loro superstiti) che hanno versato contributi in diverse Casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare tutta la contribuzione versata.

È possibile totalizzare periodi assicurativi maturati presso:

- due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria;
- forme pensionistiche obbligatorie gestite da Enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. 509/94;
- appositi Albi o elenchi, gestiti dagli Enti previdenziali privati costituiti ai sensi del D.Lgs. 103/96;
- il soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali;
- la gestione separata dei lavoratori parasubordinati, introdotta dall'art. 2, comma 26, L. 335/95;
- il fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

La totalizzazione può essere richiesta alla Cassa:

- dagli iscritti;
- dai cancellati per i quali la Cassa è l'ultimo, in ordine di tempo, ente d'iscrizione;
- dagli eredi e/o superstiti dell'iscritto ancorché quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Sono esclusi i Dottori Commercialisti che hanno richiesto ed accettato la ricongiunzione ai sensi della L. 45/90 ed i titolari di pensione diretta.

Possono comunque totalizzare anche coloro che, pur avendo perfezionato una ricongiunzione in data antecedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 42/06, possono far valere ulteriori e successivi periodi contributivi presso altro Ente.

Con la totalizzazione, l'anzianità contributiva è calcolata sommando tutti i periodi contributivi non coincidenti, posseduti presso le diverse gestioni previdenziali, per realizzare il diritto ad un'unica pensione.

Pensione di vecchiaia in totalizzazione - spetta a coloro che possono vantare i seguenti requisiti:

Anno di maturazione	Età	Anzianità	Slittamento decorrenza (c.d. finestra)
dal 2028	66 anni e 3 mesi	20 anni	18 mesi
dal 2027	66 anni e 1 mese	20 anni	18 mesi
dal 2019	66 anni	20 anni	18 mesi
dal 2016	65 anni e 7 mesi	20 anni	18 mesi
dal 2013	65 anni e 3 mesi	20 anni	18 mesi
dal 2011	65 anni	20 anni	18 mesi
sino al 2010	65 anni	20 anni	-

Tab. n. 10: requisiti pensione di vecchiaia in totalizzazione

Al Dottore Commercialista è consentita la prosecuzione dell'esercizio professionale al fine di maturare il supplemento di pensione (vedi par. Supplemento di pensione).

Al trattamento di vecchiaia viene applicata la c.d. "finestra mobile" e, pertanto, se la domanda è presentata successivamente al decorso dei 18 mesi successivi alla data di maturazione dei requisiti, il trattamento pensionistico è riconosciuto a far tempo dal 1° giorno del mese successivo al 18° mese. Resta ferma la possibilità per l'interessato di richiedere il trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla domanda, sempre che siano decorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti.

Pensione di anzianità in totalizzazione - spetta a coloro che possono vantare il seguente requisito:

Anno di maturazione	Anzianità	Slittamento decorrenza (c.d. finestra)
dal 2028	41 anni e 3 mesi	21 mesi
dal 2027	41 anni e 1 mese	21 mesi
dal 2019	41 anni	21 mesi
dal 2016	40 anni e 7 mesi	21 mesi
dal 2014	40 anni e 3 mesi	21 mesi
2013	40 anni e 3 mesi	20 mesi
2012	40 anni	19 mesi
2011	40 anni	18 mesi
sino al 2010	40 anni	-

Tab. n. 11: requisiti pensione di anzianità in totalizzazione

Al Dottore Commercialista è consentita la prosecuzione dell'esercizio professionale al fine di maturare il supplemento di pensione (vedi par. Supplemento di pensione).

Anche al trattamento di anzianità viene applicata la c.d. "finestra mobile" e, pertanto, se la domanda è presentata successivamente al decorso della finestra stessa, la decorrenza è attribuita dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Pensione di inabilità in totalizzazione - spetta al Dottore Commercialista che si trova nella condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e ha maturato, per effetto del computo delle diverse anzianità contributive, i requisiti di accesso al trattamento assicurativo del fondo pensionistico in cui è iscritto al momento del verificarsi dello stato di inabilità. Il diritto alla pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano perfezionati il requisito sanitario e tutti gli altri richiesti. Non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2006.

Pensione indiretta in totalizzazione - spetta al familiare superstite, avente diritto, per i contributi versati dal de cuius, ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione, qualora sussistano le seguenti condizioni:

- il decesso sia avvenuto in data successiva al 2 marzo 2006;
- siano presenti i requisiti anagrafico-contributivi richiesti per la pensione indiretta.

Il diritto alla pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo al decesso e non può avere decorrenza anteriore al 1° aprile 2006.

L'attribuzione della prestazione in regime di totalizzazione è riconosciuta dalla Cassa, dopo aver accertato la regolarità della posizione e l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'esercizio della professione di Dottore Commercialista.

L'importo della pensione in totalizzazione è determinato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 42 del 2 febbraio 2006.

Il trattamento pro quota della Cassa per le prestazioni liquidate in regime di totalizzazione é determinato con il metodo contributivo, senza adeguamento ad alcun trattamento minimo.

Qualora il dottore commercialista abbia almeno 24 anni di anzianità contributiva maturati presso la Cassa, il trattamento pro quota di pensione della Cassa è pari a quello determinato con il metodo misto (reddituale fino al 2003 e contributivo dal 2004), senza adeguamento ad alcun trattamento minimo.

Il pagamento della pensione in totalizzazione è sempre effettuato dall'Inps, anche nei casi in cui non sia interessato alla liquidazione di alcuna quota propria.

La domanda di pensione in totalizzazione deve essere presentata presso l'ente che gestisce l'ultima forma assicurativa cui si è iscritti, ovvero si è stati iscritti. Se al momento della domanda il richiedente dovesse essere iscritto a più gestioni, ha la facoltà di

scegliere quella presso cui presentare la domanda che, nel caso di pensione indiretta o di inabilità, risulterà quella di riferimento per la verifica del diritto alle predette prestazioni in totalizzazione.

Tutte le prestazioni dirette in totalizzazione sono reversibili e la relativa domanda deve essere presentata all'Inps.

Per conoscere l'importo presunto lordo della pensione di competenza della Cassa spettante alla decorrenza di legge è disponibile all'interno dei Servizi online del sito www.cnpadc.it il servizio "PES" (Simulazione pensione).

La richiesta di pensione in totalizzazione si effettua esclusivamente online utilizzando il servizio "DPE" (domanda di pensione) disponibile tra i Servizi online del sito www.cnpadc.it.

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 25 Trattamenti pensionistici – Art. 37 Totalizzazione dei periodi assicurativi
- D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 – Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi (vedi pag. 183)

Cumulo dei periodi assicurativi

Il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti consente l'accesso ad un unico trattamento pensionistico di vecchiaia, anticipata ovvero ai trattamenti d'inabilità o indiretta a quei professionisti (e/o loro superstiti) che sono stati iscritti presso le forme di assicurazione di cui all'art.1, comma 239, della legge 228/2012.

Il cumulo può essere richiesto alla Cassa:

- dagli iscritti alla Cassa;
- dai cancellati che non hanno richiesto la restituzione della contribuzione soggettiva;
- dagli eredi e/o superstiti dell'iscritto alla Cassa deceduto non titolare di trattamento pensionistico diretto.

Sono esclusi i dottori commercialisti che hanno richiesto e accettato la ricongiunzione ai sensi della L. 45/90 ed i titolari di pensione diretta.

Pensione di vecchiaia in regime di cumulo

Requisiti: anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dalle gestioni previdenziali interessate dal cumulo, a condizione che l'interessato abbia maturato i requisiti minimi previsti dall'INPS.

Decorrenza: dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti o, su richiesta, dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in presenza dei requisiti necessari.

Il pensionato di vecchiaia in regime di cumulo può proseguire lo svolgimento dell'attività professionale per il riconoscimento del supplemento di pensione (vedi par. Supplemento di pensione). Coloro che si avvalgono della facoltà di cumulo e che si cancellino dalla Cassa prima di aver maturato i requisiti anagrafici e contributivi necessari, conseguono il trattamento pro quota di pensione a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti più elevati tra quelli previsti da tutte le gestioni previdenziali interessate.

Pensione anticipata in regime di cumulo

Requisiti:

Anno di maturazione	Anzianità uomini	Anzianità donne	Slittamento decorrenza (c.d. finestra)
dal 2028	43 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese	3 mesi
dal 2027	42 anni e 11 mesi	41 anni e 11 mesi	3 mesi
dal 2019	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	3 mesi
dal 2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	-

Tab. n. 12: requisiti pensione anticipata in regime di cumulo

Se la domanda di pensione anticipata in regime di cumulo è presentata successivamente alla "c.d. finestra" la decorrenza è fissata al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Il titolare di pensione anticipata in regime di cumulo può proseguire lo svolgimento dell'attività professionale per il riconoscimento del supplemento di pensione (vedi par. Supplemento di pensione).

Pensione di inabilità in regime di cumulo - spetta al dottore commercialista che si trova in una condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e ha maturato, per effetto del computo delle diverse anzianità contributive, i requisiti di accesso al trattamento assicurativo del fondo pensionistico in cui è iscritto al momento del verificarsi dello stato d'inabilità. La pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano perfezionati il requisito sanitario e tutti gli altri richiesti.

Pensione indiretta in regime di cumulo - spetta al familiare superstite, avente diritto, per i contributi versati dal deceduto, non titolare di trattamento pensionistico diretto, in possesso dei requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte (ai fini del perfezionamento dei requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni previdenziali). Gli aventi diritto alla pensione pro quota della Cassa sono i familiari superstiti (vedi par. Prestazioni ai superstiti). La pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso.

L'attribuzione della prestazione in regime di cumulo è riconosciuta dalla Cassa, dopo aver accertato la regolarità della posizione e l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'esercizio della professione di Dottore Commercialista.

L'importo della pensione in regime di cumulo è determinato ai sensi dell'art. 37 bis del Regolamento Unitario. Il trattamento pro quota della Cassa per le prestazioni liquidate in regime di cumulo è determinato con il metodo contributivo, senza adeguamento ad alcun trattamento minimo. Qualora il dottore commercialista sia in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi presso la Cassa utili alla maturazione del diritto a pensione autonoma presso la Cassa medesima, il relativo trattamento pro quota di pensione è determinato con il metodo misto (reddituale fino al 2003 e contributivo dal 2004), senza adeguamento ad alcun trattamento minimo.

Il pagamento delle pensioni in cumulo è effettuato sempre dall'INPS, anche nei casi in cui non sia interessato alla liquidazione di alcuna quota propria.

La domanda di pensione in regime di cumulo deve essere presentata all'Ente che gestisce l'ultima forma assicurativa in cui il richiedente è iscritto ovvero è stato iscritto.

Se al momento della domanda il richiedente dovesse essere iscritto a più gestioni, ha la facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda, che, nel caso di pensione indiretta o di inabilità, risulterà quella di riferimento per la verifica del diritto alla prestazione richiesta.

Tutte le prestazioni dirette in regime di cumulo sono reversibili e la relativa domanda deve essere presentata all'Inps.

Per conoscere l'importo presunto lordo della pensione di competenza della Cassa spettante alla decorrenza di legge è disponibile all'interno dei Servizi online del sito www.cnpadc.it il servizio "PES" (Simulazione pensione).

La richiesta di pensione in regime di cumulo si effettua esclusivamente online utilizzando il servizio "DPE" (domanda di pensione) disponibile tra i Servizi online del sito www.cnpadc.it.

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 25 Trattamenti pensionistici – Art. 38 Supplemento di pensione
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Art. 1, comma 195 (vedi pag. 200)

Supplemento di pensione

A decorrere dal 1° gennaio 2026 il supplemento di pensione è riconosciuto ai professionisti che maturano 3 annualità contributive successive a quelle utilizzate per la determinazione della pensione di vecchiaia, vecchiaia anticipata, unica contributiva, di anzianità o vecchiaia in totalizzazione e di vecchiaia o anticipata in regime di cumulo.

Il supplemento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione di ciascun triennio. Ad esempio, con decorrenza della pensione dal 01/05/2026, le annualità utilizzate per il calcolo del supplemento sono il 2026, il 2027 e il 2028 e il supplemento decorre dal 01/01/2029.

In caso di cessazione dall'iscrizione prima del completamento del triennio è riconosciuto un supplemento determinato in funzione della frazione di triennio, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della cancellazione.

L'importo del supplemento è determinato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Unitario. Il supplemento è liquidato d'ufficio, senza necessità di presentare domanda.

Disposizione transitoria

Con decorrenza 01/01/2026 sono liquidati i supplementi quinquennali maturati al 31/12/2025 e i supplementi a favore dei titolari di pensione che, successivamente al riconoscimento della prestazione o dell'ultimo supplemento, hanno maturato al 31/12/2025 almeno un triennio di anzianità contributiva.

I pensionati con decorrenza dal 2022 che hanno perso i requisiti di iscrizione entro il 31/12/2025 possono chiedere la restituzione dei contributi soggettivi versati, entro il termine di prescrizione decennale.

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 25 Trattamenti pensionistici – Art. 26 Metodo di calcolo – Art. 38 Supplemento di pensione

Pensione di invalidità

La pensione di invalidità è corrisposta, su domanda, agli iscritti alla Cassa la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione (o per aggravamento di malattia o infortunio antecedenti l'iscrizione in un periodo successivo alla stessa), a meno di 1/3 in modo continuativo e che abbiano maturato i seguenti requisiti:

Riduzione esercizio della professione	Anzianità contributiva in caso di malattia	Anzianità contributiva in caso di infortunio
A meno di 1/3 (≥ 66,67%)	10 anni ridotti a 5 se l'iscrizione alla Cassa è avvenuta anteriormente al 36° anno di età anagrafica	5 anni o la sola presentazione della domanda di iscrizione in data anteriore al compimento del 36° anno di età e all'infortunio

Tab. n. 13: requisiti pensione di invalidità

La pensione di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, salvo che l'insorgenza della patologia in misura normativamente rilevante non sia refertata in data successiva all'inoltro della domanda stessa. In quest'ultimo caso la pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo all'insorgenza della patologia risultante dal referto. Prima dell'attribuzione della pensione di invalidità la Cassa verifica la regolarità della posizione del professionista e l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'esercizio della professione di Dottore Commercialista.

Agli appartenenti alle categorie indicate dalla legge 24/05/1970, n. 336 e successive modificazioni (ex combattente, mutilato o invalido di guerra, vedova di guerra, profugo, orfano di guerra o di caduti per fatto di guerra, deportato, perseguitato politico o razziale), la Cassa riconosce, su richiesta, la maggiorazione prevista dall'art. 6 della legge 140 del 15/04/1985.

Il riconoscimento della pensione di invalidità consente la prosecuzione dell'esercizio professionale e, al raggiungimento dei requisiti anagrafico-contributivi necessari per la pensione di vecchiaia, vecchiaia anticipata e della pensione unica contributiva, il professionista può chiedere la liquidazione di queste ultime in sostituzione della pensione di invalidità. In caso di mancato raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia, di vecchiaia anticipata o della pensione unica contributiva, la contribuzione soggettiva versata dopo il pensionamento di invalidità dà luogo alla riliquidazione di quest'ultima con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cancellazione dalla Cassa.

La pensione di invalidità è reversibile (vedi par. Prestazioni ai superstiti).

Revisione

Se all'atto dell'attribuzione della pensione di invalidità il referto medico prevede la "re-visionabilità" dello stato invalidante, il professionista sarà sottoposto, ogni tre anni, ad ulteriori visite mediche per verificare la permanenza dell'invalidità.

La pensione diviene definitiva se lo stato invalidante è confermato per due volte con-secutivamente.

Qualora invece il referto medico attesti che la capacità lavorativa non è più ridotta a meno di un terzo, la Cassa procede alla revoca della pensione con effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello della visita medica.

La richiesta di pensione si effettua esclusivamente online utilizzando il servizio "DPE" (domanda di pensione) disponibile tra i Servizi online del sito www.cnpadc.it.

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 25 Trattamenti pensionistici – Art. 35 Pensione di invalidità – Art. 36 Modalità di accertamento dello stato invalidante e inabilitante – Art. 39 Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti

Pensione di inabilità

La pensione di inabilità è corrisposta, su domanda, agli iscritti alla Cassa la cui capacità all'esercizio della professione sia esclusa in modo permanente e totale, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione (o per aggravamento di malattia o infortunio, antecedenti l'iscrizione in un periodo successivo alla stessa) e che abbiano maturato i seguenti requisiti:

Riduzione esercizio della professione	Anzianità contributiva in caso di malattia	Anzianità contributiva in caso di infortunio
totale e permanente (100%)	10 anni oppure la sola iscrizione se continuativa ed effettuata in data anteriore al compimento del 36° anno di età anagrafica	sola iscrizione

Tab. n. 14: requisiti pensione di inabilità

La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, salvo che l'insorgenza della patologia in misura normativamente rilevante non sia refertata in data successiva all'inoltro della domanda stessa. In quest'ultimo caso la pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo all'insorgenza della patologia risultante dal referto.

Prima dell'attribuzione della pensione di inabilità la Cassa verifica la regolarità della posizione del professionista e l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'esercizio della professione di Dottore Commercialista.

Agli appartenenti alle categorie indicate dalla legge 24/05/1970, n. 336 e successive modificazioni (ex combattente, mutilato o invalido di guerra, vedova di guerra, profugo, orfano di guerra o di caduti per fatto di guerra, deportato, perseguitato politico o razziale), la Cassa riconosce, su richiesta, la maggiorazione prevista dall'art. 6 della legge 140 del 15/04/1985.

L'attribuzione della pensione di inabilità non consente la prosecuzione dell'esercizio professionale. Il professionista dovrà provvedere alla cancellazione dall'Albo professionale entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di concessione della pensione di inabilità, pena la revoca della deliberazione concessiva della pensione.

La pensione di inabilità è reversibile (vedi par. Prestazioni ai superstiti).

Revisione

I titolari di pensione di inabilità possono essere sottoposti a una visita medica, entro dieci anni dalla concessione della pensione, per la verifica della permanenza dello stato inabilitante.

Qualora venga refertato che la capacità lavorativa non sia più esclusa, la Cassa procede alla revoca della pensione con decorrenza 1° giorno del mese successivo a quello della visita medica. Nel caso in cui sia accertato il recupero di parte della validità dell'assicurato entro i limiti previsti per la pensione di invalidità verrà riconosciuto detto trattamento pensionistico con decorrenza dal mese successivo a quello della visita medica.

La richiesta di pensione si effettua esclusivamente online utilizzando il servizio "DPE" (domanda di pensione) disponibile tra i Servizi online del sito www.cnpadc.it.

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 25 Trattamenti pensionistici – Art. 34 Pensione di inabilità – Art. 36 Modalità di accertamento dello stato invalidante e inabilitante – Art. 39 Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti

Prestazioni ai superstiti

In caso di decesso del professionista, la Cassa, in base alla posizione assicurativa del de cuius, riconosce ai superstiti e/o eredi le prestazioni di seguito indicate.

A. Se il professionista era iscritto ma non titolare di pensione erogata dalla Cassa, ai seguenti soggetti:

1. coniuge o unito civilmente, finché mantiene lo stato vedovile, anche se
   a) separato legalmente;
   b) separato legalmente con addebito purché titolare di assegno alimentare;
   c) divorziato o con unione civile sciolta, purché titolare di assegno divorzile.
2. figli minorenni. Sono equiparati ai figli minorenni:
   a) i figli fino al compimento del 21° anno studenti di scuole medie e professionali a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito;
   b) i figli fino al compimento del 26° anno studenti a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito che frequentano corsi di studio universitari, entro il limite di durata legale del corso di studio, o corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione attivati dalle università successivi al conseguimento della laurea;
   c) i nipoti minori o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, orfani e viventi a carico dell'ascendente al momento del decesso e di cui l'ascendente è stato nominato tutore;
3. figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro ed a carico del dante causa alla data della morte;

viene riconosciuta la pensione indiretta, in presenza dei seguenti requisiti:

Anzianità contributiva dell'iscritto prevista se il decesso è avvenuto <u>per malattia</u>	Anzianità contributiva dell'iscritto prevista se il decesso è avvenuto <u>per infortunio</u>
– 10 anni per gli iscritti ante 2004; – 5 anni per gli iscritti dal 2004; – la sola iscrizione alla Cassa se è avvenuta anteriormente ai 36 anni di età anagrafica	la sola presentazione della domanda di iscrizione, se effettuata prima del decesso

Tab. n. 15: requisiti pensione indiretta

Le percentuali del trattamento diretto spettanti agli aventi titolo sono le seguenti:

- 60% al coniuge o all'unito civilmente;
- 20% ad ogni figlio. In caso di due o più figli viene ripartito il 40% in parti uguali.

In assenza del coniuge o dell'unito civilmente:

- 60% in caso di un solo figlio;
- 80% in caso di due figli suddiviso in parti uguali;
- 100% in caso di tre o più figli suddiviso in parti uguali.

L'importo totale della pensione indiretta non può superare il 100% della pensione diretta.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso.

Prima dell'attribuzione della pensione indiretta la Cassa verifica la regolarità della posizione del professionista deceduto e l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'esercizio della professione di Dottore Commercialista.

Nel caso in cui l'anzianità di iscrizione e contribuzione non dia titolo al riconoscimento della pensione indiretta, o comunque non vi siano soggetti destinatari di tale trattamento pensionistico, i contributi soggettivi versati possono essere, su domanda, oggetto di restituzione (vedi par. Restituzione dei contributi soggettivi).

B. Se il professionista era titolare di pensione diretta erogata dalla Cassa, ai seguenti soggetti:

1. coniuge o unito civilmente, finché mantiene lo stato vedovile, anche se
   a) separato legalmente;
   b) separato legalmente con addebito purché titolare di assegno alimentare;
   c) divorziato o con unione civile sciolta, purché titolare di assegno divorzile.
2. figli minorenni. Sono equiparati ai figli minorenni:
   a) i figli fino al compimento del 21° anno studenti di scuole medie e professionali a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito;
   b) i figli fino al compimento del 26° anno studenti a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito che frequentano corsi di studio universitari, entro il limite di durata legale del corso di studio, o corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione attivati dalle università successivi al conseguimento della laurea;
   c) i nipoti minori o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, orfani e viventi a carico dell'ascendente al momento del decesso e di cui l'ascendente è stato nominato tutore;
3. figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro ed a carico del dante causa alla data della morte;

viene riconosciuta la pensione di reversibilità.

Per la determinazione dell'importo della pensione di reversibilità le percentuali da applicare al trattamento in pagamento al de cuius sono le stesse della pensione indiretta.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso.

Qualora il de cuius sia deceduto prima di maturare un triennio di contribuzione successivo alla pensione diretta o all'ultimo supplemento, agli aventi titolo spetta un supplemento determinato in funzione della frazione di triennio, nella misura delle quote reversibili, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso. Se il de cuius aveva già maturato il diritto al supplemento ma è deceduto prima della relativa erogazione, la quota maturata al 31 dicembre dell'anno precedente il decesso è riconosciuta agli aventi titolo dal primo giorno del mese successivo al decesso. In assenza di aventi titolo alla pensione di reversibilità, la contribuzione soggettiva non utilizzata per il calcolo della pensione viene restituita, su domanda, agli eredi (vedi capitolo "Rapporto Contributivo" – par. Restituzione dei contributi soggettivi).

C. Se il professionista era titolare di pensione di invalidità erogata dalla Cassa con versamento del contributo soggettivo successivamente al riconoscimento della pensione, ai seguenti soggetti:

1. coniuge o unito civilmente, finché mantiene lo stato vedovile, anche se
   a) separato legalmente;
   b) separato legalmente con addebito purché titolare di assegno alimentare;
   c) divorziato o con unione civile sciolta, purché titolare di assegno divorzile.
2. figli minorenni. Sono equiparati ai figli minorenni:
   a) i figli fino al compimento del 21° anno studenti di scuole medie e professionali a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito;
   b) i figli fino al compimento del 26° anno studenti a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito che frequentano corsi di studio universitari, entro il limite di durata legale del corso di studio, o corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione attivati dalle università successivi al conseguimento della laurea;
   c) i nipoti minori o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, orfani e viventi a carico dell'ascendente al momento del decesso e di cui l'ascendente è stato nominato tutore;
3. figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro ed a carico del dante causa alla data della morte, viene riconosciuta:
   - la pensione indiretta, calcolata sull'intero periodo di iscrizione alla Cassa del de cuius fino all'anno del decesso. Qualora l'importo di pensione di reversibilità di invalidità risultasse superiore all'importo di pensione indiretta quest'ultima viene adeguata al maggiore importo;
   - in assenza degli aventi titolo, gli eredi possono, su domanda, ottenere il rimborso della contribuzione soggettiva versata dal de cuius successivamente alla decorrenza della pensione di invalidità (vedi capitolo Rapporto Contributivo – par. Restituzione dei contributi soggettivi).

D. Se il professionista era cancellato dalla Cassa senza aver richiesto la restituzione dei contributi soggettivi, i seguenti soggetti:

1. coniuge o unito civilmente, finché mantiene lo stato vedovile, anche se
   a) separato legalmente;
   b) separato legalmente con addebito purché titolare di assegno alimentare;
   c) divorziato o con unione civile sciolta, purché titolare di assegno divorzile.
2. figli minorenni. Sono equiparati ai figli minorenni:
   a) i figli fino al compimento del 21° anno studenti di scuole medie e professionali a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito;
   b) i figli fino al compimento del 26° anno studenti a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito che frequentano corsi di studio universitari, entro il limite di durata legale del corso di studio, o corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione attivati dalle università successivi al conseguimento della laurea;
   c) i nipoti minori o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, orfani e viventi a carico dell'ascendente al momento del decesso e di cui l'ascendente è stato nominato tutore;
3. figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro ed a carico del dante causa alla data della morte;

in presenza, da parte del de cuius, di uno dei seguenti requisiti:

- iscritto Cassa prima del 2004 e cancellato con almeno venticinque anni di anzianità contributiva;
- iscritto Cassa dal 2004 e cancellato con almeno cinque anni di anzianità contributiva;

hanno diritto, su domanda, alla pensione indiretta.

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 12 Restituzione dei contributi – Art. 25 Trattamenti pensionistici – Art. 40 Norme comuni alla pensione indiretta e alla pensione di reversibilità – Art. 41 Pensione indiretta – Art. 42 Pensione di reversibilità

Metodo di calcolo delle prestazioni pensionistiche

Le pensioni erogate dalla Cassa sono calcolate con il metodo retributivo per le annualità maturate sino al 31/12/2003 (ossia calcolate con riferimento alla media dei redditi dichiarati) e con il metodo contributivo per le annualità maturate dal 1/1/2004 (ossia calcolata con riferimento alla contribuzione dovuta e versata, capitalizzata di anno in anno fino a quello antecedente la decorrenza del trattamento pensionistico).

Per coloro che vantano un'anzianità contributiva totale utile ai fini pensionistici collocata temporalmente ante e post 2004, l'importo di pensione sarà dato dalla somma delle quote di pensione retributiva e contributiva.

Valorizzazione del montante contributivo: incremento dell'aliquota di computo rispetto all'aliquota di finanziamento

Dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2022, viene riconosciuto sul montante contributivo un importo superiore a quello effettivamente dovuto e versato, per effetto dell'aumento dell'aliquota di computo (cioè la percentuale del reddito riconosciuta ai fini del montante) rispetto a quella di finanziamento (cioè la percentuale del reddito effettivamente versata) nei termini indicati nella tabella n. 16.

A	B	C	D	E
Aliquota contribuzione soggettiva dovuta e versata	Plus % riconosciuto	Coefficiente di equità intergenerazionale	Maggiorazione	Aliquota di computo
≥ 17%	4,0%	$1 - \frac{A_R}{A_T}$	(B*C)	A+D
≥ 16% e < 17%	3,8%			
≥ 15% e < 16%	3,6%			
≥ 14% e < 15%	3,4%			
≥ 13% e < 14%	3,2%			
≥ 12% e < 13%	3,0%			
≥ 11% e < 12%	3,0%			

Tab. n. 16: meccanismo di valorizzazione del montante contributivo – aliquota di computo

A_R = anzianità assicurativa reddituale complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa);
A_T = anzianità assicurativa complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa).

Dal 1 gennaio 2023 l'aliquota di computo è incrementata rispetto a quella di finanziamento nei termini indicati nella tabella n. 17.

A	B	C	D	E
Aliquota contribuzione soggettiva dovuta e versata	Plus % riconosciuto	Coefficiente di equità intergenerazionale	Maggiorazione	Aliquota di computo
≥ 22%	5,0%	$1 - \frac{A_R}{A_T}$	(B*C)	A+D
≥ 21% e < 22%	4,8%			
≥ 20% e < 21%	4,6%			
≥ 19% e < 20%	4,4%			
≥ 18% e < 19%	4,2%			
≥ 17% e < 18%	4,0%			
≥ 16% e < 17%	3,8%			
≥ 15% e < 16%	3,6%			
≥ 14% e < 15%	3,4%			
≥ 13% e < 14%	3,2%			
≥ 12% e < 13%	3,0%			

Tab. n. 17: meccanismo di valorizzazione del montante contributivo – aliquota di computo

A_R = anzianità assicurativa reddituale complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa);
A_T = anzianità assicurativa complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa).

Questa tecnicalità è subordinata alla sussistenza della sostenibilità del sistema nel lungo periodo.

La maggiorazione sul montante contributivo di cui alla colonna D verrà riconosciuta nell'anno in cui risulterà completato il versamento della contribuzione soggettiva. L'aliquota di computo di cui alla colonna E sarà applicata fino ad un limite massimo coincidente con il reddito professionale netto massimo (vedi capitolo "Rapporto Contributivo"- par. Contributo soggettivo). Nel caso in cui sia dovuta e versata una contribuzione soggettiva pari o superiore a quella minima o nel caso di adeguamento al minimo, facoltà riconosciuta al c.d. "Iscritto agevolato" (vedi capitolo "Rapporto Contributivo"- par. Contributo soggettivo), l'ammontare del maggior contributo da riconoscere sul montante individuale a cui applicare il coefficiente di cui alla colonna C non può essere inferiore al 25% del con-

tributo soggettivo minimo. La maggiorazione sul montante contributivo ha valenza esclusivamente ai fini pensionistici, mentre in caso di restituzione della contribuzione a seguito di cancellazione sarà riconosciuto quanto effettivamente versato, maggiorato dei relativi interessi (vedi capitolo "Rapporto Contributivo"- par. Restituzione dei contributi soggettivi).

Valorizzazione del montante contributivo: retrocessione di quota parte dell'integrativo sul montante contributivo individuale

Per gli anni dal 2013 al 2022 è previsto un meccanismo di retrocessione di quota parte del contributo integrativo sul montante individuale degli iscritti di cui alla tabella n. 18.

A	B	C
Contributo integrativo da riconoscere sul montante contributivo individuale (% Volume di affari ai fini IVA effettivo)	Coefficiente di equità intergenerazionale	Ammontare riconosciuto
1%	$1 - \frac{A_R}{A_T}$	(A*B)

Tab. n. 18: meccanismo di valorizzazione del montante contributivo – retrocessione di quota parte del contributo integrativo sul montante individuale

A_R = anzianità assicurativa reddituale complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa);
A_T = anzianità assicurativa complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa).

Per gli anni dal 2023 al 2032 è previsto un meccanismo di retrocessione di quota parte del contributo integrativo sul montante individuale degli iscritti di cui alla tabella n. 19.

A	B	C
Contributo integrativo da riconoscere sul montante contributivo individuale (% Volume di affari ai fini IVA effettivo - art.9)	Coefficiente di equità intergenerazionale	Ammontare riconosciuto
1,5%	$1 - \frac{A_R}{A_T}$	(A*B)

Tab. n. 19: meccanismo di valorizzazione del montante contributivo – retrocessione di quota parte del contributo integrativo sul montante individuale

A_R = anzianità assicurativa reddituale complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa);
A_T = anzianità assicurativa complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa).

La percentuale di cui alla colonna A deve essere applicata sul volume di affari IVA effettivamente prodotto e dichiarato alla Cassa. La maggiorazione sul montante contributivo di cui alla colonna C verrà riconosciuta nell'anno in cui risulterà completato il versamento della contribuzione soggettiva ed integrativa.

Nel caso in cui sia dovuta e versata la sola contribuzione integrativa minima (vedi capitolo "Rapporto Contributivo"- par. Contributo integrativo), l'ammontare della contribuzione da riconoscere sul montante individuale a cui applicare il coefficiente di cui alla colonna B è pari al 25% per il periodo 2013-2022 e al 37,5% per il periodo 2023-2032, del contributo integrativo minimo.

Questa tecnicalità è subordinata alla sussistenza della sostenibilità del sistema nel lungo periodo.

Per conoscere l'importo presunto lordo di pensione spettante alla decorrenza di legge è disponibile all'interno dei Servizi online del sito www.cnpadc.it il servizio "PES" (Simulazione pensione).

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 26 Metodo di calcolo

Liquidazione dei trattamenti pensionistici

Il pagamento delle pensioni

Le pensioni annue a carico della Cassa vengono erogate in tredici mensilità, di pari importo, con arrotondamento all'euro superiore e con cadenza mensile.

La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

La rivalutazione delle pensioni

Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati a far tempo dal 1° gennaio di ogni anno, in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai calcolato dall'ISTAT.

La variazione percentuale dell'indice è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo ed il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni, con il valore medio dell'indice di base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.

Gli scaglioni e le percentuali di perequazione sono i seguenti:

Importo lordo annuo del trattamento pensionistico	Percentuale di applicazione del tasso di rivalutazione ISTAT	Valori 2026 (tasso di rivalutazione ISTAT pari al 1,2%)
fino a € 37.511,41	100%	1,2%
da € 37.551,42 a € 62.519,01	90%	1,08%
oltre € 62.519,01	75%	0,9%

Tab. n. 21: perequazione del trattamento pensionistico

Cessione del quinto della pensione

I pensionati della Cassa possono richiedere, attraverso società finanziarie, l'erogazione di prestiti che restituiscono mensilmente a mezzo cessione di una parte della pensione per un determinato periodo.

La Cassa predispone, per il pensionato che ha richiesto la quantificazione della quota cedibile della pensione, una comunicazione contenente l'importo mensile cedibile per la restituzione del finanziamento.

Con questa comunicazione il pensionato si reca presso la società finanziaria e richiede il finanziamento.

Ricevuta la richiesta di benestare da parte della società finanziaria, la Cassa opera un controllo di merito della posizione del pensionato e rilascia il consenso alla cessione del quinto della pensione.

Dal mese indicato nel contratto si procede, per tutta la durata del prestito, con l'effettuazione della trattenuta e con il contestuale versamento alla società finanziaria, senza possibilità di interruzione (salvo decesso del pensionato o cessazione del diritto al trattamento pensionistico se precedente) della quota mensile ceduta.

La Cassa ha attivato con Banca della Nuova Terra una convenzione riservata ai propri pensionati e pensionandi, relativa alla concessione di finanziamenti, rimborsabili mediante la cessione del quinto, finalizzati anche al pagamento dei debiti contributivi.

Informazioni dettagliate sulla convenzione sono disponibili sul sito www.cnpadc.it nella sezione "La Cassa per me" Convenzioni.

Dall'anno 2013, per i pensionati della Cassa è disponibile la CU all'interno dei Servizi online del sito www.cnpadc.it nella sezione "Documenti".

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 27 Rivalutazione delle prestazioni pensionistiche – Art. 28 Pagamento delle prestazioni pensionistiche

Prescrizione dei trattamenti pensionistici

Il diritto a pensione è imprescrittibile.

I singoli ratei di pensione si prescrivono:

- con il decorso di dieci anni dalla data di insorgenza del diritto, se non sono mai stati liquidati;
- con il decorso di cinque anni dalla data di scadenza delle singole rate, se queste ultime sono state liquidate, cioè messe a disposizione del creditore che non le ha riscosse.

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 30 Prescrizione ratei di pensione

CAPITOLO 4 PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Indennità di maternità

L'indennità di maternità è riconosciuta in caso di gravidanza per un periodo di cinque mesi (due mesi antecedenti il parto e tre mesi successivi). La medesima tutela è inoltre estesa ai casi di adozione o affidamento, o in caso di interruzione di gravidanza.

In caso di parto, adozione o affidamento

a. Destinatari:

Dottoresse Commercialiste che risultino in possesso della P. Iva e dell'iscrizione all'Albo professionale nel periodo indennizzabile e che abbiano presentato la domanda di iscrizione alla Cassa. Nell'ipotesi in cui i requisiti richiesti siano presenti per un periodo inferiore a quello indennizzabile l'indennità verrà riconosciuta in misura frazionata e proporzionata ai giorni di presenza degli stessi.

Dottore Commercialista padre del bambino per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o infermità grave della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Il diritto all'indennità di maternità è escluso qualora sussista il medesimo diritto in capo ad altro ente di previdenza.

b. Quando spetta:

- in caso di parto;
- in caso di adozione, a condizione che il figlio adottivo non abbia superato i 18 anni di età;
- in caso di affidamento preadottivo o temporaneo.

Come si calcola

Viene calcolata in base al reddito effettivo (professionale) dalla avente diritto nel secondo anno precedente a quello dell'evento, ed è pari ai cinque dodicesimi dell'80% di tale reddito. Per esempio: se l'evento avviene nell'anno 2026 e il reddito effettivo è pari ad Euro 35.600,00 - riferito al periodo d'imposta 2024 - l'indennità ammonterà ad Euro 11.866,67 (Euro 35.600,00 × 80% = Euro 28.480,00 : 12 × 5 = Euro 11.866,67). In ogni caso, l'importo dell'indennità di maternità non può essere inferiore a € 5.961,28 o superiore a € 29.806,40.

In attuazione di quanto previsto al comma 239 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, esclusivamente per gli eventi nascita e adozione o affido intervenuti a decorrere dal mese di ottobre 2021, sono riconosciute ulteriori tre mensilità, a seguire dalla fine del periodo di maternità, purché il reddito effettivo complessivo nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità sia inferiore a Euro 9.485,00 (valore per l'anno 2026). L'indennità di maternità riconosciuta per le ulteriori tre mensilità non può essere inferiore ai 3/5 dell'importo minimo su indicato.

Dal 13/08/2022, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, sono indennizzabili anche i periodi antecedenti i due mesi prima del parto per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, certificati a seguito di accertamento medico eseguito dalla ASL.

Quando e come richiederla:

L'indennità di maternità, in quanto sostitutiva del reddito professionale (art. 6, DPR n. 917/86), è sottoposta al medesimo regime fiscale. La domanda di indennità di maternità deve essere presentata a partire dal sesto mese di gravidanza e comunque entro il termine perentorio di 180 gg. dalla data del parto corredata dei certificati previsti.

In caso di interruzione di gravidanza

Il diritto all'indennità opera anche in caso di interruzione di gravidanza. A seconda del periodo in cui avviene l'interruzione di gravidanza – entro i primi sessanta giorni di gravidanza, tra il terzo ed il sesto mese di gravidanza oppure successivamente al sesto mese di gravidanza – l'indennità è riconosciuta con importi e modalità diverse.

a. Destinatari:

Dottoresse Commercialiste che risultino in possesso della P.Iva e dell'iscrizione all'Albo professionale nel periodo indennizzabile e che abbiano presentato la domanda di iscrizione alla Cassa.

b. Quando spetta:

1. in caso di interruzione di gravidanza intervenuta entro i primi sessanta giorni di gravidanza;
2. in caso di interruzione di gravidanza tra il terzo e il sesto mese, cioè dal 61° giorno di gravidanza fino al termine del 6° mese;
3. in caso di interruzione della gravidanza successivamente al sesto mese, cioè dall'inizio del settimo mese fino al termine della gravidanza.

Nei casi di cui al punto 2 e 3 l'indennità è esclusa per le Dottoresse Commercialiste alle quali è riconosciuto il diritto alla medesima tutela presso altro ente di previdenza.

Come si calcola

L'importo da corrispondere è commisurato tenendo conto del momento in cui la gravidanza si è interrotta.

1. Interruzione di gravidanza intervenuta entro i primi sessanta giorni: in tal caso, spetta un contributo fisso, indipendente dal reddito dichiarato. Tale contributo è pari ad 1/5 dell'importo minimo dell'indennità di maternità previsto per l'anno in cui è avvenuta l'interruzione di gravidanza. Esempio: interruzione di gravidanza verificatasi nel 2026, il contributo spettante è pari a Euro 1.209,10 (Euro 6.045,52/ 5).
2. Interruzione di gravidanza tra il terzo e il sesto mese: in tal caso spetta un contributo pari all'80% di 1/12 del reddito professionale quale risulta dalla dichiarazione effettuata nell'anno precedente l'interruzione. Esempio: interruzione di gravidanza verificatasi nel 2026, con reddito professionale dichiarato nell'anno 2025, periodo d'imposta 2024, pari a Euro 50.000,00, indennità spettante pari a Euro 3.333,34 (Euro 50.000,00 × 80% / 12). In ogni caso, l'indennità riconosciuta non può essere per l'anno 2026 (importo minimo assicurato), inferiore ad Euro 1.209,10 né superiore ad Euro 6.045,52 (importo massimo coperto).
3. Interruzione di gravidanza successivamente al sesto mese: in tal caso spetta un contributo pari all'indennità di maternità: 5/12 dell'80% quale risulta dalla dichiarazione effettuata nell'anno precedente l'interruzione. Esempio: interruzione di gravidanza verificatasi nel 2026 con reddito professionale dichiarato nell'anno 2025, periodo d'imposta 2024, pari a Euro 50.000,00, indennità spettante pari a Euro 16.666,67.

Tale istituto, in quanto sostitutivo del reddito professionale (art. 6, D.P.R. n. 917/86), è sottoposto al medesimo regime fiscale. In caso di interruzione di gravidanza, per quanto riguarda il punto 1 la domanda deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di un anno dalla data dell'evento; in caso di interruzione della gravidanza di cui ai punti 2 e 3 la domanda deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di 180 gg. dalla data dell'evento.

La richiesta di indennità di maternità, incluso l'interruzione di gravidanza e l'affido, si effettua esclusivamente online utilizzando il servizio "DIM" (domanda di indennità di maternità) disponibile per le Dottoresse Commercialiste tra i Servizi online del sito www.cnpadc.it.

Il Dottore Commercialista padre del bambino, in caso di affidamento esclusivo al padre o in caso di morte/grave infermità della madre libera professionista ovvero di abbandono, potrà inoltrare richiesta di indennità di maternità a: servizio.supporto@pec.cnpadc.it a cui seguirà apposita comunicazione da parte della Cassa.

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 43 Erogazioni a titolo assistenziale – Art. 44 Indennità di maternità – Art. 46 Contributo per interruzione di gravidanza
- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – artt. 26, 70, 71, 72, 73 (vedi pag. 176)

Contributo complementare all'indennità di maternità

È un contributo riconosciuto in caso di gravidanza, adozione o affidamento alle Dottoresse Commercialiste in possesso della partita Iva e dell'iscrizione all'Albo professionale nel periodo indennizzabile iscritte alla Cassa o che hanno presentato la domanda di iscrizione, che hanno diritto all'indennità di maternità presso un altro Ente di previdenza obbligatoria.

Come si calcola

L'importo da corrispondere è pari alla differenza tra:

- l'importo calcolato ai sensi dell'art.70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 e
- la somma dell'importo calcolato ai sensi del Capo III, X e XI del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e della retribuzione del lavoro per i riposi giornalieri di cui all'art. 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

In ogni caso la somma del contributo complementare all'indennità di maternità e dell'indennità di maternità liquidata dall'altro Ente di previdenza obbligatoria non può essere inferiore a € 6.045,52 o superiore a € 30.227,60.

Il contributo complementare all'indennità di maternità, in quanto sostitutivo del reddito professionale (art. 6, DPR n. 917/86), è sottoposto al medesimo regime fiscale.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di 2 anni dalla data dell'evento.

La richiesta di contributo complementare all'indennità di maternità si effettua esclusivamente online utilizzando il servizio "DCM" (domanda di contributo complementare all'indennità di maternità) disponibile per le Dottoresse Commercialiste tra i Servizi online del sito www.cnpadc.it.

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 43 Erogazioni a titolo assistenziale - Art. 44 bis Contributo complementare all'indennità di maternità

Contributo a sostegno della maternità

È un ulteriore contributo a sostegno della maternità per gli eventi disciplinati dagli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che la Cassa eroga a coloro a cui riconosce:

- l'indennità di maternità di cui all'art. 44;
- il contributo complementare all'indennità di maternità di cui all'art. 44 bis.

Come si calcola

L'importo da corrispondere è pari a 1/12 dell'80% del reddito effettivo netto professionale nell'anno precedente a quello dell'evento con un minimo garantito di Euro 2.100,00 (eventi 2026). La somma del contributo a sostegno della maternità e dell'importo calcolato ai sensi dell'art.70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 non può comunque eccedere il limite massimo previsto dallo stesso articolo 70 (Es. anno 2026 Euro 30.227,60).

Al momento della liquidazione del contributo viene applicata una ritenuta d'acconto del 20%, salvo che non si benefici di un regime fiscale agevolato.

Per il riconoscimento del diritto al contributo a sostegno della maternità non occorre presentare alcuna domanda. La Cassa, a seguito del riconoscimento dell'indennità di maternità o del contributo complementare all'indennità di maternità, provvede d'ufficio alla definizione dello stesso.

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 43 Erogazioni a titolo assistenziale - Art. 45 Contributo a sostegno della maternità
- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – artt. 70, 72 (vedi pag. 176)

Contributo a sostegno della genitorialità

È un contributo a sostegno della genitorialità riconosciuto agli iscritti in caso di:

- nascita di ogni figlio/a;
- adozione o affidamento preadottivo o temporaneo di ogni minore;

che non abbiano titolo a percepire un'altra indennità a copertura dei periodi di maternità obbligatoria di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151.

Come si calcola

Il contributo è pari al 5% del reddito effettivo professionale nell'anno precedente a quello dell'evento. In ogni caso l'importo del contributo non può essere inferiore a Euro 1.130,00 o superiore a Euro 2.255,00 (eventi 2026).

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di 180 gg dalla data dell'evento. Può essere presentata una sola domanda anche laddove entrambi i genitori abbiano titolo a presentare l'istanza.

La richiesta di contributo a sostegno della genitorialità si effettua esclusivamente online utilizzando il servizio "DCP" (domanda di contributo per il sostegno della genitorialità) disponibile tra i Servizi online del sito www.cnpadc.it.

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 46 bis Contributo a sostegno della genitorialità

Interventi economici aventi particolare incidenza sul bilancio familiare

È una prestazione erogata dalla Cassa all'iscritto (o ai suoi familiari) per stato di bisogno a seguito del verificarsi di eventi con particolare incidenza sul bilancio familiare.

a. Destinatari:

- iscritto alla Cassa;
- pensionato Cassa;
- coniuge o unito civilmente, parenti in linea retta di 1° grado, conviventi ed a carico degli iscritti o dei pensionati della Cassa.

A seguito di eventi particolarmente gravosi, possono presentare richiesta anche i Dottori Commercialisti che si sono avvalsi della facoltà di esonero (vedi capitolo "Rapporto Anagrafico"- par. Esonero) tenuti al versamento della sola contribuzione integrativa ovvero che abbiano contribuito a tale titolo prima della cessazione dell'attività di Dottore Commercialista o della cancellazione dall'Albo dovute ad inabilità assoluta. Possono, altresì, beneficiare del trattamento assistenziale i familiari legati da vincoli di coniugio, di unione civile e di parentela in linea retta di 1° grado, conviventi ed a carico.

Tipo d'intervento

Gli eventi che trovano tutela sono:

a) eventi straordinari dovuti a caso fortuito o forza maggiore con rilevante incidenza sul bilancio familiare che espongano il richiedente a spese non ordinariamente sostenibili;

b) interruzione per almeno 2 mesi, dell'attività professionale per malattia o infortunio;

c) decesso dell'iscritto o pensionato che abbia procurato gravi difficoltà finanziarie al coniuge o all'unito civilmente superstite e figli minori o maggiori inabili.

Per particolari fattispecie non rientranti nelle casistiche sopra descritte, il Consiglio di Amministrazione può ugualmente disporre un intervento economico ritenuto adeguato al singolo caso. Per richiedere il contributo economico la somma dei redditi effettivi dei componenti il nucleo familiare del richiedente non deve superare il limite di reddito fissato dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno come evidenziato nella seguente tabella:

Anno domanda	Unico componente	Due componenti	Tre componenti	Quattro componenti	Cinque componenti	Sei componenti	Sette o più componenti
2026	€ 42.8000	€ 55.550	€ 64.150	€ 70.400	€ 75.650	€ 79.3000	€ 81.400

Tab. n. 22: limiti di reddito per gli interventi economici

Se nel nucleo familiare del richiedente sono presenti uno o più figli portatori di handicap i limiti di reddito sono quelli stabiliti per il riconoscimento del "contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti".

La domanda deve essere presentata entro 2 anni dalla data dell'evento (salvo gravi impedimenti documentati).

Come si calcola

Il Consiglio di Amministrazione è competente ad accertare la sussistenza dello stato di bisogno e alla quantificazione dell'importo da erogare.

In caso di interruzione dell'attività professionale (lettera b) il contributo è determinato tenendo conto del periodo di interruzione e del reddito effettivo professionale, con un minimo mensile di € 1.420,00 ed un massimo di € 3.045,00.

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 43 Erogazioni a titolo assistenziale – Art. 48 Interventi economici a fronte di eventi con particolare incidenza sul bilancio familiare

Contributo per spese di onoranze funebri

È il contributo di partecipazione alle spese funebri riconosciuto in caso di decesso dell'iscritto alla Cassa, del pensionato Cassa o dei familiari.

a. Destinatari:

- iscritto o pensionato della Cassa per il decesso del coniuge o dell'unito civilmente, dei figli o dei genitori, purché inseriti nel nucleo familiare del richiedente e fiscalmente a carico;
- coniuge o unito civilmente e figli superstiti titolari del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità (vedi capitolo Prestazioni Pensionistiche – par. Prestazioni ai superstiti), in caso di decesso dell'iscritto o del pensionato Cassa.

b. Quando spetta:

L'ammontare del contributo è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione come dettagliato nella seguente tabella:

Anno	Importo del contributo	Importo del contributo in caso di commorienza
2026	€ 3.300,00	€ 6.600,00
2025	€ 3.300,00	€ 6.600,00
2024	€ 3.300,00	€ 6.600,00
2023	€ 3.000,00	€ 6.000,00

Tab. n. 23: importo annuo contributo per spese di onoranze funebri

In presenza di più soggetti aventi titolo, il contributo viene ripartito proporzionalmente tra gli stessi.

In caso di parziale rimborso da parte di altri enti di assistenza pubblica o privata, la Cassa interviene ad erogare la differenza, in considerazione dei predetti limiti massimi erogabili.

Il contributo è riconosciuto se la somma dei redditi effettivi dei componenti il nucleo familiare del richiedente non superi il limite di reddito fissato dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno come evidenziato nella seguente tabella:

Anno domanda	Unico componente	Due componenti	Tre componenti	Quattro componenti	Cinque componenti	Sei componenti	Sette o più componenti
2026	€ 42.800	€ 55.550	€ 64.150	€ 70.400	€ 75.650	€ 79.300	€ 81.400

Tab. n. 24: limiti di reddito per contributo per spese di onoranze funebri

Se nel nucleo familiare del richiedente sono presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti i limiti di reddito sono quelli stabiliti per il riconoscimento del "contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti".

La richiesta del contributo deve essere presentata entro due anni dal decesso, corredata della relativa documentazione.

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 43 Erogazioni a titolo assistenziale – Art. 52 Contributo per spese di onoranze funebri

Borse di studio

Ogni anno la Cassa emana dei bandi di concorso per l'assegnazione di borse di studio a favore dei Dottori Commercialisti e dei figli di Dottori Commercialisti, iscritti alla Cassa, per sostenere studi.

Borsa di studio a favore dei figli di Dottori Commercialisti

a. Destinatari:

- figli di iscritti o dei pensionati della Cassa;
- figli titolari di pensione indiretta o di reversibilità in caso di morte dell'iscritto o del pensionato.

b. Tipo di contributo:

Sono previste distinte categorie di borse di studio per i soggetti che, nell'anno precedente l'emanazione del bando:

- hanno conseguito la licenza di scuola media inferiore;
- hanno terminato di frequentare corsi di istruzione media superiore fino al penultimo anno di corso;
- hanno conseguito il diploma o superato gli esami di maturità previsti al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi di scuola media superiore;
- hanno frequentato facoltà universitarie per la durata legale dei relativi corsi;
- hanno frequentato regolarmente corsi universitari, dottorati di ricerca e master universitari.

Requisiti specifici, modalità di conseguimento e importi delle borse di studio sono indicati ogni anno nei relativi bandi di concorso, pubblicati ogni anno, unitamente alla relativa modulistica, sul sito www.cnpadc.it.

Borsa di studio a favore del Dottore Commercialista

a. Destinatari:

Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta del contributo che non siano titolari di pensione e non abbiano beneficiato di altri sussidi

per il medesimo corso.

b. Tipo di contributo:

Borsa di studio per la frequenza di corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca e master universitari

Requisiti specifici, modalità di conseguimento e importi delle borse di studio sono indicati ogni anno nei relativi bandi di concorso, pubblicati, unitamente alla relativa modulistica, sul sito www.cnpadc.it.

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 43 Erogazioni a titolo assistenziale – Art. 53 Disposizioni generali – Art. 54 Borse di studio a favore dei figli dei dottori commercialisti – Art. 55 Borse di studio a favore degli iscritti alla Cassa

Contributo per spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero

È il contributo che la Cassa riconosce ai propri iscritti e pensionati per il rimborso delle spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero, sia pubblici che privati, per anziani, malati cronici o lungodegenti. Il contributo è riconosciuto per le prestazioni rese:

- agli iscritti o pensionati della Cassa;
- ai familiari legati ai suddetti soggetti da vincoli di coniugio, di unione civile e di parentela in linea retta di primo grado a carico e risultanti dallo stato di famiglia del richiedente alla data di ingresso nella casa di riposo o nell'istituto di ricovero;
- ai fratelli e sorelle degli iscritti non titolari di trattamento pensionistico (ad esclusione dei titolari della pensione di invalidità erogata dalla Cassa), a carico e che risultano dallo stato di famiglia alla data di ingresso nella casa di riposo o nell'istituto di ricovero.

b. Quanto spetta:

Contributo pari alla spesa sostenuta sino a concorrenza massima:

- di Euro 1.000,00 mensili per richiedenti autosufficienti;
- di Euro 2.100,00 mensili per richiedenti non autosufficienti (per stato di non autosufficienza si intende l'impossibilità totale, permanente o temporanea, di poter effettuare autonomamente almeno tre dei seguenti quattro atti della vita quotidiana: lavarsi, nutrirsi, deambulare, vestirsi).

Per poter accedere al contributo devono ricorrere i seguenti requisiti:

1. la retta per l'ospitalità in casa di riposo o istituto di ricovero, deve essere sostenuta dai destinatari del contributo al netto di un eventuale rimborso da parte di altri enti;
2. il reddito effettivo nell'anno precedente la presentazione della domanda (e quindi conseguito due anni prima) dal nucleo familiare del richiedente non superi il limite di reddito fissato dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno, come evidenziato nella seguente tabella:

Anno domanda	Unico componente	Due componenti	Tre componenti	Quattro componenti	Cinque componenti	Sei componenti	Sette o più componenti
2026	€ 42.800	€ 55.550	€ 64.150	€ 70.400	€ 75.650	€ 79.300	€ 81.400

Tab. n. 25: limiti di reddito per contributo per spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero per anziani, malati cronici o lungodegenti

Se nel nucleo familiare del richiedente sono presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti i limiti di reddito sono quelli stabiliti per il riconoscimento del "contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti".

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 43 Erogazioni a titolo assistenziale – Art. 51 Contributo per spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero per anziani, malati cronici o lungodegenti

Contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti e di portatori di handicap o malattie invalidanti orfani di associati

È il contributo erogato ai Dottori Commercialisti, iscritti alla Cassa, con figli portatori di handicap.

a. Destinatari:

1. iscritti alla Cassa genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti;
2. pensionati della Cassa genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti;
3. portatori di handicap o malattie invalidanti orfani di iscritti o pensionati Cassa.

In caso di decesso del titolare del contributo di cui ai punti 1) e 2), il contributo è reversibile nei confronti dell'altro genitore del figlio portatore di handicap o malattia invalidante. In caso di decesso di entrambi i genitori, il contributo è reversibile nei confronti del portatore di handicap o malattia invalidante.

Il contributo è annuale e l'importo viene determinato dal Consiglio di Amministrazione. Per l'anno 2025 il contributo è pari a € 8.600,00 e la domanda deve essere presentata annualmente. Per poter beneficiare del contributo devono ricorrere i seguenti requisiti:

1. l'handicap o la malattia invalidante deve essere riconosciuta dalla commissione medica istituita ai sensi dell'art. 1 della Legge 15 ottobre 1990, n. 295, come previsto dall'art. 4 della Legge del 5 febbraio 1992, n. 104;
2. il reddito effettivo complessivo nell'anno precedente la presentazione della domanda (e quindi conseguito due anni prima) dal nucleo familiare del richiedente, non superi il limite di reddito fissato dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno come evidenziato nella seguente tabella:

Componenti il nucleo familiare	Limite reddituale anno 2025
1 genitore + 1 figlio con handicap	€ 76.850
Per ogni altro componente	+ 40%
Per ogni altro figlio con handicap	+ 60%

Tab. n. 26: limiti di reddito per contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 43 Erogazioni a titolo assistenziale – Art. 49 Contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti e di portatori di handicap o malattie invalidanti orfani di associati

Contributo per spese per assistenza domiciliare

È il contributo per le spese sostenute per l'assistenza domiciliare prestata da personale sanitario o da collaboratori domestici a iscritti e pensionati Cassa, ai loro familiari (legati da vincolo di coniugio, di unione civile o di parentela in linea retta di primo grado), ai fratelli degli "iscritti non pensionati", ai fratelli degli "iscritti titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa", che versano in stato di non autosufficienza (così come definito al comma 4, dell'art. 50 del Regolamento Unitario), che siano presenti nello stato di famiglia ed a carico degli iscritti o pensionati della Cassa.

a. Destinatari:

Iscritti o pensionati Cassa.

b. Quanto spetta:

Fino a Euro 660,00 di rimborso mensile per un periodo massimo di 12 mesi. Per poter accedere al contributo devono ricorrere i seguenti requisiti:

1. Permanente o temporanea impossibilità di poter effettuare da solo almeno tre dei seguenti quattro atti della vita quotidiana:
   - lavarsi, nutrirsi, deambulare, vestirsi.
2. Il reddito effettivo nell'anno precedente la presentazione della domanda (e quindi prodotto due anni prima) dal nucleo familiare del richiedente non superi il limite di reddito fissato dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno, come evidenziato nella seguente tabella:

Anno domanda	Unico componente	Due componenti	Tre componenti	Quattro componenti	Cinque componenti	Sei componenti	Sette o più componenti
2026	€ 42.800	€ 55.550	€ 64.150	€ 70.400	€ 75.650	€ 79.300	€ 81.400

Tab. n. 27: limiti di reddito per contributo per spese di assistenza domiciliare

Se nel nucleo familiare del richiedente sono presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti i limiti di reddito sono quelli stabiliti per il riconoscimento del "contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti".

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 43 Erogazioni a titolo assistenziale – Art. 50 Contributo per spese di assistenza domiciliare

Contributo per ogni orfano di dottore commercialista

È un contributo riconosciuto a favore di ogni orfano di dottore commercialista.

a. Destinatari:

- ogni orfano di dottore commercialista iscritto alla Cassa al momento del decesso;
- ogni orfano di dottore commercialista cancellato dalla Cassa al momento del decesso, per il quale sussista diritto alla pensione indiretta;
- ogni orfano di dottore commercialista cancellato dalla Cassa in quanto titolare di pensione di inabilità riconosciuta dalla Cassa.

b. Quanto spetta:

L'importo del contributo viene determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed è diverso in base alla fascia di appartenenza dell'orfano.

Per l'anno 2026 il contributo è pari a:

Fascia di appartenenza	Importo contributo annuo
a) età prescolare	€ 2.200,00
b) scuola elementare	€ 1.650,00
c) scuola media inferiore	€ 2.200,00
d) scuola media superiore	€ 3.300,00
e) università	€ 3.850,00
f) corso di perfezione post-laurea	€ 3.850,00

Tab. n. 28: fasce di appartenenza per contributo per ogni orfano di dottore commercialista

Il contributo è riconosciuto se la somma dei redditi effettivi dei componenti il nucleo familiare del richiedente non superi il limite di reddito fissato dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno come evidenziato nella seguente tabella:

Anno domanda	Unico componente	Due componenti	Tre componenti	Quattro componenti	Cinque componenti	Sei componenti	Sette o più componenti
2026	€ 42.800	€ 55.550	€ 64.150	€ 70.400	€ 75.650	€ 79.300	€ 81.400

Tab. n. 29: limiti di reddito per contributo per ogni orfano di dottore commercialista

Se nel nucleo familiare del richiedente sono presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti i limiti di reddito sono quelli stabiliti per il riconoscimento del "contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti".

La domanda deve essere presentata nell'anno di riferimento del contributo e corredata della relativa documentazione. La domanda riferita all'anno del decesso può essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del decesso.

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 43 Erogazioni a titolo assistenziale – Art. 56 Contributo per ogni orfano di dottore commercialista

Contributo per l'attività professionale

È un contributo di partecipazione alle spese sostenute nelle fasi di avvio, specializzazione, aggiornamento e sviluppo dell'attività professionale riconosciuto a seguito di specifiche iniziative, anche mediante bandi, deliberate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Destinatari:

Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa nell'anno di delibera delle specifiche iniziative, appartenenti ad un nucleo familiare i cui componenti abbiano, nell'anno precedente la delibera delle iniziative, redditi prodotti la cui somma non sia superiore al limite fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno di cui al comma 2 dell'art.43.

Requisiti specifici, conseguimento e importi dei contributi di questo istituto, modalità e termini di presentazione delle domande sono pubblicati sul sito www.cnpadc.it.

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 56 bis Contributo per l'attività professionale

Supporto agli iscritti e ai pensionati

La Cassa, nei limiti consentiti dalla legge e dei fondi disponibili, può adottare iniziative e destinare risorse a favore della generalità degli iscritti e pensionati della Cassa, anche in collaborazione con altre istituzioni e/o altri enti, al fine di ridurre i costi e agevolare gli interessati nell'ambito professionale e familiare, mediante:

- convenzioni stipulate con soggetti pubblici e/o privati;
- agevolazioni per l'accesso al credito;
- agevolazioni per la concessione di mutui;
- agevolazioni per la fruizione di asili nido, scuole materne, servizi di doposcuola, residenze sanitarie e servizi di cura per anziani e di ogni altra iniziativa atta a favorire la conciliazione tra il mantenimento e lo sviluppo dell'attività professionale lavorativa e gli impegni familiari;
- agevolazioni per incentivare lo svolgimento del tirocinio professionale di Dottore Commercialista.

Requisiti specifici, conseguimento e importi dei contributi di questo istituto, modalità e termini di presentazione delle domande sono pubblicati sul sito www.cnpadc.it.

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 56 ter Sostegno agli iscritti e ai pensionati

Tutela sanitaria e professionale

La Cassa, ad integrazione delle prestazioni assistenziali previste può prevedere forme di tutela sanitaria e professionale anche mediante la stipulazione di polizze assicurative.

Polizza sanitaria

Dal 1° gennaio 2023 è in vigore la polizza sanitaria base gratuita per i pre-iscritti, gli iscritti e i pensionati Cassa attivi, sottoscritta con Poste Assicura SpA, con premio interamente a carico della Cassa.

La polizza prevede un'ampliamento della platea: i pensionati Cassa non attivi, i pensionati di reversibilità o indiretta e i Dottori Commercialisti esonerati dall'iscrizione ma tenuti al versamento del contributo integrativo, potranno sottoscriverla a proprio carico a condizioni particolarmente vantaggiose.

Per tutte le informazioni visita il sito www.cnpadc.it (sezione Polizze Assicurative).

Polizza Temporanea Caso Morte (TCM)

La Cassa ha rinnovato, per il periodo dal 01/02/2023 al 31/01/2027 la Polizza Collettiva Temporanea Caso Morte sottoscritta dall'Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani (EMAPI) con la Compagnia assicurativa Cattolica Assicurazione, in favore dei tirocinanti pre-iscritti, degli iscritti e dei Dottori Commercialisti titolari di una pensione diretta riconosciuta dalla Cassa (ivi inclusi i Dottori Commercialisti titolari di una pensione in totalizzazione/cumulo), che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano compiuto 75 anni di età. Per coloro che sono stati assicurati prima del compimento di 75 anni la copertura rimarrà comunque attiva fino al 31/01/2027 anche dopo il 75esimo anno di età.

Per tutte le informazioni visita il sito www.cnpadc.it (sezione Polizze Assicurative).

Polizza Long Term Care (LTC)

La Cassa ha aderito dal 1° gennaio 2023 alla Polizza Long Term Care sottoscritta dall'Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani (EMAPI) con la CNP VITA ASSICURAZIONE S.P.A.

In particolare la polizza garantisce ai pre-iscritti, iscritti, pensionati attivi e Dottori Commercialisti titolari di una pensione diretta non attivi (ivi inclusi i Dottori Commercialisti titolari di una pensione in totalizzazione/cumulo), che alla data del 1° gennaio 2023 non abbiano compiuto 75 anni di età e che si trovino in stato di non autosufficienza - come definito dall'art. 20 delle condizioni generali di assicurazione - una somma mensile pari a euro 1.200,00 non indicizzata, garantita all'assicurato finché è in vita (Copertura Base Collettiva).

Per tutte le informazioni visita il sito www.cnpadc.it (sezione Polizze Assicurative).

Responsabilità civile e professionale

Polizza assicurativa base gratuita per la responsabilità civile professionale degli iscritti per la prima volta alla Cassa (art. 8, comma 5, del Regolamento Unitario della CNPADC) con decorrenza di iscrizione non anteriore al 1/1/2024, che alla data di decorrenza di iscrizione non hanno compiuto i 35 anni di età e che hanno dichiarato alla CNPADC un volume di affari IVA fino a € 85.000,00. Il contratto ha la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalle ore 24:00 del 31.12.2025 e, a seguito di rinnovo per ulteriori 36 mesi, fino alle ore 24:00 del 31.12.2028. I Dottori Commercialisti, destinatari della polizza base gratuita, potranno volontariamente aderire alla polizza integrativa della Società Reale Mutua di Assicurazioni.

Per tutte le informazioni visita il sito www.cnpadc.it (sezione Convenzioni/Attività Professionale/Polizza RC Professionale per neo-iscritti).

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Art. 47 Tutela sanitaria e professionale

CAPITOLO 5 - RICORSI AMMINISTRATIVI

Ricorsi

È possibile presentare ricorso amministrativo al consiglio di Amministrazione avverso le deliberazioni della Giunta Esecutiva, i provvedimenti assunti dal Direttore Generale per le materie a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione, le delibere assunte in prima istanza dal Consiglio di Amministrazione nelle materie di sua esclusiva competenza, le iscrizioni a ruolo per la riscossione di contributi e dei relativi accessori.

Il ricorso al C.d.A. deve essere presentato a mezzo PEC o raccomandata, o con altra modalità atta a certificarne la provenienza, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti assunti.

I termini – che sono sospesi nel periodo compreso dal 1° agosto al 31 Agosto di ogni anno – sono perentori e stabiliscono la decadenza del diritto al ricorso dell'interessato.

Il Consiglio delibera sul ricorso dell'interessato entro il termine di 150 giorni dalla ricezione dello stesso. In difetto di espressa deliberazione sul ricorso entro il predetto termine, lo stesso è da intendersi come respinto.

Nello stesso termine di 60 giorni dalla ricezione del provvedimento assunto dal Direttore Generale, è possibile presentare istanza di revisione al Direttore per il suo riesame.

Tuttavia, in ogni tempo, sono possibili motivate revisioni d'ufficio da parte dell'organo che aveva assunto precedentemente il provvedimento e, in ogni caso, da parte del Consiglio di Amministrazione.

Riferimenti Normativi:

- Regolamento Unitario (vedi pag. 99) – Titolo V Ricorsi Amministrativi

CAPITOLO 6 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Procedimenti amministrativi

Tutte le domande presentate alla Cassa, corredate della documentazione richiesta, devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dalla Cassa, secondo quanto reso pubblico sul sito www.cnpadc.it.

La Cassa deve assumere una decisione finale entro i termini stabiliti nella tabella n. 30 di seguito riportata.

I termini, per le domande, decorrono dalla data di ricevimento (c.d. data protocollo) della domanda completa della documentazione necessaria, o dalla data di decorrenza del diritto - se successiva al ricevimento dell'istanza - o dall'eventuale diverso termine espressamente individuato dal Consiglio di Amministrazione rispetto alla specifica iniziativa; per i procedimenti d'ufficio dalla data di avvio d'ufficio del procedimento. I termini non comprendono i tempi necessari alla regolarizzazione della posizione assicurativa-contributiva né i tempi necessari ad acquisire informazioni, documentazione e quant'altro richiesto a soggetti terzi.

	Procedimento ad istanza di parte	Responsabile istruttoria	Responsabili del provvedimento	Termini (gg.)
1	Iscrizione/Reiscrizione	Direttore Istituzionale	Direttore Generale	90
2	Ripristino	Direttore Istituzionale	Direttore Generale	90
3	Esonero	Direttore Istituzionale	Direttore Generale	90
4	Pre-Iscrizione Tirocinanti	Direttore Istituzionale	Direttore Generale	90
5	Cancellazione	Direttore Istituzionale	Direttore Generale	90
6	Restituzione dei contributi	Direttore Istituzionale	Direttore Generale	90
7	Cancellazione con restituzione	Direttore Istituzionale	Direttore Generale	150
8	Rimborso somme non dovute	Direttore Istituzionale	Direttore Generale	90
9	Rimborso periodi coincidenti	Direttore Istituzionale	Direttore Generale	120
10	Riscatti	Direttore Istituzionale	Direttore Generale	150

	Procedimento ad istanza di parte	Responsabile istruttoria	Responsabili del provvedimento	Termini (gg.)
11	Ricongiunzione	Direttore Istituzionale	Direttore Generale	Legge n. 45/90
12	Regolarizzazione spontanea	Direttore Istituzionale	Direttore Istituzionale	90
13	Ruoli (sospensione/discarico/sgravio)	Direttore Istituzionale	Direttore Generale	90
14	Ruoli (rateizzazione)	Direttore Istituzionale	Direttore Generale	90
15	Verifica incompatibilità	Direttore Istituzionale	Giunta Esecutiva/ Direttore Istituzionale	90
16	Devoluzione ad eredi	Direttore Istituzionale	Direttore Generale	120
17	Prestazioni previdenziali	Direttore Istituzionale	Giunta Esecutiva	120
18	Indennità di maternità	Direttore Istituzionale	Direttore Generale	90
19	Interventi economici a fronte di eventi con particolare incidenza sul bilancio familiare	Direttore Istituzionale	Direttore Generale/Consiglio di Amministrazione	90
20	Contributo per interruzione di gravidanza intervenuta anteriormente al terzo mese	Direttore Istituzionale	Direttore Generale	60
21	Contributo spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero per anziani, malati cronici e lungodegenti	Direttore Istituzionale	Direttore Generale	60
22	Borse di studio	Direttore Istituzionale	Direttore Generale	90
23	Contributo spese di onoranze funebri	Direttore Istituzionale	Direttore Generale	60
24	Contributo per figli/orfani portatori di handicap o malattie invalidanti	Direttore Istituzionale	Direttore Generale	90
25	Contributo per spese assistenza domiciliare	Direttore Istituzionale	Direttore Generale	60
26	Contributo a sostegno della maternità	Direttore Istituzionale	Direttore Generale	90

27	Contributo per ogni orfano di dottore commercialista	Direttore Istituzionale	Direttore Generale	90
28	Contributo per l'attività professionale	Direttore Istituzionale	Direttore Generale	90
29	Bandi e iniziative di supporto agli iscritti e pensionati di cui all'art. 56 ter del Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza della CNPADC	Direttore Istituzionale	Direttore Generale	90
30	Contributo complementare all'indennità di maternità	Direttore Istituzionale	Direttore Generale	90
31	Contributo a sostegno della genitorialità	Direttore Istituzionale	Direttore Generale	120
	Procedimento d'ufficio	Responsabile istruttoria	Responsabili del provvedimento	Termini (gg.)
32	Iscrizione d'ufficio	Direttore Istituzionale	Direttore Generale	120
33	Ruoli (sospensione/ discarico/sgravio)	Direttore Istituzionale	Direttore Generale	120
34	Regolarizzazione posizione contributiva	Direttore Istituzionale	Direttore Istituzionale	60
35	Annullamento per prescrizione	Direttore Istituzionale	Giunta Esecutiva	120
36	Verifica incompatibilità	Direttore Istituzionale	Giunta Esecutiva/ Direttore Istituzionale	90
37	Revisione dello stato invalidante o inabilitante	Direttore Istituzionale	Giunta Esecutiva	60
38	Revisione del beneficio della maggiore anzianità (entro i limiti/ oltre i limiti)	Direttore Istituzionale	Giunta Esecutiva/ Direttore Istituzionale	60
39	Supplemento di pensione	Direttore Istituzionale	Giunta Esecutiva	180

Tab. n. 30: tabella procedimenti amministrativi

Riferimenti Normativi:

- Delibera applicativa dei procedimenti inerenti all'esercizio delle attività di rilievo pubblicistico espletate dalla C.N.P.A.D.C. (vedi pag. 195)

Comunicare con la Cassa

www.cnpadc.it

Il sito web è suddiviso in cinque aree:

La Cassa

dove è possibile visualizzare tutte le informazioni gestionali della Cassa.

La Cassa per me

dedicata ai servizi previdenziali utili agli iscritti, compresi quelli online usufruibili in area riservata, con una modulistica scaricabile in formato compilabile, le scadenze contributive e la Guida previdenziale per focalizzare velocemente il funzionamento della Cassa.

Comunicazione

per essere sempre aggiornati rintracciando avvisi e informazioni anche su: eventi territoriali a cui partecipa la Cassa, Forum in Previdenza, Previdenza in Tour, Newsletter e Progetti speciali.

Area Stampa

contenente i comunicati stampa della Cassa.

Contatti

per avere a portata di mano i riferimenti della Cassa, come raggiungerci ed una utile mappa del sito per una rapida ricerca dei contenuti.

Contatti

L'Ufficio Consulenza Previdenziale Assistenziale e Contributiva è disponibile per tutti gli Associati tramite i canali:

1. Numero Verde 800.545.130
   dal lunedì al giovedì dalle ore 8.45 alle ore 12.45 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00; il venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.45;
2. Il Servizio PAT (Prenotazione Assistenza Telefonica) attivabile all'interno dei Servizi Online del sito, nel caso l'Associato preferisca essere contattato dai Consulenti nel più breve tempo possibile direttamente al proprio numero telefonico o all'indirizzo email indicato;
3. Ricevimento diretto presso la sede della Cassa in Roma, via Mantova 1 (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.45 alle ore 12.45 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00; il venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.45);
4. Mediante Pec all'indirizzo servizio.supporto@pec.cnpadc.it.

Le domande, per le quali non è previsto l'invio tramite il servizio online, possono essere inviate all'Ufficio Accesso ai Servizi:

- tramite PEC all'indirizzo servizio.supporto@pec.cnpadc.it, oppure
- tramite raccomandata a.r. all'indirizzo Via Mantova 1, 00198 Roma.

Nei servizi online del sito www.cnpadc.it è disponibile il servizio "STD - Segui la Tua Domanda" per conoscere in tempo reale lo stato di avanzamento della lavorazione della domanda.

Per informazioni sulla Polizza Sanitaria Poste Assicura S.p.A. consultare il sito:

www.polizzasanitariacdc.it

Adesioni: Numero Verde: 800178455

Apertura sinistri, infortuni e strutture sanitarie convenzionate:

Numero Verde: 800178455 (dall'Italia) - 06/99503401 (dall'estero)

Portale sinistri www.postewelfareservizi.it

Per informazioni sulla Polizza EMAPI - Temporanea Caso Morte

Numero: 0644250196 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 16:30.

sito web: www.emapi.it

Per informazioni sulla Polizza EMAPI - Long Term Care

Numero: 0644250196 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 16:30.

sito web: www.emapi.it

Per informazioni sulla Polizza RC Professionale Reale Mutua Assicurazioni

Numero Verde: 800555266

oppure inviare una mail all'indirizzo: rischiprofessionali@doublesinsurance.com

Le convenzioni CNPADC

La Cassa ha stipulato una serie di convenzioni che garantiscono agli Associati condizioni vantaggiose per l'acquisto di beni e servizi.

Le convenzioni si articolano su sette aree di interesse:

- Famiglia
- Vacanze
- Attività Professionale
- Automotive
- Editoria
- Finanza
- Salute e Benessere

Tutte le informazioni e le modalità di accesso alle convenzioni sono disponibili sul sito web della Cassa www.cnpadc.it nell'area "La Cassa per me" "Convenzioni".

LA NORMATIVA

REGOLAMENTO UNITARIO IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC)

Art. 1 – Definizioni

Titolo I

RAPPORTO ANAGRAFICO

Art. 2 - Pre-iscrizione alla Cassa

Art. 3 - Iscrizione ed esonero

Art. 4 - Cessazione dall'iscrizione

Art. 5 - Continuità dell'esercizio professionale ai fini previdenziali

Art. 6 - Incompatibilità con l'esercizio della professione di dottore commercialista

Titolo II

RAPPORTO CONTRIBUTIVO

Capo I – Contributi

Art. 7 - Contributo da pre-iscrizione

Art. 8 - Contributo soggettivo

Art. 9 - Contributo integrativo

Art. 10 - Contributo di maternità

Art. 11 - Rivalutazione dei contributi

Art. 12 - Restituzione dei contributi

Art. 13 - Ripristino dei contributi

Art. 14 - Riscatto del corso legale di laurea, del servizio militare, del servizio civile volontario e del periodo del tirocinio professionale

Art. 14bis - Riscatto annualità contributive annullate

Art. 15 - Ricongiunzione
Art. 16 - Prescrizione dei contributi

Capo II – Adempimenti
Art. 17 - Scadenze degli adempimenti da pre-iscrizione
Art. 18 - Scadenze degli adempimenti contributivi
Art. 19 - Eventi calamitosi

Capo III – Sistema di regolarizzazione delle inadempienze da pre-iscrizione
Art. 20 - Regolarizzazione pre-iscrizione

Capo IV – Sistema di regolarizzazione delle inadempienze contributive e di iscrizione
Art. 21 - Norme generali
Art. 22 - Regolarizzazione spontanea
Art. 23 - Regolarizzazione agevolata
Art. 24 - Accertamento d'ufficio

Titolo III
PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Capo I – Norme generali
Art. 25 - Trattamenti pensionistici
Art. 26 - Metodo di calcolo
Art. 27 - Rivalutazione delle prestazioni pensionistiche
Art. 28 - Pagamento delle prestazioni pensionistiche
Art. 29 - Contributo di solidarietà
Art. 30 - Prescrizione ratei di pensione

Capo II – Pensioni
Sezione I – Pensioni dirette
Art. 31 - Pensione di vecchiaia
Art. 32 - Pensione di vecchiaia anticipata

Art. 33 - Pensione unica contributiva
Art. 34 - Pensione di inabilità
Art. 35 - Pensione di invalidità
Art. 36 - Modalità di accertamento dello stato invalidante e inabilitante
Art. 37 - Totalizzazione dei periodi assicurativi
Art. 37 bis - Cumulo dei periodi assicurativi
Art. 38 - Supplemento di pensione
Art. 39 - Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti

Sezione II – Pensioni ai superstiti
Art. 40 - Norme comuni alla pensione indiretta e alla pensione di reversibilità
Art. 41 - Pensione indiretta
Art. 42 - Pensione di reversibilità

Titolo IV
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
Capo I – Norme generali
Art. 43 - Erogazioni a titolo assistenziale

Capo II – Tutela della genitorialità
Art. 44 - Indennità di maternità
Art. 44 bis - Contributo complementare all'indennità di maternità
Art. 45 - Contributo a sostegno della maternità
Art. 46 - Contributo per interruzione di gravidanza
Art. 46 bis - Contributo a sostegno della genitorialità

Capo III – Tutela sanitaria
Art. 47 - Tutela sanitaria e professionale

Capo IV – Eventi straordinari
Art. 48 - Interventi economici a fronte di eventi con particolare incidenza sul bilancio

familiare

Capo V – Portatori di handicap

Art. 49 - Contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti e di portatori di handicap o malattie invalidanti orfani di associati

Capo VI – Assistenza domiciliare

Art. 50 - Contributo per spese di assistenza domiciliare

Capo VII – Spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero

Art. 51 - Contributo per spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero per anziani, malati cronici o lungodegenti

Capo VIII – Spese di onoranze funebri

Art. 52 - Contributo per spese di onoranze funebri

Capo IX – Borse di studio

Art. 53 - Disposizioni generali

Sezione I – Borse di studio a favore dei figli dei dottori commercialisti

Art. 54 - Borse di studio a favore dei figli dei dottori commercialisti

Sezione II – Borse di studio a favore degli iscritti alla Cassa

Art. 55 - Borse di studio a favore degli iscritti alla Cassa

Capo X – Orfani di dottore commercialista

Art. 56 - Contributo per ogni orfano di dottore commercialista

Capo XI – Supporto all'attività professionale

Art. 56 bis - Contributo per l'attività professionale

Capo XII – Sostegno agli iscritti e ai pensionati

Art. 56 ter - Sostegno agli iscritti e ai pensionati

Titolo V

RICORSI AMMINISTRATIVI

Art. 57 - Atti contro i quali è previsto il ricorso

Art. 58 - Termini

Art. 59 - Modalità di presentazione del ricorso

Art. 60 - Revisioni d'ufficio

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 - Disposizioni finali

TABELLE

Tabella A (allegato 1) - Reddito equiparato alla contribuzione minima per gli anni dal 1987 al 2003

Tabella B (allegato 2) - Coefficienti di trasformazione

Tabella C (allegato 3) - Incremento dell'aliquota di computo rispetto a quella di finanziamento

Tabella C (allegato 3bis) - Incremento dell'aliquota di computo rispetto a quella di finanziamento (valida dal 2023)

Tabella D (allegato 4) - Accreditamento contributo integrativo a montante contributivo

Tabella Dbis (allegato 4bis) - Accreditamento contributo integrativo a montante contributivo dal 2023 al 2032

Tabella E (allegato 5) - Rivalutazione delle pensioni

Tabella F (allegato 6) - Contributo di solidarietà

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al presente regolamento, si intende per:

   a) ALIQUOTA DI COMPUTO: percentuale del reddito netto professionale utilizzata per il computo della contribuzione soggettiva da riconoscere sul montante individuale per il calcolo delle prestazioni pensionistiche;

   b) ALIQUOTA DI FINANZIAMENTO: percentuale applicata al reddito netto professionale dall'iscritto per il calcolo della contribuzione soggettiva;

   c) ASSEMBLEA DEI DELEGATI: assemblea dei rappresentanti eletti dagli Associati alla Cassa le cui funzioni sono elencate all'art. 15 dello Statuto della Cassa;

   d) CASSA: Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC), associazione di diritto privato con personalità giuridica, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, con sede in Roma;

   e) COEFFICIENTE DI EQUITA' INTERGENERAZIONALE: correttivo che tiene conto in modo proporzionale del numero di anni di iscrizione maturati con il metodo di calcolo reddituale rispetto all'anzianità complessiva;

   f) COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE: coefficiente utilizzato per la determinazione della pensione calcolata con il metodo contributivo che tiene conto dell'età dell'iscritto al momento del pensionamento;

   g) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: organo composto ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, cui competono tutte le funzioni inerenti alla gestione della Cassa, ad eccezione di quelle specificamente attribuite ad altri organi;

   h) ECCEDENZE: somma dei contributi di cui alle lett. i) e j);

   i) ECCEDENZA DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO: ammontare del contributo integrativo derivante dall'applicazione del 4% al volume di affari IVA da dichiarare alla Cassa detratto il contributo integrativo minimo ove dovuto;

   j) ECCEDENZA DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO: ammontare del contributo soggettivo derivante dall'applicazione dell'aliquota di finanziamento al reddito da dichiarare alla Cassa detratto il contributo soggettivo minimo ove dovuto;

   k) GIUNTA ESECUTIVA: organo composto ai sensi dell'art.20 dello Statuto, cui competono la liquidazione delle pensioni su richiesta degli interessati, la revoca e le rettifiche delle pensioni sulla base delle norme vigenti e delle decisioni e direttive del Consiglio di Amministrazione;

   l) ISCRITTO: dottore commercialista iscritto alla sez. A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitato all'esercizio della professione di dottore commercialista di cui all'art. 34 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che ha iniziato l'attività professionale con apertura della partita IVA con codice attività tipico o equiparabile e/o risulti socio in associazione professionale e/o in società tra professionisti (STP) all'interno della quale svolga l'attività di dottore commercialista iscritto alla Cassa – ivi inclusi i pensionati attivi di cui alla lett. p) - oppure obbligato all'iscrizione alla Cassa;

   m) ISCRITTO ALL'ALBO: dottore commercialista iscritto alla sez. A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitato all'esercizio della professione di dottore commercialista di cui

all'art. 34 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;

n) ISTAT: Istituto Nazionale di Statistica di cui all'art.14 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

o) MINISTERI VIGILANTI: Ministeri competenti ad esercitare l'attività di vigilanza sulla Cassa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

p) PENSIONATI ATTIVI: iscritti alla Cassa titolari di una pensione concessa in tutto o in parte dalla Cassa che proseguono l'attività professionale di dottore commercialista successivamente al pensionamento;

q) PRE-ISCRITTO: l'iscritto al Registro dei praticanti che svolge o abbia svolto il periodo di tirocinio professionale di cui all'art. 42 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 che ha optato per la pre-iscrizione alla Cassa;

r) STP: Società Tra Professionisti costituite ai sensi dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 per l'esercizio in forma associata di attività professionali che prevedono l'iscrizione in

appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Titolo I
RAPPORTO ANAGRAFICO

Art. 2
Pre-iscrizione alla Cassa

1. Possono presentare la domanda di pre-iscrizione alla Cassa entro 5 anni dall'iscrizione al Registro dei praticanti coloro che:
   a) dal 1 gennaio 2004 hanno svolto o svolgono il periodo di tirocinio professionale di cui all'art. 42 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;
   b) non sono iscritti per la stessa attività ad altro ente di previdenza obbligatoria;
   c) non sono iscritti all'Albo.
2. La pre-iscrizione decorre dal 1 gennaio di uno degli anni di tirocinio professionale a scelta del soggetto richiedente.
3. Su domanda dell'interessato la pre-iscrizione cessa dal 31 dicembre dell'anno in cui ha effettuato la richiesta e comunque dal 31 dicembre dell'anno precedente la decorrenza dell'iscrizione ordinaria alla Cassa o al termine del triennio utile ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale successivo alla conclusione del periodo di tirocinio.
4. Gli anni di pre-iscrizione concorrono alla determinazione dell'anzianità contributiva esclusivamente in caso di iscrizione alla Cassa decorrente entro il secondo anno successivo al termine della pre-iscrizione.
5. Qualora entro due anni dalla cessazione della pre-iscrizione non intervenga l'iscrizione alla Cassa, su richiesta dell'interessato o dei suoi eredi la contribuzione versata è restituita ai sensi del comma 2 dell'art. 12.

Art. 3
Iscrizione ed esonero

1. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per i soggetti che:
   a) risultano iscritti all'Albo;
   b) hanno iniziato l'attività professionale con relativa posizione IVA.
2. La domanda di iscrizione deve essere presentata, secondo le modalità stabilite dalla Cassa, entro 6 mesi dalla data del possesso di entrambi i requisiti di cui al comma 1. Decorso tale termine in assenza della domanda la Cassa procede all'iscrizione d'ufficio.
3. L'iscrizione alla Cassa decorre dal 1 gennaio dell'anno in cui coesistono entrambi i requisiti di iscrizione di cui al comma 1.
4. L'iscrizione è facoltativa per i dottori commercialisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta. L'opzione è esercitata entro il termine di 6 mesi dalla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

5. Fermo quanto previsto dall'art. 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, i dottori commercialisti iscritti anche in altri Albi professionali optano per uno degli enti gestori di previdenza obbligatoria delle professioni nel cui Albo sono iscritti. L'opzione è esercitata entro il termine di 6 mesi dalla avvenuta iscrizione nei diversi Albi. La mancata opzione comporta la cessazione d'ufficio dall'iscrizione alla Cassa e la restituzione dei relativi contributi ai sensi dell'art. 12.

Art. 4
Cessazione dall'iscrizione

1. La cessazione dall'iscrizione alla Cassa avviene:
   a) per cancellazione dall'Albo professionale o per passaggio dall'Albo all'Elenco dei non esercenti di cui all'art. 34 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;
   b) per cessazione dell'attività professionale con contestuale chiusura della relativa posizione IVA;
   c) per opzione di iscrizione ad altro ente gestore di previdenza obbligatoria per liberi professionisti in virtù dell'iscrizione in altro Albo professionale;
   d) per decesso dell'iscritto.
2. L'iscritto ha facoltà di chiedere la cancellazione qualora si iscriva ad altra forma di previdenza obbligatoria per lo svolgimento di attività diversa da quella di dottore commercialista oppure qualora sia beneficiario di trattamento pensionistico diretto erogato da altro ente di previdenza obbligatoria.
3. La cancellazione decorre:
   a) dal 31 dicembre dell'anno in cui viene meno uno dei requisiti obbligatori per l'iscrizione;
   b) dal 31 dicembre dell'anno precedente di iscrizione ad altra Cassa professionale;
   c) dal 31 dicembre dell'anno in cui viene presentata la domanda di cancellazione ai sensi del comma 2;
   d) dal 31 dicembre dell'anno del decesso.
4. La domanda di cancellazione deve essere presentata con le modalità stabilite dalla Cassa.
5. Qualora la Cassa accerti che l'iscritto non è più in possesso anche di uno solo dei requisiti di iscrizione indicati al comma 1 dell'art. 3 ne procede alla cancellazione d'ufficio.

Art. 5
Continuità dell'esercizio professionale ai fini previdenziali

1. La continuità dell'esercizio professionale ai fini previdenziali di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, è verificata annualmente. Per ogni anno la continuità è riconosciuta in presenza di un volume di affari IVA almeno pari a quello di riferimento del contributo minimo integrativo relativo allo stesso anno. Ai soli fini di cui al presente comma, il volume di affari IVA in ogni caso si considera raggiunto in presenza del versamento della contribuzione minima integrativa dovuta nell'anno.
2. La continuità dell'esercizio professionale viene comunque riconosciuta per gli anni in cui non è dovuto il contributo minimo integrativo.
3. Le annualità non riconosciute ai fini previdenziali per carenza del requisito dell'esercizio professionale sono annullate con diritto alla restituzione del contributo soggettivo, ai sensi del comma 3 dell'art. 12.

Art. 6
Incompatibilità con l'esercizio della professione di dottore commercialista

1. L'esercizio dell'attività professionale svolta in una delle situazioni di incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 preclude l'iscrizione alla Cassa e il riconoscimento dei relativi periodi utili ai fini previdenziali ed assistenziali.
2. La verifica delle cause di incompatibilità viene effettuata dalla Cassa periodicamente e comunque prima dell'erogazione dei trattamenti previdenziali ed assistenziali.
3. Ai fini previdenziali ed assistenziali non si considerano utili alla maturazione dell'anzianità di iscrizione gli anni interi durante i quali l'attività professionale sia stata concretamente svolta in una delle condizioni di incompatibilità.
4. Le annualità non riconosciute ai fini previdenziali ed assistenziali per incompatibilità sono annullate con diritto al rimborso dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 codice civile, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 9 del presente Regolamento.

Titolo II
RAPPORTO CONTRIBUTIVO

Capo I - Contributi

Art. 7
Contributo da pre-iscrizione

1. Coloro che si pre-iscrivono alla Cassa sono obbligati al versamento di un contributo annuo a scelta tra uno dei seguenti importi:
   a) euro 581,00;
   b) euro 1.164,00;
   c) euro 2.327,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente ai sensi dell'art. 11.

Art. 8
Contributo soggettivo

1. Gli iscritti sono obbligati al versamento di un contributo soggettivo annuo.
2. Il contributo soggettivo è dovuto in percentuale variabile dal 12% al 100%:
   a) del reddito professionale netto, di cui al comma 1 dell'art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale;
   b) della quota di reddito prodotto dalla STP nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale, ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili. A tal fine si prescinde dalla qualificazione fiscale del reddito e dalla destinazione che l'assemblea della STP

abbia eventualmente riservato a detti utili, e pertanto non rileva l'eventuale mancata distribuzione ai soci.

3. Le percentuali di cui al comma 2 si applicano fino a un reddito massimo pari a euro 173.050,00 rivalutato annualmente ai sensi dell'art. 11.
4. Salvo quanto previsto ai commi 5, 6 e 7, è comunque dovuto un contributo minimo pari a euro 2.610,00 rivalutato annualmente ai sensi dell'art. 11.
5. Coloro che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto 35 anni di età, per i primi cinque anni di iscrizione sono tenuti al versamento del contributo soggettivo senza applicazione del contributo minimo. E' fatta salva la facoltà di versare il contributo minimo nel caso in cui l'applicazione dell'aliquota massima al reddito di cui al comma 2 determini un importo inferiore.
6. Coloro che si iscrivono per la prima volta alla Cassa dopo aver compiuto 35 anni di età, per i primi cinque anni di iscrizione sono tenuti al versamento del contributo soggettivo senza applicazione del contributo minimo. E' fatta salva la facoltà di versare il contributo minimo nel caso in cui l'applicazione dell'aliquota massima al reddito di cui al comma 2 determini un importo inferiore. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle iscrizioni decorrenti dal 2017 fino al 2026, fermo restando la possibilità, subordinata ad una analisi dell'impatto sull'equilibrio finanziario, di rinnovarle per i successivi quinquenni mediante delibera dell'Assemblea dei Delegati da sottoporre ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione.
7. Ad eccezione dei pensionati di invalidità di cui all'art. 35, i pensionati attivi sono tenuti al versamento del contributo soggettivo senza applicazione del contributo minimo dall'anno di decorrenza della pensione.
8. I pensionati di inabilità di cui all'art. 34 non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo dall'anno di decorrenza della pensione.

   Nota: l'estensione da 3 a 5 anni dell'agevolazione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 8 è stata approvata dai Ministeri Vigilanti ad agosto del 2020 e si applica agli iscritti che per l'anno 2020 sono comunque in regime agevolato ai sensi della precedente agevolazione triennale.

Art. 9
Contributo integrativo

1. Gli iscritti all'Albo devono applicare una maggiorazione in misura del 4% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari IVA e versarne annualmente alla Cassa l'ammontare, indipendentemente dall'effettiva riscossione.
2. Le associazioni professionali devono applicare la maggiorazione di cui al comma 1 per la quota di pertinenza di ogni associato iscritto all'Albo. Il singolo dottore commercialista associato deve versare annualmente alla Cassa il contributo integrativo, indipendentemente dall'effettiva riscossione, calcolato sulla parte del volume d'affari IVA complessivo dell'associazione professionale corrispondente alla percentuale di partecipazione agli utili spettanti al professionista stesso.
3. La STP deve applicare la maggiorazione di cui al comma 1 su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari IVA in proporzione alla quota di partecipazione agli utili dei soci iscritti all'Albo. Il singolo dottore commercialista socio della STP deve versare annualmente alla Cassa il contributo integrativo, indipendentemente dall'effettiva riscossione, calcolato sulla parte del volume d'affari IVA complessivo della STP corrispondente alla percentuale di partecipazione agli utili spettanti al professionista stesso. Nel caso in cui nella STP siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione agli

utili deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti.

4. La maggiorazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è ripetibile nei confronti del debitore e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali.
5. E' comunque dovuto un contributo minimo determinato applicando l'aliquota di cui al comma 1 ad un volume d'affari IVA pari a 7,5 volte il contributo soggettivo minimo di cui all'art. 8 dovuto nello stesso anno, salvo quanto previsto per i soggetti indicati ai commi 6, 7, 8 e 9.
6. Gli iscritti di cui al comma 5 dell'art. 8 sono tenuti al versamento del contributo integrativo senza applicazione del contributo minimo per il medesimo periodo per il quale hanno facoltà di versare il contributo soggettivo minimo.
7. I pensionati attivi sono tenuti al versamento del contributo integrativo senza applicazione del contributo minimo dall'anno di decorrenza della pensione.
8. I soggetti o i loro eredi cessati dall'iscrizione ai sensi del comma 1 lett. a), b) e d) dell'art. 4 sono tenuti al versamento del contributo integrativo anche per l'anno di cancellazione.
9. I soggetti di cui al comma 4 dell'art. 3 e di cui al comma 2 dell'art. 4 sono tenuti al versamento del contributo integrativo senza applicazione del contributo minimo per gli anni per i quali non hanno esercitato la facoltà di iscriversi alla Cassa.

Art. 10
Contributo di maternità

1. Gli iscritti alla Cassa sono obbligati al versamento di un contributo di maternità a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
2. L'importo del contributo di maternità è determinato annualmente ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Art. 11
Rivalutazione dei contributi

1. Il contributo da pre-iscrizione di cui all'art. 7, il contributo soggettivo minimo di cui al comma 4 dell'art. 8 e il limite di reddito di cui al comma 3 dell'art. 8 si rivalutano con la stessa decorrenza e nella misura pari alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall'ISTAT.
2. La variazione percentuale dell'indice è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto la rivalutazione delle pensioni con il valore medio dell'indice di base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.
3. La variazione percentuale d'aumento dell'indice indicata al comma 2 è approvata dai Ministeri vigilanti su richiesta del Consiglio di Amministrazione della Cassa.

Art. 12
Restituzione dei contributi

1. Gli iscritti che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza avere maturato il diritto alla pensione hanno diritto alla restituzione:
   a) per gli anni di iscrizione anteriori al 1 gennaio 1987 di una somma forfettaria annuale di euro 231,10, oltre gli interessi calcolati dal 1 gennaio 1987 al tasso legale pro-tempore vigente;
   b) per gli anni di iscrizione dal 1987 al 2003, dei contributi soggettivi versati e dei contributi versati a titolo di riscatto del corso legale di laurea e del servizio militare, maggiorati degli interessi calcolati dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di ciascun versamento al tasso legale pro-tempore vigente;
   c) per gli anni di iscrizione dal 2004, dei contributi soggettivi versati e dei contributi versati a titolo di riscatto del corso legale di laurea, del servizio militare, del servizio civile volontario, del periodo di tirocinio professionale, degli anni annullati ai sensi dell'art. 14 bis maggiorati degli interessi calcolati dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di ciascun versamento al tasso legale pro-tempore vigente e comunque non superiore al tasso annuo di capitalizzazione di cui all'art. 26, riferito all'anno di ciascun versamento;
   d) dei contributi versati a titolo di pre-iscrizione, maggiorati degli interessi calcolati dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di ciascun versamento al tasso legale pro-tempore vigente e comunque non superiore al tasso annuo di capitalizzazione di cui all'art. 26, riferito all'anno di ciascun versamento.
2. I pre-iscritti che cessano dalla pre-iscrizione hanno diritto alla restituzione del contributo versato di cui all'art. 7 secondo le modalità previste dal comma 1, lett. d), del presente articolo.
3. I contributi soggettivi versati relativi ad annualità annullate per carenza del requisito dell'esercizio professionale ai sensi dell'art. 5, nonché quelli per i quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi dell'art. 16, sono restituiti all'interessato o ai suoi eredi ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4. La restituzione di cui al comma 1 spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia raggiunto il diritto a pensione sempreché gli stessi non abbiano diritto alla pensione indiretta. Qualora gli eredi siano le persone indicate all'art. 40 l'importo da restituire, calcolato ai sensi del comma 1, è integrato a euro 6.000,00.
5. La restituzione di cui al comma 1 spetta anche agli eredi del professionista cancellato che abbia raggiunto l'anzianità contributiva prevista per l'accesso alla pensione, qualora gli stessi non abbiano diritto alla pensione indiretta.
6. La restituzione di cui al comma 1, limitatamente alle annualità contributive non utilizzate per il computo del trattamento pensionistico, spetta agli eredi qualora il soggetto titolare di una delle pensioni richiamate all'art. 38, comma 1, deceda in assenza di eredi aventi diritto alla pensione di reversibilità.
7. La restituzione di cui al comma 1 spetta agli eredi del soggetto titolare di pensione di invalidità qualora gli stessi non abbiano diritto alla pensione di cui all'art. 41 limitatamente alle annualità contributive non utilizzate per il computo del trattamento pensionistico.
8. Salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 25, la contribuzione soggettiva relativa all'anno del decesso è restituita agli eredi senza maturazione di interessi.
9. La restituzione dei contributi di cui al presente articolo avviene su domanda dell'interessato o dei suoi eredi.

10. Non hanno diritto alla restituzione:
    a) coloro che si sono avvalsi della facoltà di ricongiunzione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45;
    b) coloro che possono far valere esclusivamente un periodo di anzianità contributiva alla Cassa dal 1 gennaio 2004 di almeno cinque anni;
    c) coloro che si sono avvalsi della facoltà di cumulo di cui dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
    d) coloro che hanno richiesto ed ottenuto il trasferimento alla Cassa del montante contributivo relativo al riscatto del corso legale degli studi universitari ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184.

Art. 13
Ripristino dei contributi

1. In caso di nuova iscrizione alla Cassa il dottore commercialista che ha ottenuto precedentemente la restituzione ai sensi del comma 1 dell'art. 12 ha facoltà di ripristinare il periodo pregresso di anzianità, nonché i periodi riscattati presso la Cassa. Tale periodo è utilizzato per il calcolo della pensione contributiva e pertanto le somme versate concorrono alla determinazione del montante secondo i criteri di cui all'art. 26.
2. L'onere del ripristino è pari alle somme restituite relative ai contributi soggettivi e ai contributi da pre-iscrizione, rivalutate in applicazione delle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, calcolato dall'ISTAT dall'anno di restituzione del contributo all'anno di nuova iscrizione.
3. In caso di ripristino anche dei periodi riscattati presso la Cassa, è necessario versare le somme restituite a titolo di riscatto rivalutate in applicazione delle variazioni dell'indice di cui al comma 2 dall'anno di restituzione del versamento all'anno di nuova iscrizione.
4. Le somme dovute a titolo di ripristino sono versate in unica soluzione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.
5. La facoltà di cui al comma 1 è manifestata contestualmente alla domanda di nuova iscrizione.

Art. 14
Riscatto del corso legale di laurea, del servizio militare, del servizio civile volontario e del periodo di tirocinio professionale

1. Gli iscritti, che non siano titolari di trattamento pensionistico erogato dalla Cassa, ad eccezione dei titolari di pensione di invalidità, ed i loro eredi superstiti, purché il decesso dell'iscritto si sia verificato dopo il 31 agosto 1998, possono presentare domanda di riscatto:
    a) del periodo legale del corso di laurea in discipline valide ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista;
    b) del periodo del servizio militare e dei servizi equiparati, compreso il servizio civile sostitutivo, per un periodo massimo di 2 anni;
    c) del periodo del tirocinio professionale, obbligatorio e valido ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista, per un periodo massimo fino a 3 anni, a condizione che per le stesse annualità non sia intervenuta la pre-iscrizione alla Cassa;

d) del servizio civile volontario.

2. I periodi indicati al comma 1:

   a) possono essere riscattati, in tutto o in parte, purché il riscatto non sia già stato chiesto ed ottenuto presso la Cassa o altro ente previdenziale;

   b) non possono essere coincidenti con altri periodi considerati validi ai fini dell'anzianità assicurativa, posseduta presso le gestioni previdenziali obbligatorie.

   Le frazioni di periodo inferiori all'anno, purché pari o superiori a 6 mesi, rilevano come anno intero.

3. Il riscatto dei periodi di cui al comma 1 dà titolo al corrispondente incremento dell'anzianità assicurativa.

4. La domanda di riscatto è trasmessa secondo le modalità stabilite dalla Cassa. I documenti da allegare alla domanda sono presentati entro 120 giorni, prorogabili di ulteriori 120 giorni su richiesta dell'interessato, dalla data di ricezione della relativa richiesta da parte della Cassa pena il rigetto della domanda stessa.

5. L'onere del riscatto è determinato secondo il metodo di calcolo contributivo definito dal Consiglio di Amministrazione. Le somme versate confluiscono nel conto individuale con effetto dal medesimo anno del versamento e contribuiscono alla formazione del montante individuale, così come disciplinato dall'art. 26.

6. Il pagamento dell'onere di riscatto determinato con il metodo contributivo è effettuato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'onere, con una delle seguenti modalità:

   a) in unica soluzione;

   b) fino ad un numero massimo di rate mensili pari al doppio delle mensilità corrispondenti agli anni che si riscattano, senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

   Il mancato pagamento dell'onere in unica soluzione o delle prime tre rate del piano di rateazione prescelto entro il termine perentorio di cui al presente articolo è considerato come rinuncia alla domanda di riscatto presentata che viene archiviata senza ulteriori adempimenti.

7. Coloro che, successivamente all'adesione ed entro il termine di rateazione prescelto, omettano di versare una o più rate dell'onere di riscatto determinato con il metodo contributivo sono invitati a versare le rate omesse entro un termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Cassa. In caso di mancato versamento entro il suddetto termine, la Cassa propone all'interessato la conversione delle rate versate in annualità contributive intere. Tale opzione è esercitata entro 60 giorni dalla ricezione della proposta ed inibisce la possibilità di riscattare le annualità rimanenti. Le eventuali somme residue, relative a frazioni di anno, sono restituite senza la corresponsione di interessi. Nel caso di mancato riscontro, la Cassa procede alla risoluzione per inadempienza dei rapporti obbligatori con tutte le implicazioni che, sul piano giuridico, ne derivano, quali la impossibilità di richiedere interessi sulle somme già versate, fermo restando l'obbligo della restituzione delle medesime da parte della Cassa.

8. Per accedere a qualsiasi trattamento pensionistico nel corso del pagamento rateale è necessario aver versato l'intero onere di riscatto calcolato con il metodo contributivo.

9. Gli iscritti al 31 dicembre 2003 possono richiedere, in alternativa al metodo di calcolo contributivo, che l'onere del riscatto del corso legale di laurea e del servizio militare sia costituito dalla riserva matematica definita sulla base delle tabelle previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 45. Tale facoltà è esercitata in

sede di presentazione della domanda di riscatto del corso legale di laurea e del servizio militare. Il pagamento dell'onere di cui al presente comma può essere effettuato in unica soluzione ovvero con le modalità di cui al comma 3 dell'art.2 e comma 2 dell'art. 4 della legge 5 marzo 1990, n. 45. I periodi riscattati danno titolo al corrispondente incremento della anzianità assicurativa e contribuiscono alla formazione di una quota di pensione calcolata con il metodo reddituale come regolato dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. In tal caso, le somme versate non confluiscono nel conto individuale per la formazione del montante contributivo di cui all'art. 26.

10. L'iscritto che ha esercitato la facoltà di riscatto del periodo del corso legale degli studi universitari ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 può richiedere il trasferimento del montante contributivo maturato presso altro ente di previdenza. Le somme trasferite confluiranno nel conto individuale secondo quanto previsto al comma 5. Il trasferimento dà titolo al corrispondente incremento dell'anzianità assicurativa e le frazioni di periodo inferiori all'anno, purché pari o superiori a 6 mesi, rilevano come anno intero.

Art. 14 bis
Riscatto annualità contributive annullate

1. Gli iscritti, che non siano titolari di trattamento pensionistico erogato dalla Cassa, ad eccezione dei titolari di pensione di invalidità, ed i loro eredi superstiti, possono riscattare, su domanda gli anni annullati ai fini previdenziali ed assistenziali, per i quali sia stato comunque assolto integralmente il versamento della contribuzione integrativa dovuta:
   a) per accertata incompatibilità con l'esercizio della professione di dottore commercialista ai sensi dell'art. 6;
   b) per carenza dell'esercizio professionale ai sensi dell'art. 5;
   c) per prescrizione ai sensi dell'art. 16.
2. Le annualità contributive di cui al comma 1 sono riscattabili, in riferimento a ciascuna singola tipologia di annullamento ivi prevista alle lettere a), b) e c) una sola volta nell'arco dell'intero rapporto previdenziale obbligatorio con la Cassa.
3. La domanda di riscatto deve essere validamente presentata entro il termine perentorio di quattro anni dalla ricezione della comunicazione del primo annullamento per ciascuna delle tipologie di cui al comma 1, a pena di decadenza della relativa facoltà.
4. Le annualità contributive indicate al comma 1 sono riscattate con le modalità, i termini e gli effetti di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 14 e la domanda di riscatto è ammissibile solo in presenza di regolarità contributiva al 31/12 dell'anno precedente la presentazione della domanda medesima e in assenza di condizioni di incompatibilità con l'esercizio della professione di dottore commercialista di cui all'art. 6 nell'anno di presentazione della domanda.
5. Per le deliberazioni di annullamento delle annualità di iscrizione di cui al comma 1, assunte e comunicate in data antecedente la data di approvazione ministeriale (2) del presente articolo, il termine di quattro anni di cui al comma 3 decorre dalla data della predetta approvazione ministeriale.

Note

(2) approvazione ministeriale del 05/04/2023

Art. 15
Ricongiunzione

1. La ricongiunzione dei periodi assicurativi è disciplinata dalla legge 5 marzo 1990, n. 45.
2. La ricongiunzione dà titolo al corrispondente incremento della anzianità assicurativa.
3. La ricongiunzione di periodi precedenti il 1 gennaio 2004 contribuisce alla formazione di una quota di pensione calcolata con il metodo reddituale di cui al comma 1 dell'art. 26 e le somme versate non concorrono alla formazione del montante contributivo.
4. Le somme versate dagli enti previdenziali competenti, relative ai periodi dal 1 gennaio 2004, ad eccezione degli interessi di mora individuati dal comma 6, dell'art.4, della legge 5 marzo 1990, n. 45, concorrono alla formazione del montante contributivo secondo i criteri di cui al comma 2 dell'art. 26 del presente Regolamento.
5. Il versamento della riserva matematica a carico del richiedente è escluso per la ricongiunzione dei periodi contributivi di cui al comma 4.

Art. 16
Prescrizione dei contributi

1. La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso dei termini previsti dalla legge.

Capo II - Adempimenti

Art. 17
Scadenze degli adempimenti da pre-iscrizione

1. La contribuzione di cui all'art. 7 è versata entro il 30 giugno dell'anno a cui si riferisce.
2. Nel caso in cui il provvedimento di pre-iscrizione sia assunto successivamente al 30 giugno, la contribuzione di cui al comma 1 relativa allo stesso anno e a quelli precedenti è versata entro 120 giorni dalla data del provvedimento.

Art. 18
Scadenze degli adempimenti contributivi

1. Entro il primo dicembre di ogni anno i dottori commercialisti iscritti all'Albo comunicano alla Cassa:
   a) il reddito di cui al comma 2 dell'art. 8;
   b) i corrispettivi rientranti nel volume d'affari IVA di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 9.
2. Il contributo soggettivo minimo di cui al comma 4 dell'art. 8 e il contributo integrativo minimo di cui al comma 5 dell'art. 9 sono versati in due rate con scadenza, rispettivamente, il 31 maggio e il 31 ottobre di ogni anno.
3. Il versamento del contributo di maternità di cui al comma 1 dell'art. 10 è effettuato entro il 20 dicembre di ogni anno.

4. Salvo quanto disciplinato dal comma 5, il versamento delle eccedenze è effettuato in unica soluzione entro il 20 dicembre dell'anno di comunicazione di cui al comma 1.
5. Le eccedenze possono essere rateizzate secondo le seguenti modalità:
   a) sono rateizzabili in 2, 3 o 4 rate le eccedenze del contributo soggettivo e del contributo integrativo dovute per ciascun anno;
   b) l'opzione per la rateizzazione è esercitata entro il termine di cui al comma 4;
   c) l'importo dei contributi complessivamente dovuti e rateizzabili di cui alla lettera a) non può essere inferiore a euro 1.000,00;
   d) la scadenza della prima rata è il 20 dicembre dell'anno di comunicazione di cui al comma 1 mentre la seconda, la terza e la quarta rata scadono rispettivamente il 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre dell'anno successivo a quello di comunicazione;
   e) gli interessi di dilazione sono pari al tasso di rendimento atteso del patrimonio come applicato nell'ultimo bilancio tecnico attuariale definito alla data di apertura del servizio di comunicazione alla Cassa dei dati di cui al comma 1;
   f) gli interessi di dilazione sono calcolati dal giorno successivo la scadenza della prima rata fino alla scadenza di ogni rata e sono versati contestualmente ai contributi di riferimento. La prima rata è senza interessi;
   g) in caso di rettifica in aumento dei dati reddituali di cui al comma 1 dopo il termine di cui al comma 4, le somme eventualmente dovute e originate dalla rettifica non sono rateizzabili;
   h) con riferimento al contributo soggettivo, in presenza di opzione per una aliquota superiore alla minima, gli interessi di dilazione sono calcolati sull'ammontare delle eccedenze dovute determinate applicando l'aliquota minima di cui al comma 2 dell'art. 8.
6. I termini e le modalità della comunicazione annuale dei dati reddituali alla Cassa, nonché quelli relativi al versamento dei contributi dovuti sono disciplinati con delibera del Consiglio di Amministrazione da sottoporre ai Ministeri vigilanti per la relativa approvazione.

Art. 19
Eventi calamitosi

1. In caso di eventi calamitosi riconosciuti con provvedimento adottato dall'autorità competente, il Consiglio di Amministrazione può disporre la sospensione di tutti i termini contributivi, previdenziali, amministrativi, prescrizionali e di decadenza e provvedere all'individuazione dei relativi nuovi termini e delle relative modalità di riscossione.

Capo III - Sistema di regolarizzazione delle inadempienze da pre-iscrizione

Art. 20
Regolarizzazione pre-iscrizione

1. In caso di omesso versamento la contribuzione fissa dovuta è pari all'importo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 per ciascun anno di pre-iscrizione.
2. In caso di retrodatazione della pre-iscrizione la sanzione fissa di euro 30,00 per ciascun anno di pre-iscrizione è dovuta unitamente al contributo.
3. In caso di tardivo o omesso versamento è dovuta la sanzione fissa di euro 30,00.
4. I contributi omessi e le sanzioni dovute e non pagate sono riscosse anche mediante iscrizione a ruolo.

Capo IV - Sistema di regolarizzazione delle inadempienze contributive e di iscrizione

Art. 21
Norme generali

1. L'accertamento e la regolarizzazione delle inadempienze connesse agli obblighi di iscrizione di cui al comma 2 dell'art. 3 e agli obblighi contributivi di cui agli artt. 8, 9 e 18 sono disciplinati:
   a) dalla regolarizzazione spontanea;
   b) dalla regolarizzazione agevolata;
   c) dall'accertamento d'ufficio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al tardivo o omesso versamento dei contributi minimi di cui al comma 4 dell'art. 8, al comma 5 dell'art. 9 e all'art. 10, per i quali sono, invece, esclusivamente dovuti gli interessi al tasso legale pro-tempore vigente dalla data di scadenza alla data di effettivo versamento.
3. Ai fini dell'individuazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni normative di cui al Capo IV del Titolo II, si intende per:
   a) COMUNICAZIONE DEI DATI REDDITUALI: comunicazione dei dati di cui al comma 1 dell'art. 18;
   b) CONTRIBUTO DOVUTO A TITOLO DI ECCEDENZE E PER ECCEDENZE: ammontare del contributo soggettivo derivante dall'applicazione dell'aliquota contributiva minima di cui al comma 2 dell'art. 8 detratto il contributo soggettivo minimo di cui al comma 4 dell'art. 8 ove dovuto e ammontare del contributo integrativo derivante dalla maggiorazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 9 detratto il contributo integrativo minimo di cui al comma 5 dell'art. 9 ove dovuto;
   c) CONTRIBUTO EVASO: ammontare del contributo soggettivo dovuto a titolo di eccedenza derivante dall'applicazione dell'aliquota contributiva minima al maggior reddito di cui al comma 2 dell'art. 8 dichiarato ai fini fiscali rispetto a quello comunicato alla Cassa e ammontare del contributo integrativo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 9 al maggior volume di affari IVA dichiarato ai fini fiscali rispetto a quello comunicato alla Cassa;

d) INFEDELE COMUNICAZIONE DEI DATI REDDITUALI: comunicazione dei dati di cui al comma 1 dell'art. 18 a cui faccia seguito una successiva comunicazione inviata oltre il termine di scadenza, contenente dati reddituali di valore superiore rispetto a quelli precedentemente comunicati. La comunicazione dei dati reddituali si intende "infedele" anche quando i valori dei dati reddituali superiori rispetto a quelli già comunicati siano stati acquisiti dalla Cassa per il tramite dell'Agenzia delle Entrate;

e) ISCRIZIONE "OMESSA": iscrizione che avviene d'ufficio ai sensi del comma 2 dell'art. 3; è considerata "omessa" anche la domanda di iscrizione presentata, non completa della documentazione necessaria e non perfezionata mediante l'invio dei documenti richiesti entro il termine perentorio stabilito dalla Cassa che quindi procede d'ufficio;

f) ISCRIZIONE "TARDIVA": domanda di iscrizione trasmessa alla Cassa oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 3;

g) OMESSA COMUNICAZIONE DEI DATI REDDITUALI: comunicazione dei dati di cui al comma 1 dell'art. 18 non effettuata alla data di ricezione della richiesta di regolarizzazione agevolata inviata dalla Cassa;

h) OMESSO VERSAMENTO DELLE ECCEDENZE CONTRIBUTIVE: versamento non effettuato entro la ricezione della richiesta inviata dalla Cassa a titolo di regolarizzazione agevolata;

i) TARDIVA COMUNICAZIONE DEI DATI REDDITUALI: comunicazione dei dati di cui al comma 1 dell'art. 18 effettuata oltre il termine di scadenza e prima della ricezione della richiesta di regolarizzazione agevolata inviata dalla Cassa. Non rileva ai fini della tardività l'acquisizione da parte della Cassa dei dati reddituali per il tramite dell'Agenzia delle Entrate;

j) TARDIVO VERSAMENTO DELLE ECCEDENZE CONTRIBUTIVE: versamento effettuato oltre le scadenze previste dall'art. 18 e prima della ricezione della richiesta inviata dalla Cassa a titolo di regolarizzazione agevolata.

Art. 22
Regolarizzazione spontanea

1. Le inadempienze connesse agli obblighi di iscrizione di cui al comma 2 dell'art. 3 e agli obblighi contributivi di cui agli artt. 8, 9 e 18 possono essere regolarizzati spontaneamente.
2. La domanda di regolarizzazione spontanea è trasmessa con le modalità stabilite dalla Cassa ed è valida se corredata dal contestuale versamento di quanto dovuto a titolo di maggiorazioni.
3. Per la regolarizzazione spontanea della tardiva iscrizione è necessario presentare, contestualmente alla domanda di regolarizzazione, anche la domanda di iscrizione se non già inviata.
4. La domanda di regolarizzazione spontanea, ad eccezione di quella presentata per regolarizzare la tardiva iscrizione, è perfezionata se vengono sanate tutte le inadempienze presenti nelle annualità di riferimento scadute alla data della domanda.
5. La regolarizzazione spontanea non è consentita qualora, per la stessa inadempienza, sia già stata ricevuta dall'interessato la proposta di regolarizzazione agevolata, o sia già intervenuto l'accertamento d'ufficio mediante notifica del ruolo.
6. Per la tardiva iscrizione è dovuta la sanzione fissa di euro 30,00.
7. Per la comunicazione dei dati reddituali effettuata successivamente alla data di scadenza prevista per la medesima comunicazione ed entro il termine per il versamento in unica soluzione delle eccedenze

è dovuta la sanzione fissa di euro 15,00 solo in caso di eccedenze dovute. Per la comunicazione dei dati reddituali effettuata successivamente al termine previsto per il versamento delle eccedenze in unica soluzione è dovuta la sanzione fissa di euro 30,00 solo in caso di eccedenze dovute.

8. Per il versamento delle eccedenze contributive effettuato entro 15 giorni dalla scadenza prevista per il versamento in unica soluzione è dovuta, per ciascun tardivo versamento, la sanzione fissa di euro 15,00. Per il versamento delle eccedenze contributive effettuato oltre 15 giorni dalla scadenza prevista per il versamento in unica soluzione sono dovuti, per ciascun tardivo versamento, la sanzione nella misura dell'1% delle eccedenze tardivamente versate, oltre agli interessi al tasso legale pro-tempore vigente da calcolare dal giorno successivo alla scadenza del versamento in unica soluzione alla data di effettivo pagamento, con un importo minimo di euro 15,00, qualora il valore corrispondente alla somma delle sanzioni e degli interessi fosse inferiore a tale limite.

9. Per ogni singola rata versata entro 15 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento è dovuta la sanzione fissa di euro 15,00. Per ogni singola rata versata oltre 15 giorni dalla scadenza prevista per il versamento sono dovuti la sanzione nella misura dell'1% delle eccedenze tardivamente versate, oltre agli interessi al tasso legale pro-tempore vigente da calcolare dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna rata sui contributi oggetto di rateizzazione alla data di effettivo pagamento, con un importo minimo di euro 15,00, qualora il valore corrispondente alla somma delle sanzioni e degli interessi fosse inferiore a tale limite.

10. Per l'infedele comunicazione dei dati reddituali è dovuta la sanzione nella misura del 10% del contributo evaso fino a una sanzione massima di euro 60,00.

Art. 23
Regolarizzazione agevolata

1. In presenza di inadempienze connesse agli obblighi di iscrizione di cui al comma 2 dell'art. 3 e agli obblighi contributivi di cui agli artt. 8, 9 e commi 1 e 4 dell'art. 18, per i quali l'interessato non abbia presentato valida domanda di regolarizzazione spontanea, la Cassa invia una proposta di regolarizzazione agevolata con l'applicazione di maggiorazioni ridotte rispetto a quelle previste al successivo art. 24. Qualora la proposta di regolarizzazione agevolata non sia perfezionata dal versamento di quanto dovuto entro il termine perentorio ivi previsto, la Cassa procede con l'accertamento d'ufficio delle sanzioni ordinarie, mediante iscrizione a ruolo e senza ulteriore preavviso. La Cassa può prevedere il perfezionamento della regolarizzazione agevolata anche in forma rateale sulla base delle modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione da sottoporre ai Ministeri vigilanti per la relativa approvazione.

2. Per la tardiva iscrizione è dovuta la sanzione fissa di euro 60,00.

3. Per la comunicazione dei dati reddituali effettuata successivamente alla data di scadenza prevista per la medesima comunicazione ed entro il termine in unica soluzione per il versamento delle eccedenze, è dovuta la sanzione fissa di euro 30,00 solo in caso di eccedenze dovute. Per la comunicazione dei dati reddituali effettuata successivamente al termine previsto per il versamento in unica soluzione delle eccedenze è dovuta la sanzione fissa di euro 90,00 solo in caso di eccedenze dovute e di euro 15,00 in caso di eccedenze non dovute.

4. Per il versamento delle eccedenze effettuato entro 15 giorni dalla scadenza prevista per il versamento in unica soluzione è dovuta, per ciascun tardivo versamento, la sanzione fissa di euro 30,00. Per il versamento delle eccedenze effettuato oltre 15 giorni dalla scadenza prevista per il versamento in unica soluzione è dovuta, per ciascun tardivo versamento, la sanzione nella misura del 2% delle eccedenze

tardivamente versate, oltre agli interessi al tasso legale pro-tempore vigente, da calcolare dal giorno successivo alla scadenza del versamento in unica soluzione alla data di effettivo pagamento, con un importo minimo di euro 30,00, qualora il valore corrispondente alla somma delle sanzioni e degli interessi fosse inferiore a tale limite.

5. Per l'omessa comunicazione dei dati reddituali è dovuta la sanzione fissa di euro 120,00 qualora siano dovute eccedenze e di euro 30,00 in caso di eccedenze non dovute.
6. Per la comunicazione infedele è dovuta la sanzione fissa di euro 120,00 solo in caso di contributi evasi.
7. Per l'omesso versamento delle eccedenze contributive sono dovuti, oltre alle eccedenze, la sanzione nella misura del 4% delle stesse e gli interessi al tasso legale pro-tempore vigente, da calcolare dal giorno successivo alla scadenza del versamento in unica soluzione alla data di effettivo pagamento, con un importo minimo di euro 45,00, qualora il valore corrispondente alla somma delle sanzioni e degli interessi fosse inferiore a tale limite.

Art. 24
Accertamento d'ufficio

1. Per le inadempienze connesse agli obblighi di iscrizione di cui al comma 2 dell'art. 3 e per gli obblighi contributivi di cui agli artt. 8, 9 e 18, per i quali l'interessato non abbia presentato valida domanda di regolarizzazione spontanea ai sensi dell'art. 22 o non abbia aderito alla proposta di regolarizzazione agevolata di cui all'art. 23, con il versamento di quanto dovuto entro il termine perentorio indicato, la Cassa procede all'applicazione d'ufficio delle sanzioni ordinarie anche iscrivendo a ruolo le somme dovute, senza ulteriore preavviso.
2. Per la tardiva iscrizione è dovuta la sanzione fissa di euro 180,00.
3. Per la comunicazione dei dati reddituali effettuata successivamente alla data di scadenza prevista per la medesima comunicazione ed entro il termine per il versamento in unica soluzione delle eccedenze è dovuta la sanzione fissa di euro 60,00 solo in caso di eccedenze dovute. Per la comunicazione dei dati reddituali effettuata successivamente al termine previsto per il versamento delle eccedenze in unica soluzione è dovuta la sanzione fissa di euro 180,00 solo in caso di eccedenze dovute e pari a euro 30,00 in caso di eccedenze non dovute.
4. Per il versamento delle eccedenze effettuato entro 15 giorni dalla scadenza prevista per il versamento in unica soluzione è dovuta, per ciascun tardivo versamento, la sanzione fissa di euro 60,00. Per il versamento delle eccedenze effettuato oltre 15 giorni dalla scadenza prevista per il versamento in unica soluzione sono dovuti, per ciascun tardivo versamento, la sanzione nella misura del 6% delle eccedenze tardivamente versate e gli interessi al tasso legale pro-tempore vigente, da calcolare dal giorno successivo alla scadenza del versamento in unica soluzione alla data di effettivo pagamento, con un importo minimo di euro 60,00, qualora il valore corrispondente alla somma delle sanzioni e degli interessi fosse inferiore a tale limite.
5. Per ogni singola rata versata entro 15 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento è dovuta la sanzione fissa di euro 30,00. Per ogni singola rata versata oltre 15 giorni dalla scadenza prevista per il versamento sono dovuti la sanzione nella misura del 6% delle eccedenze tardivamente versate e gli interessi al tasso legale pro-tempore vigente, da calcolare dal giorno successivo alla scadenza del versamento alla data di effettivo pagamento, con un importo minimo di euro 30,00, qualora il valore corrispondente alla somma delle sanzioni e degli interessi fosse inferiore a tale limite.
6. Per l'iscrizione d'ufficio è dovuta la sanzione fissa di euro 360,00.

7. Per l'omessa comunicazione dei dati reddituali, è dovuta la sanzione fissa di euro 360,00 qualora siano dovute eccedenze e di euro 60,00 in caso di eccedenze non dovute.
8. Per la comunicazione infedele è dovuta la sanzione fissa di euro 360,00 solo in caso di contributi evasi.
9. Per l'omesso versamento delle eccedenze contributive sono dovuti, oltre alle eccedenze, la sanzione nella misura dell'8% delle stesse e gli interessi al tasso legale pro-tempore vigente, da calcolare dal giorno successivo alla scadenza del versamento in unica soluzione alla data di effettivo pagamento, con un importo minimo di euro 90,00, qualora il valore corrispondente alla somma delle sanzioni e degli interessi fosse inferiore a tale limite.
10. Per ogni singola rata di cui è stato omesso il versamento sono dovuti, oltre all'importo della singola rata, la sanzione nella misura dell'8% della stessa e gli interessi al tasso legale pro-tempore vigente da calcolare dal giorno successivo alla scadenza del versamento alla data di effettivo pagamento, con un importo minimo di euro 60,00, qualora il valore corrispondente alla somma delle sanzioni e degli interessi fosse inferiore a tale limite.

Titolo III
PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Capo I - Norme generali

Art. 25
Trattamenti pensionistici

1. La Cassa riconosce le seguenti prestazioni:
   a) pensione di vecchiaia;
   b) pensione di vecchiaia anticipata;
   c) pensione unica contributiva;
   d) pensione di inabilità;
   e) pensione di invalidità;
   f) supplemento di pensione;
   g) pensione di reversibilità;
   h) pensione indiretta.
2. Ad esclusione della pensione di cui alla lettera g), la misura delle pensioni di cui al comma 1 è determinata ai sensi dell'art. 26.
3. La Cassa riconosce i trattamenti pensionistici conseguiti in regime di totalizzazione di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, i trattamenti pensionistici conseguiti in regime di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n.228, nonché le maggiorazioni di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336.
4. Nel caso in cui nell'ultimo anno contributivo utile alla maturazione del diritto ad una delle prestazioni di cui al comma 1 lett. a) b) c) d) e) h) l'iscritto perde uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione obbligatoria, la contribuzione dell'anno è comunque dovuta e la pensione decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo.
5. Il mancato versamento e il versamento parziale della contribuzione soggettiva e integrativa dovute annualmente e dei relativi accessori non consentono la maturazione dell'anzianità contributiva, non danno luogo all'incremento e alla rivalutazione del montante contributivo individuale né a interessi. Il mancato versamento e il versamento parziale della contribuzione, soggettiva, integrativa e di maternità, dovute annualmente e dei relativi accessori, non dà luogo al riconoscimento della relativa prestazione previdenziale.
6. Le pensioni di cui ai commi 1 e 3 sono riconosciute su domanda secondo le modalità stabilite dalla Cassa, ad eccezione del supplemento di pensione di cui al comma 1 lett. f) che è riconosciuto automaticamente senza la necessità di presentare la relativa domanda.

Art. 26
Metodo di calcolo

1. I periodi di anzianità contributiva maturati sino al 31 dicembre 2003 danno titolo ad una quota di pensione annua calcolata con il metodo reddituale di cui ai commi da 3 a 8.
2. I periodi di anzianità contributiva maturati dal 1 gennaio 2004 danno titolo ad una quota di pensione annua calcolata con il metodo contributivo di cui ai commi da 9 a 13.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, l'ammontare della quota annuale di pensione di cui al comma 1 del presente articolo è pari per ogni anno di anzianità contributiva al 2% della media calcolata sui redditi professionali riferiti ai 25 anni di contribuzione utili ai fini pensionistici antecedenti al 1 gennaio 2004, rivalutati ai sensi dell'art. 15 della legge 29 gennaio 1986, n. 21. Qualora il numero di anni sia inferiore a 25, la media è calcolata sui redditi riferiti a tale minor periodo. Fermo restando quanto previsto dall'art. 29 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, i redditi da considerare ai fini della media per gli anni antecedenti il 1987 sono determinati convenzionalmente nella misura di euro 11.555,91 ai sensi dell'art. 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 21.
4. Se la media dei redditi di cui al comma 3 è superiore al limite di euro 61.500,00 rivalutato ai sensi dell'art. 27, la percentuale di cui al comma 3 è ridotta allo 0,60% per la parte di media reddituale eccedente tale importo.
5. Per gli anni di anzianità contributiva 2002 e 2003 i coefficienti del 2% e dello 0,60% sono ridotti rispettivamente a 1,75% e a 0,50%.
6. Per gli anni di anzianità contributiva dal 1987 al 2003 nei quali la contribuzione soggettiva dovuta e versata è pari a quella minima, il reddito da considerare per il calcolo della media di cui al comma 3 è quello di cui alla tabella A (allegato 1).
7. I redditi relativi a periodi ricongiunti presso la Cassa ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45 e collocati temporalmente fino al 2003 sono utili ai fini del calcolo della media reddituale di cui al comma 3 del presente articolo e sono rivalutati ai sensi dell'art. 15 della legge 29 gennaio 1986, n. 21.
8. Per la determinazione della quota di pensione di cui al comma 1 si tiene conto del limite massimo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 28 agosto 1995, n. 335.
9. L'ammontare della quota di pensione di cui al comma 2 è calcolato moltiplicando il montante contributivo individuale di cui al comma 11 per il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella B (allegato 2) corrispondente all'età anagrafica dell'iscritto al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'iscritto al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione è adeguato con un incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'iscritto per il numero dei mesi interi pari alla frazione di anno.
10. Sino al 31 dicembre 2011 l'aliquota di computo per la determinazione del montante contributivo è pari all'aliquota di finanziamento. Dal 1 gennaio 2012 al 31.12.2022, subordinatamente alla sussistenza della sostenibilità del sistema nel lungo periodo, l'aliquota di computo è incrementata rispetto a quella di finanziamento secondo le modalità e i criteri di cui alla tabella C (allegato 3). Dal 1 gennaio 2023, subordinatamente alla sussistenza della sostenibilità del sistema nel lungo periodo, l'aliquota di computo è incrementata rispetto a quella di finanziamento secondo le modalità e i criteri di cui alla tabella C bis (allegato 3 bis).
11. Il montante contributivo individuale determinato al 31 dicembre di ciascun anno è dato dalla somma:

a) della contribuzione versata negli anni di pre-iscrizione ai sensi dell'art. 7 con effetto dalla data di ciascun versamento, rivalutata su base composta al 31 dicembre di ciascun anno al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 13;

b) della contribuzione soggettiva dovuta e versata fino al 31 dicembre dell'anno precedente, incrementata dell'ammontare derivante dall'applicazione alla base imponibile della differenza tra l'aliquota di computo e l'aliquota di finanziamento, rivalutata su base composta al 31 dicembre di ciascun anno al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 13;

c) della contribuzione soggettiva dovuta e versata nello stesso anno, incrementata dell'ammontare derivante dall'applicazione alla base imponibile della eventuale differenza tra l'aliquota di computo e l'aliquota di finanziamento;

d) della contribuzione versata e trasferita fino al 31 dicembre dell'anno precedente a titolo di ripristino, ricongiunzione e riscatto ai sensi degli artt. 13, 14, 14 bis e 15, rivalutata su base composta al 31 dicembre di ciascun anno al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 13;

e) della contribuzione versata e trasferita nello stesso anno a titolo di ripristino, ricongiunzione e riscatto ai sensi degli artt. 13, 14, 14 bis e 15;

f) di un ammontare di quota parte del contributo integrativo dovuta e versata fino al 31 dicembre dell'anno precedente, come disciplinato per gli anni dal 2013 al 2022 dalla tabella D (allegato 4), subordinatamente alla sussistenza della sostenibilità del sistema nel lungo periodo, rivalutata su base composta al 31 dicembre di ciascun anno al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 13;

g) di un ammontare di quota parte del contributo integrativo dovuta e versata nello stesso anno, come disciplinato per gli anni dal 2013 al 2022 dalla tabella D (allegato 4), subordinatamente alla sussistenza della sostenibilità del sistema nel lungo periodo;

h) di un ammontare di quota parte del contributo integrativo dovuta e versata nello stesso anno, come disciplinato per gli anni dal 2023 al 2032 dalla tabella Dbis (allegato 4bis), subordinatamente alla sussistenza della sostenibilità del sistema nel lungo periodo.

12. La contribuzione versata per annualità non riconosciute per carenza dell'esercizio professionale, per accertate condizioni di incompatibilità e per intervenuta prescrizione, non concorre alla formazione del montante di cui al comma 11.

13. Il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi degli iscritti:

a) per gli anni dal 2004 al 2008, è pari alla variazione media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) nominale calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare;

b) per gli anni dal 2009 al 2015 è pari alla media quinquennale dei rendimenti degli investimenti con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, con un valore minimo garantito dell'1,5% in caso di media effettiva inferiore e con un valore massimo pari alla media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) calcolata dall'ISTAT in caso di media effettiva superiore a quest'ultimo valore;

c) dall'anno 2016 fino al 2018 è pari alla media quinquennale dei rendimenti degli investimenti, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, con un valore minimo garantito dell'1,5% in caso di media effettiva inferiore e con un valore massimo pari al più alto tra la media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) calcolata dall'ISTAT e la media quinquennale del tasso di redditività del patrimonio di cui al comma 1, lett.d) dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 29 novembre 2007 indicato nell'ultimo bilancio tecnico, maggiorato del tasso di inflazione registrato

per ogni anno del quinquennio di riferimento, che si assume non potrà essere in ogni caso superiore al 3%. Ogni qual volta il tasso individuato risulti maggiore della media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) calcolata dall'ISTAT, esso potrà essere adottato come tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi solo se dal bilancio tecnico, appositamente predisposto considerando la corrispondente rivalutazione dei contributi, risulti che l'equilibrio di lungo periodo della Cassa non venga compromesso;

d) dall'anno 2019 è pari alla media quinquennale dei rendimenti degli investimenti, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, con un valore minimo garantito dell'1,5% in caso di media effettiva inferiore e con un valore massimo pari al 3% in caso di media effettiva superiore. Ogni qual volta il tasso individuato risulti maggiore della media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) calcolata dall'ISTAT, esso potrà essere adottato come tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi solo se dal bilancio tecnico, appositamente predisposto considerando la corrispondente rivalutazione dei contributi, risulti che l'equilibrio di lungo periodo della Cassa non venga compromesso.

14. Per gli anni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 13 l'eventuale maggior rendimento è destinato a un apposito fondo o riserva da utilizzare anche a copertura del minimo garantito.

15. L'importo della pensione annua formata dalla somma delle quote di cui ai commi 1 e 2 non può essere inferiore alla pensione calcolata con il solo metodo contributivo secondo le modalità applicative deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

16. La quota di pensione calcolata ai sensi del comma 1 è proporzionalmente integrata al trattamento minimo vigente alla data di decorrenza del trattamento stesso e la quota di pensione calcolata ai sensi del comma 2 non è adeguata ad alcun trattamento minimo, fatto salvo quanto disposto dal comma 7 dell'art. 34, dal comma 7 dell'art. 35 e dal comma 6 dell'art. 41.

17. Il Consiglio di Amministrazione determina i criteri e i metodi di valutazione per il computo dei rendimenti di cui al comma 13. Sulla base delle valutazioni biennali sulla sostenibilità del sistema nel lungo periodo di cui all'art. 34 dello Statuto e tenuto conto anche dell'equità intergenerazionale, il Consiglio di Amministrazione:

    a) sentito il parere dell'Assemblea dei Delegati può intervenire incrementando l'aliquota di computo;

    b) sentito il parere dell'Assemblea dei Delegati adotta ogni provvedimento necessario per il riequilibrio della gestione;

    c) valuta la necessità di adeguare i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella B (allegato 2).

18. L'Assemblea dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può destinare, in tutto o in parte, l'eventuale maggior rendimento di cui al comma 14 assegnandolo ai montanti degli iscritti o ad altre finalità previdenziali e assistenziali.

Art. 27
Rivalutazione delle prestazioni pensionistiche

1. L'importo delle pensioni erogate dalla Cassa è perequato a far tempo dal 1 gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai calcolato dall'ISTAT, di cui all'art. 11, secondo le misure e i criteri indicati nella tabella E (allegato 5).

2. L'importo della pensione rivalutata secondo la fascia di appartenenza della tabella E (allegato 5) non può comunque essere inferiore al limite rivalutato della fascia precedente.
3. A decorrere dal 1 gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e degli operai calcolato dall'ISTAT di cui all'art. 11, sono rivalutati:
   a) l'importo del trattamento minimo di pensione di euro 13.451,34;
   b) il limite di reddito di cui al comma 5 dell'art. 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, per la determinazione della quota di pensione da calcolarsi con il metodo reddituale;
   c) il limite di reddito di cui al comma 5 dell'art. 34 e al comma 8 dell'art. 35;
   d) i limiti della tabella E (allegato 5);
   e) gli scaglioni di quota di pensione lorda annua calcolata con il metodo reddituale, di cui al comma 2 dell'art. 29.

Art. 28
Pagamento delle prestazioni pensionistiche

1. Le pensioni sono erogate in tredici mensilità di pari importo, con arrotondamento all'euro superiore. La Cassa ha facoltà di effettuare pagamenti con cadenza bimestrale.
2. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

Art. 29
Contributo di solidarietà

1. A decorrere dal 1 gennaio 2004, per un periodo di cinque anni rinnovabile per un massimo di tre ulteriori quinquenni è applicato un contributo di solidarietà su tutte le pensioni o quote di pensione calcolate con il sistema reddituale di cui al comma 1 dell'art. 26.
2. Il contributo è applicato in relazione agli scaglioni di pensione rivalutati annualmente ai sensi dell'art. 27 e alle percentuali di cui alla tabella F (allegato 6).
3. All'esito dei controlli biennali sulla sostenibilità del regime previdenziale per il lungo periodo il contributo di solidarietà può essere variato nei criteri e nelle percentuali di applicazione, valutando anche l'effetto equitativo tra le varie coorti.

Art. 30
Prescrizione ratei di pensione

1. Salvo l'imprescrittibilità del diritto alla pensione, i ratei di pensione liquidati e non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di disposizione del relativo pagamento.

Capo II - Pensioni
Sezione I - Pensioni dirette

Art. 31
Pensione di vecchiaia

1. La pensione di vecchiaia è riconosciuta a coloro che possono far valere un periodo di anzianità contributiva alla Cassa precedente il 1 gennaio 2004.
2. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono maturati alternativamente i seguenti requisiti:
   a) compimento del sessantottesimo anno di età, dopo almeno trentatré anni di anzianità contributiva;
   b) compimento del settantesimo anno di età, dopo almeno venticinque anni di anzianità contributiva.
3. Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa dopo trentatré anni o venticinque anni di anzianità contributiva senza aver conseguito il diritto alla pensione per ragioni di età e che non abbiano chiesto la restituzione dei contributi ai sensi dell'art. 12 conseguono il diritto alla pensione al raggiungimento, rispettivamente, del sessantottesimo e del settantesimo anno di età.

Art. 32
Pensione di vecchiaia anticipata

1. La pensione di vecchiaia anticipata è riconosciuta a coloro che possono far valere un periodo di anzianità contributiva alla Cassa precedente il 1 gennaio 2004.
2. La pensione è corrisposta a coloro che abbiano maturato alternativamente i seguenti requisiti:
   a) compimento del sessantunesimo anno di età dopo almeno trentotto anni di anzianità contributiva;
   b) compimento di quaranta anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età.
3. I requisiti di cui al comma 2 sono ridotti a cinquantotto anni di età e trentacinque anni di anzianità contributiva per gli iscritti con invalidità permanente nella misura almeno del 50%, certificata da struttura pubblica, subordinatamente alla cancellazione dall'Albo professionale.
4. La decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata è fissata ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. Qualora la domanda di pensione di vecchiaia anticipata sia presentata successivamente alla decorrenza individuata ai sensi del comma 4, la stessa è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 33
Pensione unica contributiva

1. La pensione unica contributiva è riconosciuta a coloro che possono far valere un periodo di anzianità contributiva alla Cassa esclusivamente dal 1 gennaio 2004.

2. La pensione è corrisposta a coloro che abbiano maturato sessantadue anni di età dopo almeno cinque anni di anzianità contributiva.
3. La decorrenza della pensione unica contributiva è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 34
Pensione di inabilità

1. La pensione di inabilità è riconosciuta agli iscritti che abbiano un'incapacità permanente e totale all'esercizio della professione a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione. Nel caso l'inabilità sia causata da malattia, la pensione è riconosciuta agli iscritti che abbiano maturato dieci anni di anzianità contributiva o per i quali l'iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del trentaseiesimo anno di età e la domanda di iscrizione sia presentata in data precedente al verificarsi dell'evento. Nel caso l'inabilità sia causata da infortunio, la pensione è riconosciuta a coloro che hanno presentato la domanda di iscrizione in data anteriore al verificarsi dell'evento.
2. La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o, se successiva, dal primo giorno del mese successivo alla data di decorrenza della condizione inabilitante individuata dalla commissione medica.
3. Alla domanda di pensione di inabilità è allegato il certificato medico che attesta la sussistenza di incapacità permanente e totale all'esercizio professionale con l'indicazione della eziopatogenesi delle infermità e l'anamnesi con l'indicazione dell'epoca della insorgenza della incapacità in misura totale e con carattere permanente. In caso di infortunio il certificato medico è integrato dalla documentazione comprovante:
   a) l'eventuale proposizione di azione giudiziaria contro i terzi responsabili o loro aventi causa;
   b) i fatti e le responsabilità di chi ha provocato l'infortunio;
   c) il titolo alla corresponsione dell'indennizzo o l'avvenuta corresponsione da parte del responsabile o del suo assicuratore, con esclusione del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.
4. Qualora la pensione di inabilità sia conseguenza di infortunio si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della legge 29 gennaio 1986, n. 21.
5. Qualora nel triennio precedente la domanda di pensione di inabilità l'iscritto disponga di altri redditi imponibili o esenti da imposte, la cui media risulti inferiore a euro 30.800,00 da rivalutare ai sensi dell'art. 27:
   a) l'anzianità contributiva su cui è commisurata la quota di pensione reddituale di cui al comma 1 dell'art. 26 è aumentata di dieci anni, fino a un massimo di trentacinque anni;
   b) il coefficiente di trasformazione di cui al comma 9 dell'art. 26 è individuato maggiorando di dieci anni l'età anagrafica dell'iscritto alla data di decorrenza della pensione fino a un massimo di sessantotto anni. E' comunque riconosciuto il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età minima della tabella B (allegato 2).
6. Successivamente alla delibera di attribuzione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma 5, è accertata ogni tre anni l'entità dei redditi con riferimento al triennio trascorso al fine del mantenimento della quota di pensione legata al beneficio.

7. La misura della pensione di inabilità non può comunque essere inferiore all'importo della pensione minima di cui al comma 3 dell'art. 27 riferito all'anno di decorrenza della pensione.
8. L'erogazione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione di attribuzione del diritto ed è revocata in caso di nuova iscrizione.
9. Entro dieci anni dalla delibera di attribuzione del trattamento pensionistico, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza della condizione di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti senza giustificato motivo alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione la pensione è revocata d'ufficio.
10. L'accertamento delle condizioni di inabilità nonché le modalità e le conseguenze della revisione sono disciplinati dall'art. 36.

Art. 35
Pensione di invalidità

1. La pensione di invalidità è riconosciuta agli iscritti che hanno una riduzione della capacità all'esercizio della professione a meno di un terzo in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti all'iscrizione. Nel caso l'invalidità sia causata da malattia, la pensione è riconosciuta agli iscritti al compimento di dieci anni di anzianità contributiva, ridotti a cinque anni qualora l'iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del trentaseiesimo anno di età. Nel caso l'invalidità sia causata da infortunio, l'invalidità è riconosciuta agli iscritti che abbiano maturato cinque anni di anzianità contributiva o che abbiano presentato la domanda di iscrizione anteriormente al compimento del trentaseiesimo anno di età e all'infortunio.
2. Oltre quanto disposto dal comma 1, il diritto alla pensione sussiste quando le infermità o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistono all'iscrizione, purché vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.
3. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o, se successiva, dal primo giorno del mese successivo alla data di decorrenza della condizione invalidante individuata dalla commissione medica.
4. Alla domanda di pensione di invalidità è allegato il certificato medico che attesta la riduzione della capacità all'esercizio della professione a meno di 1/3 in modo continuativo, la eziopatogenesi delle infermità e l'anamnesi con l'indicazione dell'epoca della insorgenza della incapacità in misura superiore a 2/3. In caso di infortunio il certificato medico è integrato dalla documentazione comprovante:
   a) l'eventuale proposizione di azione giudiziaria contro i terzi responsabili o loro aventi causa;
   b) i fatti e le responsabilità di chi ha provocato l'infortunio;
   c) il titolo alla corresponsione dell'indennizzo o l'avvenuta corresponsione da parte del responsabile o del suo assicuratore, con esclusione del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.
5. Qualora la pensione di invalidità sia conseguenza di infortunio si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della legge 29 gennaio 1986, n.21.
6. La misura della pensione di invalidità è calcolata secondo le modalità di cui all'art. 26 ferma restando la percentuale di riduzione al 70% di cui all'art. 5 della legge 29 gennaio 1986 n. 21.

7. La misura della pensione di invalidità non può comunque essere inferiore al 70% dell'ammontare della pensione minima di cui al comma 3 dell'art. 27 riferito all'anno di decorrenza della pensione.
8. Qualora nel triennio precedente la domanda di pensione di invalidità l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, la cui media risulti inferiore ad euro 30.800,00 da rivalutare ai sensi dell'art. 27:
   a) l'anzianità contributiva sui cui è commisurata la quota di pensione reddituale di cui al comma 1 dell'art. 26 è aumentata di dieci anni fino ad un massimo di trentacinque anni;
   b) il coefficiente di trasformazione di cui al comma 9 dell'art. 26 è individuato maggiorando di dieci anni l'età anagrafica dell'iscritto alla data di decorrenza della pensione fino ad un massimo di sessantotto anni. E' comunque riconosciuto il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età minima della tabella B (allegato 2).
9. Successivamente alla delibera di attribuzione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma 8, è accertata ogni tre anni l'entità dei redditi con riferimento al triennio trascorso ai fini del mantenimento della quota di pensione legata al beneficio.
10. Il pensionato di invalidità che prosegue l'esercizio della professione e matura il diritto a una delle pensioni di cui agli artt. 31, 32 e 33 ne può chiedere la liquidazione in sostituzione della pensione di invalidità.
11. Qualora il pensionato di invalidità cessi dall'iscrizione alla Cassa o deceda prima della maturazione del diritto a una delle pensioni di cui agli artt. 31, 32 e 33, la contribuzione soggettiva dovuta e versata dall'anno di decorrenza della pensione di invalidità dà diritto:
   a) in caso di cessazione dall'iscrizione, alla riliquidazione d'ufficio della pensione di invalidità con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo alla cancellazione con conseguente adeguamento della pensione nel caso l'importo così determinato sia più elevato rispetto a quello in pagamento;
   b) in caso di decesso, alla liquidazione della pensione indiretta in favore degli eredi ai sensi dell'art. 41 calcolata sull'intero periodo di iscrizione alla Cassa del dante causa con conseguente adeguamento della pensione nel caso l'importo determinato sia più elevato rispetto alla pensione di reversibilità della invalidità;
   c) in caso di decesso in assenza di eredi aventi diritto alla pensione indiretta, alla restituzione di cui al comma 7 dell'art. 12.
12. Per le pensioni di invalidità dichiarate revisionabili, la Cassa accerta ogni tre anni dalla data di delibera di attribuzione del trattamento pensionistico la persistenza dello stato invalidante. La pensione è definitiva quando l'invalidità è confermata due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti, senza giustificato motivo, alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto alla revisione, la pensione è revocata d'ufficio.
13. L'accertamento delle condizioni invalidanti nonché le modalità e le conseguenze delle revisioni periodiche sono disciplinati all'art. 36.

Art. 36
Modalità di accertamento dello stato invalidante e inabilitante

1. L'accertamento delle condizioni tecnico-sanitarie per il riconoscimento delle pensioni di invalidità o di inabilità è demandato a una commissione medica nominata dalla Cassa, avente sede nel luogo di residenza del richiedente purché in Italia oppure, in caso di residenza all'estero, nel distretto dell'Ordine

professionale di appartenenza o nell'ultimo Ordine in cui risulta iscritto, in caso di cancellazione. La commissione è presieduta da un medico specialista in medicina legale o medicina del lavoro o primario ospedaliero della materia specialistica o medico provinciale o di struttura equipollente e da altri due medici specialisti nelle malattie invalidanti denunciate.

2. Il richiedente la pensione ha facoltà di farsi assistere davanti alla commissione da un consulente di parte a proprie spese, il quale può presentare osservazioni scritte nel termine assegnato dalla commissione.
3. Qualora il richiedente sia ricoverato ovvero, come attestato da certificato medico, impossibilitato a recarsi presso il luogo della visita, questa è disposta nel luogo in cui si trova.
4. Il richiedente la pensione presenta alla commissione medica la documentazione clinica dalla quale risulta la situazione psico-fisica che costituisce il titolo della domanda.
5. La commissione medica di cui al comma 1 procede alla stesura del referto-verbale contenente:
   a) ogni riferimento agli elementi eziopatogenetici della infermità;
   b) la data della insorgenza della infermità;
   c) la data in cui, in caso di inabilità, è stata perduta in modo totale e permanente la capacità all'esercizio della professione e la relativa motivazione;
   d) la data in cui, in caso di invalidità, la capacità all'esercizio della professione si è ridotta in modo continuativo a meno di 1/3 e la relativa motivazione;
   e) la revisionabilità della infermità accertata in caso di invalidità.

   Il referto è corredato della documentazione presentata dal richiedente relativa agli accertamenti diagnostici eseguiti, quella concernente gli accertamenti suppletivi richiesti dalla commissione, nonché le eventuali osservazioni del consulente di parte.
6. Qualora il Consiglio di Amministrazione accolga il ricorso avverso la delibera assunta dalla Giunta Esecutiva inerente gli esiti della visita medica contenuti nel referto-verbale di cui al comma 5, la Cassa procede alla nomina della Commissione medica di appello in applicazione del comma 7.
7. La commissione medica di appello ha sede in Roma ed è nominata dalla Cassa secondo i criteri di cui ai commi 1 o 12. Non possono far parte della commissione medica di appello i membri della commissione di primo grado. Il ricorrente ha facoltà di farsi assistere da un consulente di parte e può chiedere di non essere visitato dalla commissione medica di appello presso la sede in Roma qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3.
8. Gli accertamenti clinici e diagnostici suppletivi che la commissione ritiene di acquisire sono a carico della Cassa.
9. Qualora il richiedente la pensione deceda prima di essere stato sottoposto a visita medica, la commissione medica effettua la valutazione peritale in base alla documentazione medica a disposizione della Cassa.
10. Ai fini della revisione di cui al comma 9 dell'art. 34 e al comma 12 dell'art. 35, la persistenza dell'inabilità o dell'invalidità è accertata dalla Cassa tramite commissione medica nominata ai sensi dei commi 1 o 12.
11. Nel caso di non persistenza dello stato inabilitante o invalidante la pensione di inabilità o di invalidità è revocata dal mese successivo alla visita medica di revisione, ovvero, qualora si tratti di pensione di

inabilità e sia accertato il recupero di parte della validità dell'assicurato entro i limiti di cui all'art. 35 comma 1, è attribuita la pensione di invalidità con decorrenza dal mese successivo alla visita medica.

12. In alternativa alla procedura di cui al comma 1, l'accertamento tecnico sanitario può essere demandato a una struttura pubblica o a un ente pubblico di dimensione nazionale con il quale la Cassa stipula una convenzione. La convenzione garantisce:
    a) l'affidamento dell'accertamento a un medico esperto in medicina del lavoro o in medicina legale;
    b) la tempestività nell'effettuazione dell'accertamento;
    c) l'effettuazione dell'accertamento presso la struttura più vicina all'interessato;
    d) l'omogeneità della valutazione su tutto il territorio nazionale;
    e) la consulenza tecnica medico/legale in sede giudiziaria;
    f) la tutela dei dati personali a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 37
Totalizzazione dei periodi assicurativi

1. Le pensioni in regime di totalizzazione sono disciplinate dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

Art. 37 bis
Cumulo dei periodi assicurativi

1. Le pensioni in regime di cumulo sono disciplinate dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Il trattamento pro quota di pensione di vecchiaia in regime di cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il professionista risulta da ultimo iscritto. Resta ferma la possibilità del professionista di richiedere il trattamento pensionistico con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda sempre che sia presentata successivamente la maturazione dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma.
3. Il trattamento pro quota della Cassa per le prestazioni liquidate in regime di cumulo è determinato con il metodo contributivo di cui ai commi da 9 a 13 dell'art. 26 del presente Regolamento, senza adeguamento ad alcun trattamento minimo. Ai fini della determinazione del montante pensionistico il tasso annuo di capitalizzazione per gli anni antecedenti il 2004 è pari alla variazione media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) nominale calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
4. In deroga a quanto previsto al precedente comma 3, qualora il dottore commercialista sia in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi presso la Cassa utili alla maturazione del diritto a pensione autonoma presso la Cassa medesima, il relativo trattamento pro quota di pensione è determinato ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento, senza adeguamento ad alcun trattamento minimo.
5. Coloro che si avvalgono della facoltà di cumulo:

a) sono considerati pensionati solo all'atto del riconoscimento da parte della Cassa del trattamento pro quota;

b) sono preclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'art. 12 del presente Regolamento;

c) qualora cessino o siano cessati dall'iscrizione alla Cassa potendo far valere un periodo di anzianità contributiva alla Cassa precedente il 1 gennaio 2004 e periodi contributivi cumulati che non raggiungono il requisito contributivo di cui al comma 2 dell'art. 31 del presente Regolamento, conseguono il trattamento pro quota di pensione con la decorrenza prevista dal primo periodo del comma 2 del presente articolo;

d) qualora decedano prima della decorrenza del trattamento pro quota di pensione di competenza della Cassa, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 40 del presente Regolamento.

Art. 38
Supplemento di pensione

1. Il supplemento di pensione è riconosciuto, a partire dal 1.1.2026, al dottore commercialista che prosegue o riprende l'attività professionale per almeno un triennio successivamente alla pensione:

   a) di vecchiaia;

   b) di vecchiaia anticipata;

   c) di anzianità;

   d) unica contributiva;

   e) di vecchiaia e anzianità riconosciute in regime di totalizzazione;

   f) di vecchiaia e anticipata riconosciute in regime di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. La decorrenza del supplemento di pensione è fissata al 1 gennaio dell'anno successivo alla maturazione di ciascun triennio.

3. La cessazione dall'iscrizione alla Cassa dei soggetti titolari di pensione di cui al comma 1 antecedentemente la maturazione di un triennio dà diritto ad un supplemento di pensione determinato in funzione della frazione di triennio decorrente dal 1 gennaio dell'anno successivo alla cessazione dall'iscrizione.

4. Il decesso dei soggetti titolari di pensione di cui al comma 1 antecedentemente la maturazione di un triennio dà diritto:

   a) ad un supplemento di pensione determinato in funzione della frazione di triennio e decorrente dal 1 giorno del mese successivo a quello del decesso nella misura delle quote reversibili;

   b) alla restituzione dei contributi soggettivi ai sensi del comma 6 dell'art. 12, in assenza di eredi aventi titolo alla pensione di reversibilità.

5. Qualora i soggetti titolari di pensione di cui al comma 1 che hanno maturato il diritto al supplemento decedano prima della relativa erogazione la quota di supplemento maturata al 31 dicembre dell'anno precedente il decesso è riconosciuta a decorrere dal primo giorno successivo al mese del decesso ai soggetti e nella misura di cui all'art. 40.

6. In caso di decesso dei soggetti titolari di pensione di cui al comma 1 la contribuzione soggettiva relativa all'anno del decesso non è dovuta e l'annualità non concorre alla determinazione del supplemento ed è restituita ai sensi dell'art. 12.
7. Sono liquidati con decorrenza 1.1.2026:
   a) i supplementi di pensione quinquennali maturati al 31.12.2025;
   b) i supplementi di pensione a coloro che al 31.12.2025 hanno perfezionato almeno un triennio di anzianità contributiva successiva alla decorrenza di pensione o ad un supplemento di pensione quinquennale.

Art. 39
Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti

1. Le modalità e i termini per la richiesta della maggiorazione del trattamento pensionistico per le categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 sono disciplinati dalla legge 15 aprile 1985, n. 140.
2. La maggiorazione è riconosciuta in aggiunta al trattamento pensionistico determinato ai sensi dell'art. 26.

Sezione II - Pensioni ai superstiti

Art. 40
Norme comuni alla pensione indiretta e alla pensione di reversibilità

1. Le pensioni indirette e di reversibilità sono riconosciute:
   a) al coniuge, anche separato legalmente, finché mantiene lo stato vedovile;
   b) al coniuge separato legalmente con addebito purché titolare di assegno alimentare finché mantiene lo stato vedovile;
   c) al coniuge divorziato purché titolare di assegno divorzile finché mantiene lo stato vedovile;
   d) ai figli minorenni;
   e) ai figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro ed a carico del dante causa alla data della morte.
2. Ai figli minorenni sono equiparati i figli studenti a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino lavoro retribuito, sino al compimento dei 21 anni di età per gli studenti di scuole medie e professionali e sino al compimento dei 26 anni di età per gli studenti che frequentino corsi di studio universitari entro il limite di durata legale del corso di laurea o corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente attivati dalle università, successivi al conseguimento della laurea o laurea specialistica.
3. L'importo di pensione spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione che sarebbe spettata al professionista deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto, fino a concorrenza del 100% della stessa, applicando le seguenti percentuali:
   a) 60% al coniuge;
   b) 20% a ciascun figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro;

c) 40% in caso di due o più figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro ripartito tra loro in parti uguali.

4. In mancanza del coniuge o alla sua morte l'importo di pensione spettante ai figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro è calcolato sulla base della pensione che sarebbe spettata al professionista deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto, fino a concorrenza del 100% della stessa, applicando le seguenti percentuali:

   a) 60% in caso di un solo figlio;

   b) 80% in caso di due figli diviso in parti uguali;

   c) 100% in caso di tre o più figli diviso in parti uguali.

5. La cessazione della contitolarità di uno o più soggetti di cui al comma 1 comporta la riliquidazione della pensione nei confronti dei restanti beneficiari con l'applicazione delle aliquote previste in relazione alla mutata composizione del gruppo degli aventi diritto. La riliquidazione del trattamento viene effettuata calcolando la pensione che sarebbe spettata al professionista deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto, dalla decorrenza originaria, con gli incrementi perequativi e di legge intervenuti nel tempo, in base alle aliquote di pertinenza dei restanti contitolari.

6. Le quote delle pensioni indirette e di reversibilità erogate per ogni figlio a carico, o per i soli figli superstiti, non costituiscono maggiorazioni alle quali siano applicabili le norme sugli assegni familiari.

7. Ai fini del presente articolo i nipoti minori o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, orfani e viventi a carico dell'ascendente al momento del decesso e di cui l'ascendente è stato nominato tutore sono equiparati ai figli minorenni.

Art. 41
Pensione indiretta

1. La pensione indiretta è riconosciuta ai superstiti dell'iscritto che decede senza diritto a pensione alle seguenti condizioni:

   a) compimento di dieci anni di anzianità contributiva per le pensioni calcolate in tutto o in parte con il metodo reddituale di cui al comma 1 dell'art. 26;

   b) compimento di cinque anni di anzianità contributiva per le pensioni calcolate esclusivamente con il metodo contributivo di cui al comma 2 dell'art. 26.

2. In assenza dei requisiti di cui al comma 1 è sufficiente che:

   a) sia stata presentata la domanda di iscrizione alla Cassa in data precedente il decesso se causato da infortunio;

   b) l'iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del trentaseiesimo anno di età e comunque in data precedente il decesso se causato da malattia.

3. La pensione indiretta è riconosciuta ai superstiti del dottore commercialista che è cessato dall'iscrizione alla Cassa e che ha maturato almeno venticinque anni di anzianità contributiva, riferibile anche ad annualità antecedenti il 1 gennaio 2004, senza aver compiuto settanta anni di età anagrafica.

4. La pensione indiretta è riconosciuta ai superstiti del dottore commercialista che è cessato dall'iscrizione alla Cassa e che ha maturato almeno cinque anni di anzianità contributiva, riferibili esclusivamente ad annualità successive il 31 dicembre 2003, senza aver compiuto sessantadue anni di età anagrafica.

5. Qualora l'età anagrafica del dante causa al momento del decesso sia inferiore all'età anagrafica minima prevista dalla tabella dei coefficienti di trasformazione di cui al comma 9 dell'art. 26, è comunque riconosciuto il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età minima della tabella B (allegato 2).
6. La base pensionistica per la determinazione delle quote spettanti ai superstiti non può comunque essere inferiore all'importo della pensione minima di cui al comma 3 dell'art. 27 riferito all'anno di decorrenza della pensione.
7. La pensione indiretta decorre dal 1 giorno del mese successivo al decesso del dante causa alle condizioni e nella misura di cui all'art. 40.

Art. 42
Pensione di reversibilità

1. Le pensioni di cui al comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) dell'art. 25 nonché i trattamenti pensionistici di cui al comma 3 dell'art. 25 sono reversibili.
2. La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa alle condizioni e nella misura previste dall'art. 40.

Titolo IV
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Capo I - Norme generali

Art. 43
Erogazioni a titolo assistenziale

1. La Cassa riconosce le seguenti erogazioni a titolo assistenziale:
   a) contributo a sostegno della maternità;
   b) contributo per interruzione di gravidanza;
   c) contributo complementare all'indennità di maternità;
   d) contributo a sostegno della genitorialità;
   e) interventi economici a fronte di eventi con particolare incidenza sul bilancio familiare;
   f) contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti e di portatori di handicap o malattie invalidanti orfani di associati;
   g) contributo per spese di assistenza domiciliare;
   h) contributo per spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero per anziani, malati cronici o lungodegenti;
   i) contributo per spese di onoranze funebri;
   j) borse di studio;
   k) contributo per ogni orfano di dottore commercialista;
   l) contributo per l'attività professionale.
2. Le erogazioni a titolo assistenziale di cui al comma 1, ad eccezione di quelle indicate alle lettere a), b), c) e d), sono erogate a seguito di valutazione insindacabile dello stato di bisogno da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. Ai fini della valutazione dello stato di bisogno, per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente il beneficio assistenziale, dal coniuge e da tutti coloro che risultano nello stato di famiglia, anche se non legati da vincoli di parentela. Nel caso di separazione legale o divorzio, l'ex coniuge non si considera facente parte del nucleo familiare.
4. Ogni erogazione a titolo assistenziale può essere riconosciuta per il medesimo evento:
   a) una sola volta nello stesso anno solare;
   b) a un unico soggetto, anche qualora sussista concorrenza di presupposti a favore di più aventi titolo alla richiesta fatto salvo il contributo di cui alla lett. k) del comma 1.
5. Il mancato versamento e il versamento parziale della contribuzione soggettiva, integrativa e di maternità, sospende le erogazioni a titolo assistenziale di cui al comma 1.
6. Le erogazioni a titolo assistenziale sono riconosciute su domanda con le modalità stabilite dalla Cassa, salvo quanto previsto al comma 1 lett. a).

Capo II - Tutela della genitorialità

Art. 44
Indennità di maternità

1. L'indennità di maternità è riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
2. La domanda è presentata con le modalità stabilite dalla Cassa.

Art. 44 bis
Contributo complementare all'indennità di maternità

1. La Cassa eroga un contributo a coloro ai quali non riconosce l'indennità di maternità di cui all'art. 44 per effetto esclusivamente dell'esistenza dello stesso diritto in forza dell'iscrizione presso altro ente di previdenza obbligatorio, ai sensi del Capo III, X e XI del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
2. Il contributo di cui al comma 1 è pari alla differenza tra:
   a) l'importo calcolato ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e
   b) la somma dell'importo calcolato ai sensi del Capo III, X e XI del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e della retribuzione del lavoro per i riposi giornalieri di cui all'art. 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
3. La domanda è presentata, secondo le modalità stabilite dalla Cassa, entro due anni dal verificarsi dell'evento, a pena di inammissibilità.
4. Alla domanda è allegata l'attestazione delle somme di cui al comma 2, lett. b), rilasciata dal soggetto che le ha liquidate decorso un anno dall'evento cui si riferiscono.

Art. 45
Contributo a sostegno della maternità

1. La Cassa eroga un contributo a sostegno della maternità per gli eventi disciplinati dagli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a coloro a cui riconosce:
   a) l'indennità di maternità di cui all'art. 44;
   b) il contributo complementare all'indennità di maternità di cui all'art. 44 bis.
2. L'importo del contributo di cui al comma 1 è pari ad 1/12 dell'80% del reddito netto professionale dichiarato ai fini fiscali nell'anno precedente a quello dell'evento, con un importo minimo garantito pari a euro 1.715,00. La somma del contributo di cui al comma 1 del presente articolo e dell'importo calcolato ai sensi dell'art.70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 non può comunque eccedere il limite massimo previsto dallo stesso articolo 70.
3. L'importo minimo di cui al comma 2 del presente articolo è rivalutato annualmente ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento e arrotondato al successivo multiplo di euro 5,00.
4. A seguito dell'erogazione dell'indennità di maternità o del contributo complementare all'indennità di maternità di cui al comma 1, la Cassa provvede automaticamente al riconoscimento del contributo senza la necessità di presentare ulteriori domande.

Art. 46
Contributo per interruzione di gravidanza

1. La Cassa riconosce alle proprie iscritte un contributo per l'interruzione di gravidanza intervenuta entro i primi sessanta giorni di gravidanza, che non rientri nella tutela di cui all'art. 73 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
2. L'importo dell'assegno è pari ad 1/5 dell'indennità di maternità minima, di cui al comma 3 dell'art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevista per l'anno in cui è avvenuta l'interruzione di gravidanza.
3. La domanda è presentata, secondo le modalità stabilite dalla Cassa, entro un anno dal verificarsi dell'evento a pena di inammissibilità.
4. Alla domanda è allegato il certificato medico attestante che l'interruzione della gravidanza è intervenuta entro i primi sessanta giorni di gravidanza.

Art. 46 bis
Contributo a sostegno della genitorialità

1. La Cassa eroga, nei limiti dei fondi disponibili, un contributo a sostegno della genitorialità agli iscritti alla Cassa in caso di:

   a) nascita di ogni figlio/a;

   b) adozione o affidamento preadottivo o temporaneo di ogni minore;

   che non abbiano titolo a percepire un'altra indennità a copertura dei periodi di maternità obbligatoria di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
2. L'importo del contributo di cui al comma 1 è pari al 5 per cento del reddito netto professionale dichiarato nell'anno precedente l'evento di cui alle lettere a) e b) del comma 1, con un minimo di euro 1.000,00 ed un massimo di euro 2.000,00, rivalutati annualmente ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento e arrotondati al successivo multiplo di euro 5,00.
3. La domanda è presentata, secondo le modalità stabilite dalla Cassa, entro 180 giorni dal verificarsi dell'evento a pena di inammissibilità. Ai sensi dell'art. 43, comma 4, può essere presentata una sola domanda anche laddove entrambi i genitori abbiano titolo a presentare l'istanza.
4. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

   a) estratto di nascita o atto di nascita con l'indicazione della genitorialità del richiedente, oppure

   b) copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo e il certificato di nascita del bambino o certificazione equipollente che faccia pubblica fede sulla data di nascita ove la stessa non sia indicata nel provvedimento di adozione, oppure

   c) copia autentica del provvedimento di affidamento contenente la durata dello stesso e il certificato di nascita del bambino o certificazione equipollente che faccia pubblica fede sulla data di nascita ove la stessa non sia indicata nel provvedimento di affidamento temporaneo;

   d) ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

Capo III - Tutela sanitaria

Art. 47
Tutela sanitaria e professionale

1. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere forme di tutela sanitaria, anche mediante la stipulazione di polizze assicurative, nei confronti dei pre-iscritti, dei dottori commercialisti, dei pensionati, dei familiari a carico e del coniuge, nei limiti consentiti dalla legge e dei fondi disponibili.
2. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere forme di tutela professionale, anche mediante la stipulazione di polizze assicurative, in favore degli iscritti, nei limiti dei fondi disponibili.

Capo IV - Eventi straordinari

Art. 48
Interventi economici a fronte di eventi con particolare incidenza sul bilancio familiare

1. La Cassa riconosce un intervento economico nei seguenti casi:
   a) avvenimenti straordinari ovvero dovuti a caso fortuito o forza maggiore che abbiano rilevante incidenza sul bilancio familiare ed espongano i richiedenti a spese documentate, urgenti o di primaria necessità, che non siano ordinariamente sostenibili, secondo il ragionevole apprezzamento del Consiglio di Amministrazione;
   b) interruzione dell'attività professionale per almeno due mesi per:
      – fatto di malattia accertato da struttura sanitaria pubblica;
      – infortunio accertato da struttura sanitaria pubblica che abbia comportato un ricovero presso una struttura sanitaria o un intervento di pronto soccorso.
   c) decesso dell'iscritto o pensionato che abbia determinato una situazione di grave difficoltà finanziaria al coniuge superstite ovvero ai figli minori o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

2. E' erogato un solo intervento economico qualora lo stato di bisogno scaturisca da più condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
3. L'intervento economico può essere erogato a favore:
   a) dell'iscritto alla Cassa nei casi previsti al comma 1 lettere a) e b);
   b) del coniuge o dei figli superstiti che abbiano i requisiti per l'accesso alla pensione indiretta o di reversibilità nel caso previsto al comma 1 lettera c);
   c) dei soggetti di cui al comma 4 dell'art. 3 e di cui al comma 2 dell'art. 4, nel caso previsto al comma 1 lettera a) del presente articolo che non hanno esercitato la facoltà di iscriversi alla Cassa ancorché abbiano cessato l'attività di dottore commercialista a seguito di inabilità assoluta nonché i familiari legati da vincoli di coniugio e di parentela in linea retta di primo grado, conviventi ed a carico.
4. Il Consiglio di Amministrazione è competente ad accertare la sussistenza dello stato di bisogno, a stabilire ed acquisire la documentazione necessaria all'erogazione della prestazione, sempreché la somma dei redditi imponibili dei componenti il nucleo familiare del richiedente, dichiarati nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, non sia superiore al limite fissato dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno di cui al comma 2 dell'art. 43. Nell'ipotesi prevista al comma 1 lettera c) del presente articolo, è escluso il reddito del de cuius dichiarato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, dalla somma dei redditi imponibili del nucleo familiare.
5. Qualora ricorra l'ipotesi prevista al comma 1 lett. b) del presente articolo l'importo dell'intervento è pari, per ciascun mese di inattività professionale, a 1/12 della media dei redditi professionali dichiarati nei due anni precedenti l'anno di inizio dell'inattività professionale, o nel minor periodo di esercizio della professione, con un minimo di euro 1.150,00 ed un massimo di euro 2.500,00, rivalutati annualmente ai sensi dell'art.11 del presente Regolamento e arrotondati al successivo multiplo di euro 5,00. Per l'individuazione dei suddetti limiti si deve fare riferimento all'anno di inizio dell'inattività professionale.
6. L'intervento di cui al comma 1 lett. b) può essere riconosciuto fino a un massimo di 12 mesi di inattività professionale, anche se attribuito in modo frazionato nel corso di tutto il periodo di iscrizione alla Cassa.
7. Qualora ricorrano le ipotesi previste al comma 1 lett. a) e c) l'entità del contributo, per ogni singolo caso, viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
8. La domanda è presentata, con le modalità stabilite dalla Cassa, entro due anni dalla data dell'evento in forza del quale viene richiesto l'intervento economico, salvo gravi impedimenti documentati, pena l'inammissibilità della domanda stessa. Nell'ipotesi prevista al comma 1 lett. b) i due anni decorrono dalla data di cessazione dell'inattività professionale come certificata da struttura sanitaria pubblica.
9. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
   a) certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente a tre mesi;
   b) copia integrale della sentenza di separazione o divorzio, se intervenuta;
   c) documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda;
   d) certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica che attesti l'interruzione dell'attività professionale a causa di malattia o a causa di infortunio per almeno due mesi nel caso di cui al comma 1 lettera b);
   e) certificato, ad integrazione di cui al precedente punto d), di ricovero o di intervento di pronto soccorso con la descrizione dell'infortunio sopravvenuto, qualora l'interruzione dell'attività professionale sia

originata da infortunio;

f) ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

10. Per particolari fattispecie non rientranti nei commi precedenti il Consiglio di Amministrazione può ugualmente disporre l'erogazione di un intervento economico per stato di bisogno ritenuto adeguato al singolo caso.

Capo V - Portatori di handicap

Art. 49
Contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti e di portatori di handicap o malattie invalidanti orfani di associati

1. Il contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti e di portatori di handicap o malattie invalidanti orfani di associati è erogato a favore:
   a) degli iscritti alla Cassa, genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti;
   b) dei pensionati della Cassa, genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti;
   c) dei portatori di handicap o malattie invalidanti, orfani dei soggetti di cui alle lettere a) e b).
2. Per poter beneficiare del presente contributo è necessario:
   a) che l'handicap o la malattia invalidante sia riconosciuta dalla commissione medica istituita ai sensi dell'art.1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, come previsto dall'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
   b) che il reddito imponibile dichiarato nell'anno precedente la presentazione della domanda dal nucleo familiare del richiedente, con esclusione di quello del de cuius nel caso di cui al comma 1 lett. c), non sia superiore al limite fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno di cui al comma 2 dell'art. 43 del presente Regolamento. Non si cumulano al reddito le somme eventualmente riscosse in qualità di beneficiario di polizza assicurativa di qualsiasi tipo.
3. L'importo viene determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione e corrisposto ogni anno in unica soluzione.
4. La domanda è presentata per ciascuna annualità, entro l'anno di riferimento del contributo da uno dei soggetti di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite dalla Cassa, allegando la seguente documentazione:
   a) certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente a tre mesi;
   b) certificazione rilasciata dalla commissione medica di cui al comma 2 lett. a);
   c) copia integrale della sentenza di separazione o divorzio se intervenuta;
   d) ogni altra documentazione ritenuta necessaria.
5. Dopo la prima erogazione, il certificato di cui al comma 4 lett. b) è inviato solo nel caso in cui la doman-

da venga presentata in data successiva a quella di revisione, indicata nel certificato stesso già trasmesso alla Cassa.

6. Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione della particolare natura dell'istituto assistenziale, può valutare discrezionalmente fattispecie diverse ai fini dell'attribuzione degli interventi di cui al presente articolo.

Capo VI - Assistenza domiciliare

Art. 50
Contributo per spese di assistenza domiciliare

1. La Cassa riconosce ai propri iscritti e pensionati un contributo di partecipazione alle spese sostenute per assistenza domiciliare prestata da personale sanitario o da collaboratori domestici.
2. Il contributo è riconosciuto per l'assistenza domiciliare prestata ai seguenti soggetti che versano in stato di non autosufficienza:
   a) iscritti e pensionati della Cassa;
   b) familiari legati agli iscritti e ai pensionati della Cassa da vincolo di coniugio e di parentela in linea retta di primo grado;
   c) fratelli e sorelle degli iscritti non pensionati;
   d) fratelli e sorelle degli iscritti titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa.
3. I soggetti di cui al comma 2 lett. b), c) e d) devono risultare nello stato di famiglia degli iscritti e dei pensionati della Cassa ed essere rispettivamente a loro carico.
4. Per stato di non autosufficienza si intende l'impossibilità totale, permanente o temporanea, di poter effettuare autonomamente almeno tre dei seguenti quattro atti della vita quotidiana:
   a) lavarsi;
   b) nutrirsi;
   c) deambulare;
   d) vestirsi.
5. Per poter accedere al contributo il richiedente e i componenti il nucleo familiare devono aver dichiarato complessivamente, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, redditi imponibili la cui somma non sia superiore al limite fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno di cui al comma 2 dell'art. 43.
6. La misura del contributo è determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
7. Possono presentare la domanda gli iscritti o i pensionati della Cassa per i quali ricorrano le condizioni di

cui ai commi 2 e 3 e che abbiano, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, sostenuto le spese dell'assistenza domiciliare oggetto del contributo effettivamente rimaste a proprio carico. La documentazione attestante la spesa dell'assistenza domiciliare può essere intestata anche ai soggetti destinatari della prestazione.

8. La domanda è presentata, secondo le modalità stabilite dalla Cassa, entro l'anno successivo a quello di sostenimento della spesa corredata dalla seguente documentazione:
   a) certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente a tre mesi;
   b) copia della sentenza di separazione, se intervenuta;
   c) certificazione medica, rilasciata da una struttura pubblica, idonea a comprovare la non autosufficienza della persona per cui si chiede il contributo, ai sensi del comma 4;
   d) documentazione fiscale idonea rilasciata dal personale sanitario che ha prestato l'assistenza domiciliare, contenente il dettaglio della prestazione rilasciata e il costo mensile o annuale;
   e) copia del contratto di lavoro del collaboratore domestico, copia delle ricevute di pagamento delle mensilità, copia delle ricevute comprovanti il pagamento dei contributi previdenziali dovuti per il periodo oggetto della prestazione;
   f) ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

Capo VII - Spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero

Art. 51
Contributo per spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero per anziani, malati cronici o lungodegenti

1. La Cassa riconosce ai propri iscritti e pensionati un contributo per le spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero pubblici o privati per anziani, malati cronici o lungodegenti.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto per le prestazioni rese a:
   a) iscritti e pensionati alla Cassa;
   b) familiari legati ai soggetti precedentemente indicati da vincoli di coniugio e di parentela in linea retta di primo grado, a carico e risultanti dallo stato di famiglia del richiedente alla data di ingresso nella casa di riposto o nell'istituto di ricovero;
   c) dei fratelli e sorelle degli iscritti non titolari di trattamento pensionistico diverso dalla pensione di invalidità erogata dalla Cassa, a carico e risultanti dallo stato di famiglia del richiedente alla data di ingresso nella casa di riposto o nell'istituto di ricovero.
3. Possono accedere al contributo gli iscritti e i pensionati che sostengono a proprio carico la retta, al netto di un eventuale rimborso da parte di altri enti.
4. Per poter accedere al contributo il richiedente e i componenti il nucleo familiare devono aver dichiarato complessivamente, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, redditi imponibili la cui somma non sia superiore al limite fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno di cui al comma 2 dell'art. 43.
5. Il beneficio assistenziale concesso dalla Cassa è costituito da un contributo sulla spesa sostenuta en-

tro un limite massimo mensile che viene determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto anche dell'eventuale condizione di non autosufficienza dei soggetti di cui al comma 2.

6. Per stato di non autosufficienza si intende l'impossibilità totale, permanente o temporanea, di poter effettuare autonomamente almeno tre dei seguenti quattro atti della vita quotidiana:

   a) lavarsi;

   b) nutrirsi;

   c) deambulare;

   d) vestirsi

7. La domanda è presentata, secondo le modalità stabilite dalla Cassa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di soggiorno in casa di riposo o istituti di ricovero pubblici o privati per anziani, malati cronici o lungodegenti allegando la seguente documentazione:

   a) certificato di stato di famiglia del richiedente alla data di ingresso nella casa di riposo o nell'istituto di ricovero del soggetto di cui al comma 2;

   b) copia integrale della sentenza di separazione o divorzio se intervenuta;

   c) certificazione medica idonea a comprovare l'eventuale non autosufficienza del richiedente;

   d) dichiarazione rilasciata dalla struttura dalla quale risulti la permanenza presso la stessa e la misura della retta mensile;

   e) ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

Capo VIII - Spese di onoranze funebri

Art. 52
Contributo per spese di onoranze funebri

1. La Cassa riconosce un contributo per spese di onoranze funebri documentate.
2. Il contributo per spese di onoranze funebri è erogato a favore:

   a) degli iscritti o pensionati della Cassa a seguito di decesso del coniuge, dei figli o dei genitori, purché facenti parte del nucleo familiare e a carico;

   b) del coniuge o dei figli superstiti che abbiano i requisiti per l'accesso alla pensione indiretta o di reversibilità, in caso di decesso dell'iscritto o del pensionato della Cassa.

3. Al fine del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, è necessario:

   a) inviare la domanda entro due anni dalla data dell'evento a pena d'inammissibilità e con le modalità stabilite dalla Cassa;

   b) che la somma dei redditi imponibili dei componenti il nucleo familiare dei richiedenti, con l'esclusione del de cuius, dichiarati nell'anno precedente a quello dell'evento, risulti di ammontare non superiore al limite fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno di cui al comma 2 dell'art. 43.

4. L'ammontare del contributo è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. In presenza di più soggetti aventi titolo, il contributo viene ripartito proporzionalmente tra gli stessi.

5. Il contributo può essere erogato anche a integrazione di eventuali altri importi corrisposti allo stesso titolo da altri organismi di assistenza pubblica o privata.
6. La domanda è presentata secondo le modalità stabilite dalla Cassa ed è sottoscritta da chi ha sostenuto le spese funebri e, se minore, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dal curatore.
7. Alla domanda sono allegati:
   a) certificato di stato di famiglia riferito alla data del decesso;
   b) certificato di morte;
   c) documentazione afferente le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del richiedente il contributo;
   d) copia della sentenza di separazione, se intervenuta;
   e) ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

Capo IX - Borse di studio

Art. 53
Disposizioni generali

1. Il Consiglio di Amministrazione emana annualmente bandi di concorso per l'attribuzione di borse di studio e ne fissa il relativo importo.
2. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle domande pervenute e accolte in relazione alle disponibilità assegnate a ciascuna categoria di borse di studio, può ripartire le disponibilità non utilizzate nell'ambito delle diverse categorie previste dal bando.

Sezione I - Borse di studio a favore dei figli dei dottori commercialisti

Art. 54
Borse di studio a favore dei figli dei dottori commercialisti

1. La Cassa emana annualmente bandi di concorso a borse di studio per figli di dottori commercialisti iscritti alla Cassa, che abbiano frequentato con profitto istituti, scuole e università statali o legalmente riconosciuti dallo Stato, nell'anno scolastico precedente quello in cui il concorso viene bandito.
2. Sono previste distinte categorie di borse di studio per studenti che nell'anno precedente l'emanazione del bando abbiano:
   a) conseguito la licenza di scuola media inferiore;
   b) terminato di frequentare corsi di istruzione media superiore fino al penultimo anno di corso;
   c) conseguito il diploma o superato gli esami di maturità previsti al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi di scuola media superiore;
   d) frequentato facoltà universitarie per la durata legale dei relativi corsi;

e) frequentato dottorati di ricerca e master universitari.

3. I requisiti per l'ammissione sono i seguenti:

   a) essere figli di dottori commercialisti regolarmente iscritti o titolari di pensione erogata dalla Cassa ovvero aventi titolo, in caso di morte dell'iscritto o pensionato, alla pensione indiretta o di reversibilità;

   b) non essere stati ripetenti nell'anno scolastico oggetto del bando o essere in regola con il corso di studi universitario, salvo diversa disposizione prevista nel Bando;

   c) aver conseguito la promozione, la licenza, il diploma, la maturità, con il giudizio/votazione non inferiori a quelli indicati nel bando. Gli studenti universitari devono aver conseguito una media non inferiore a quella individuata nel bando;

   d) appartenere a un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell'anno di emanazione del bando un reddito imponibile complessivo d'importo non superiore al limite fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno di cui al comma 2 dell'art. 43.

4. All'atto della domanda, i richiedenti dichiarano di non aver beneficiato e di non beneficiare di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi, da chiunque erogati, in relazione ai risultati scolastici cui il bando si riferisce.

5. La domanda di partecipazione è presentata, a pena di inammissibilità, con le modalità previste dal bando stesso, pubblicato sul sito web della Cassa dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

6. La domanda è presentata da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale, dal tutore o curatore per i minori, o dai diretti beneficiari se maggiorenni e capaci.

7. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

   a) certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente a tre mesi;

   b) copia integrale della sentenza di separazione o divorzio nel caso di figli di genitori separati legalmente o divorziati;

   c) certificato rilasciato dalla segreteria della scuola o università attestante quanto richiesto dal bando;

   d) attestazione di pagamento della spesa sostenuta per la categoria di borsa di studio di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo;

   e) ogni altra documentazione richiesta dal bando.

8. La graduatoria delle domande di partecipazione è formata secondo il criterio di precedenza inversamente proporzionale all'entità della somma dei redditi imponibili dichiarati dai componenti il nucleo familiare del richiedente nell'anno di emanazione del bando. A parità di reddito complessivo la precedenza è determinata dalla più alta votazione di merito conseguita relativamente alle borse di studio di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 2 e dalla più alta spesa sostenuta per le borse di studio di cui alla lettera e) del comma 2.

Sezione II - Borse di studio a favore degli iscritti alla Cassa

Art. 55
Borse di studio a favore degli iscritti alla Cassa

1. La Cassa emana annualmente bandi di concorso per l'attribuzione di borse di studio a favore degli iscritti alla Cassa, non titolari di pensione, che abbiano frequentato, nell'anno precedente quello in cui il concorso è bandito, corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca e master universitari.
2. Sono ammessi a partecipare al bando di cui al comma 1 i soggetti:
   a) iscritti alla Cassa nell'anno di emanazione del bando non titolari di trattamenti pensionistici e che abbiano frequentato nell'anno precedente quello in cui il concorso è bandito corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca e master universitari;
   b) appartenenti a un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell'anno di emanazione del bando redditi imponibili la cui somma non sia superiore al limite fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno di cui al comma 2 dell'art. 43;
   c) non beneficiari di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi, da chiunque erogati, in relazione ai medesimi corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca e master universitari.
3. La domanda di partecipazione è presentata, a pena di inammissibilità, con le modalità previste dal bando stesso, pubblicato sul sito web della Cassa dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
4. Alla domanda è allegata la seguente documentazione a pena di inammissibilità:
   a) certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente a tre mesi;
   b) copia integrale della sentenza di separazione o divorzio se intervenuta;
   c) attestazione di pagamento della spesa sostenuta;
   d) ogni altra documentazione richiesta dal bando.
5. La graduatoria delle domande di partecipazione, che il Consiglio di Amministrazione della Cassa approva annualmente, viene formata secondo il criterio di precedenza inversamente proporzionale all'entità della somma dei redditi imponibili dichiarati dai componenti il nucleo familiare del richiedente nell'anno di emanazione del bando. A parità di reddito, la precedenza è determinata dalla più alta spesa sostenuta dal concorrente.

Capo X - Orfani di dottore commercialista

Art. 56
Contributo per ogni orfano di dottore commercialista

1. La Cassa riconosce un contributo annuo ad ogni orfano di dottore commercialista:
   a) iscritto alla Cassa al momento del decesso;
   b) cancellato dalla Cassa al momento del decesso per il quale ricorrono le condizioni di cui ai commi 3 e 4

dell'art. 41;

c) cancellato in quanto titolare di pensione di inabilità riconosciuta dalla Cassa.

2. Il contributo è erogato a favore degli orfani in età prescolare e degli orfani studenti fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, che non hanno diritto alla restituzione dei contributi ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 12.

3. Ai fini del riconoscimento del contributo, per studenti si intendono coloro che frequentano la scuola elementare, media inferiore, media superiore, università e corsi di perfezionamento successivi alla laurea.

4. I soggetti di cui al comma 2 devono appartenere ad un nucleo familiare i cui componenti hanno dichiarato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, ad esclusione del de cuius, redditi imponibili la cui somma non sia superiore al limite fissato dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno di cui al comma 2 dell'art. 43.

5. La misura del contributo è determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione per ognuna delle seguenti fasce:

   a) età prescolare;

   b) scuola elementare;

   c) scuola media inferiore;

   d) scuola media superiore;

   e) università;

   f) corso di perfezionamento post-laurea.

6. La fascia di appartenenza e l'età anagrafica sono quelle al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento del contributo. Il contributo spetta sempre in misura intera ed è individuato ai sensi del comma 5.

7. La domanda è presentata, per ciascuna annualità, entro l'anno di riferimento del contributo con le modalità stabilite dalla Cassa corredata dalla seguente documentazione:

   a) certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente a tre mesi e comunque in data successiva al decesso del "dante causa";

   b) documentazione scolastica;

   c) ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

8. In deroga a quanto previsto al comma 7 la domanda riferita all'anno del decesso può essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del decesso stesso.

Capo XI - Supporto all'attività professionale

Art. 56 bis

Contributo per l'attività professionale

1. Il Consiglio di Amministrazione può disciplinare specifiche iniziative, anche mediante bandi, per riconoscere contributi a favore degli iscritti alla Cassa con l'obiettivo di supportare e valorizzare la professione di dottore commercialista nelle fasi di avvio, specializzazione, aggiornamento e sviluppo profes-

sionale. Le somme da erogare sono determinate in funzione delle risorse disponibili per tutte le prestazioni assistenziali riconosciute agli iscritti.

2. Possono accedere al contributo di cui al comma 1 i dottori commercialisti con i seguenti requisiti:
   a) iscritti alla Cassa nell'anno di delibera delle specifiche iniziative di cui al comma 1;
   b) appartenenti a un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell'anno precedente la delibera delle iniziative di cui al comma 1 redditi imponibili la cui somma non sia superiore al limite fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno di cui al comma 2 dell'art. 43;
3. La domanda è presentata secondo le modalità stabilite dalla Cassa e pubblicate sul proprio sito web.
4. Per le iniziative disciplinate mediante bandi:

   a. la graduatoria delle domande di partecipazione viene formata considerando l'ordine crescente della somma dei redditi imponibili dichiarati dai componenti il nucleo familiare del richiedente nell'anno di emanazione del bando, in modo tale che la stessa favorisca gli iscritti con redditi più bassi. A parità di reddito, la precedenza è determinata dalla minore età del concorrente;

   b. il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle domande pervenute e accolte in relazione alle disponibilità assegnate a ciascun bando, può ripartire le disponibilità non utilizzate. La ripartizione è proporzionale ai contributi riferibili alle domande non liquidabili per esaurimento delle somme previste per ciascun bando e sempre nel rispetto delle singole graduatorie.

Capo XII - Sostegno agli iscritti e ai pensionati

Art. 56 ter
Sostegno agli iscritti e ai pensionati

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge e dei fondi disponibili, può adottare iniziative e destinare risorse a favore della generalità degli iscritti e pensionati della Cassa, anche in collaborazione con altre istituzioni e/o altri enti, al fine di ridurre i costi e agevolare gli interessati nell'ambito professionale e familiare, mediante:

- convenzioni stipulate con soggetti pubblici e/o privati;
- agevolazioni per l'accesso al credito;
- agevolazioni per la concessione di mutui;
- agevolazioni per la fruizione di asili nido, scuole materne, servizi di doposcuola, residenze sanitarie e servizi di cura per anziani e di ogni altra iniziativa atta a favorire la conciliazione tra il mantenimento e lo sviluppo dell'attività professionale lavorativa e gli impegni familiari;
- agevolazioni per incentivare lo svolgimento del tirocinio professionale di Dottore Commercialista. Tale facoltà è introdotta per un periodo sperimentale di 5 anni dall'anno di approvazione ministeriale, salvo rinnovo disposto con delibera dell'Assemblea dei Delegati da sottoporre ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione

Titolo V

RICORSI AMMINISTRATIVI

Art. 57
Atti contro i quali è previsto il ricorso

1. E' ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dai successivi articoli avverso:
   a) le deliberazioni assunte dalla Giunta Esecutiva;
   b) i provvedimenti assunti dal Direttore Generale nelle materie delegate dal Consiglio di Amministrazione;
   c) le deliberazioni assunte in prima istanza dal Consiglio di Amministrazione nelle materie di sua esclusiva competenza;
   d) l'iscrizione a ruolo per la riscossione di somme dovute non in forza di atti di cui ai punti sopra descritti.

Art. 58
Termini

1. Il ricorso al Consiglio di Amministrazione deve essere inviato a mezzo raccomandata o PEC, o con altra modalità atta a certificarne la provenienza, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti assunti ai sensi dell'art. 57.
2. Il Consiglio d'Amministrazione delibera sul ricorso dell'interessato entro il termine di 150 giorni dalla ricezione dello stesso. In difetto di espressa deliberazione sul ricorso nel termine di 150 giorni dalla sua ricezione, il ricorso è da intendersi come respinto.
3. I termini indicati nel presente articolo sono sospesi per il periodo dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno.

Art. 59
Modalità di presentazione del ricorso

1. Il ricorso, sottoscritto dal ricorrente e indirizzato al Consiglio d'Amministrazione, è proposto, a pena di inammissibilità entro i termini previsti dall'art. 58, e indica specificamente, a pena di inammissibilità, l'atto che si contesta ed i motivi per i quali si ritiene che esso vada modificato. Al ricorso avverso l'iscrizione a ruolo è altresì allegata copia della cartella di pagamento contestata.
2. La presentazione del ricorso al Consiglio di Amministrazione avverso l'iscrizione a ruolo non sospende il termine di legge per proporre opposizione in sede giudiziale, né sospende l'esecuzione del ruolo stesso.

Art. 60
Revisioni d'ufficio

1. In ogni tempo sono possibili revisioni d'ufficio da parte di chi aveva assunto precedentemente il provvedimento e, in ogni caso, da parte del Consiglio di Amministrazione.

2. All'esito della revisione, ove i provvedimenti siano corretti, integrati o modificati:
   a) cessa la materia del contendere sull'eventuale ricorso proposto al Consiglio di Amministrazione;
   b) l'interessato ha facoltà di ricorrere ai sensi dell'art. 57 avverso il provvedimento revisionato.

Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61
Disposizioni finali

1. Gli importi riportati nel presente Regolamento, ove non diversamente indicato, sono riferiti al 2015.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione ministeriale.
3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 2 sono o restano abrogati i seguenti atti:
   a) Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza approvato 2 agosto 1995;
   b) Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato il 14 luglio 2004;
   c) Nuovo Regolamento di disciplina delle funzioni di assistenza e di mutua solidarietà approvato il 14 luglio 2004;
   d) Regolamento per l'attribuzione di erogazioni assistenziali a favore degli esercenti la libera professione non iscritti alla Cassa approvato il 14 luglio 2004;
   e) Regolamento degli eventi eccezionali calamitosi approvato il 26 aprile 2007;
   f) Regolamento sui ricorsi al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18.1 lett. q) dello Statuto della Cassa approvato il 14 luglio 2004;
   g) Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 81/14/D.I. approvata il 30 luglio 2014.

Allegato 1

Tabella A - Reddito equiparato alla contribuzione minima per gli anni dal 1987 al 2003

Anni	Reddito di riferimento in euro (calcolo pensione)
1987	9.296,20
1988	9.761,00
1989	10.277,50
1990	10.897,20
1991	11.620,30
1992	12.395,00
1993	13.169,70
1994	13.789,40
1995	14.357,50
1996	15.028,90
1997	15.855,20
1998	16.268,33
1999	16.612,67
2000	16.871,00
2001	17.301,33
2002	19.800,00
2003	20.300,00

Allegato 2

Tabella B - Coefficienti di trasformazione

Età	Coefficiente (%)	Età	Coefficiente (%)
57	4,020	69	5,699
58	4,116	70	5,914
59	4,219	71	6,147
60	4,327	72	6,400
61	4,442	73	6,674
62	4,565	74	6,972
63	4,695	75	7,297
64	4,835	76	7,653
65	4,984	77	8,043
66	5,143	78	8,472
67	5,315	79	8,943
68	5,499	80 e oltre	9,462

Allegato 3

Tabella C - Incremento dell'aliquota di computo rispetto a quella di finanziamento (valida dal 2012 al 2022)

A	B	C	D	E
Aliquota contribuzione soggettiva dovuta e versata	Plus % riconosciuto	Coefficiente di equità intergenerazionale	Maggiorazione	Aliquota di computo
≥ 17%	4,0%	$1 - \frac{A_R}{A_T}$	(B*C)	A+D
≥ 16% e < 17%	3,8%			
≥ 15% e < 16%	3,6%			
≥ 14% e < 15%	3,4%			
≥ 13% e < 14%	3,2%			
≥ 12% e < 13%	3,0%			
≥ 11% e < 12%	3,0%			

A_R = anzianità assicurativa reddituale complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa).

A_T = anzianità assicurativa complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa).

La maggiorazione sul montante contributivo di cui alla colonna D verrà riconosciuta in relazione a quanto disposto dall'art. 26 nell'anno in cui risulterà completato il versamento della contribuzione soggettiva.
L'aliquota di computo di cui alla colonna E sarà applicata fino ad un limite massimo coincidente con il reddito professionale netto massimo di cui all'art. 8.
Nel caso in cui sia dovuta e versata una contribuzione soggettiva pari o superiore a quella minima, l'ammontare del maggior contributo da riconoscere sul montante individuale a cui applicare il coefficiente di cui alla colonna C non può essere inferiore al 25% del contributo soggettivo minimo.
Il meccanismo di incremento dell'aliquota di computo di cui alla presente Tabella C è subordinato alla sussistenza della sostenibilità del sistema nel lungo periodo.

Allegato 3 bis

Tabella C bis - Incremento dell'aliquota di computo rispetto a quella di finanziamento (valida dal 2012 al 2022)

A	B	C	D	E
Aliquota contribuzione soggettiva dovuta e versata	Plus % riconosciuto	Coefficiente di equità intergenerazio-nale	Maggiorazione	Aliquota di computo
≥ 22%	5,0%	$1 - \frac{A_R}{A_T}$	(B*C)	A+D
≥ 21% e < 22%	4,8%			
≥ 20% e < 21%	4,6%			
≥ 19% e < 20%	4,4%			
≥ 18% e < 19%	4,2%			
≥ 17% e < 18%	4,0%			
≥ 16% e < 17%	3,8%			
≥ 15% e < 16%	3,6%			
≥ 14% e < 15%	3,4%			
≥ 13% e < 14%	3,2%			
≥ 12% e < 13%	3,0%			
≥ 11% e < 12%	3,0%			

A_R = anzianità assicurativa reddituale complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa).

A_T = anzianità assicurativa complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa).

La maggiorazione sul montante contributivo di cui alla colonna D verrà riconosciuta in relazione a quanto disposto dall'art. 26 nell'anno in cui risulterà completato il versamento della contribuzione soggettiva.
L'aliquota di computo di cui alla colonna E sarà applicata fino ad un limite massimo coincidente con il reddito professionale netto massimo di cui all'art. 8.
Nel caso in cui sia dovuta e versata una contribuzione soggettiva pari o superiore a quella minima, l'ammontare del maggior contributo da riconoscere sul montante individuale a cui applicare il coefficiente di cui alla colonna C non può essere inferiore al 25% del contributo soggettivo minimo.
Il meccanismo di incremento dell'aliquota di computo di cui alla presente Tabella C è subordinato alla sussistenza della sostenibilità del sistema nel lungo periodo.

Allegato 4

Tabella D – Accreditamento contributo integrativo a montante contributivo*

A	B	C
Contributo integrativo da riconoscere sul montante contributivo individuale (% del volume di affari ai fini IVA effettivo)	Coefficiente di equità intergenerazionale	Ammontare riconosciuto
1%	$1 - \frac{A_R}{A_T}$	(A*B)

A_R = anzianità assicurativa reddituale complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa).

A_T = anzianità assicurativa complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa).

La percentuale di cui alla Colonna A deve essere applicata sul volume di affari IVA effettivamente prodotto e dichiarato alla Cassa.

La maggiorazione sul montante contributivo di cui alla colonna C della suddetta tabella verrà riconosciuta in relazione a quanto disposto dall'art. 26 nell'anno in cui risulterà completato il versamento della contribuzione soggettiva ed integrativa.
Nel caso in cui sia dovuta e versata la sola contribuzione integrativa minima di cui al comma 5 dell'art. 9 l'ammontare della contribuzione integrativa da riconoscere sul montante individuale a cui applicare il coefficiente di cui alla colonna B è pari al 25% del contributo minimo medesimo.
Il meccanismo di accreditamento del contributo integrativo a montante contributivo di cui alla presente Tabella D, come disciplinato per gli anni dal 2013 al 2022, è subordinato alla sussistenza della sostenibilità del sistema nel lungo periodo.

Note
* Valido per gli anni dal 2013 al 2022

Allegato 4bis

Tabella Dbis – Accreditamento contributo integrativo a montante contributivo dal 2023 al 2032

A	B	C
Contributo integrativo da riconoscere sul montante contributivo individuale (% del volume di affari ai fini IVA effettivo - art.9)	Coefficiente di equità intergenerazionale	Ammontare riconosciuto
1,5%	$1 - \frac{A_R}{A_T}$	(A*B)

A_R = anzianità assicurativa reddituale complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa).

A_T = anzianità assicurativa complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa).

La percentuale di cui alla Colonna A deve essere applicata sul volume di affari IVA effettivamente prodotto, dichiarato alla Cassa e utilizzato come base imponibile per la determinazione della contribuzione integrativa ai sensi dell'art. 9.

La maggiorazione sul montante contributivo di cui alla colonna C della suddetta tabella verrà riconosciuta in relazione a quanto disposto dall'art. 26 nell'anno in cui risulterà completato il versamento della contribuzione soggettiva ed integrativa.

Nel caso in cui sia dovuta e versata la sola contribuzione integrativa minima di cui al comma 5 dell'art. 9 l'ammontare della contribuzione integrativa da riconoscere sul montante individuale a cui applicare il coefficiente di cui alla colonna B è pari al 37,5% del contributo minimo medesimo.

Il meccanismo di accreditamento del contributo integrativo a montante contributivo di cui alla presente Tabella Dbis, come disciplinato per gli anni dal 2023 al 2032, è subordinato alla sussistenza della sostenibilità del sistema nel lungo periodo.

Allegato 5

Tabella E – Rivalutazione delle pensioni

Fasce di appartenenza	Importo lordo annuo del trattamento pensionistico	Percentuale di applicazione del tasso di rivalutazione ISTAT
Prima	importo fino a euro 31.052,41	100%
Seconda	importo compreso tra euro 31.052,42 ed euro 51.754,03	90%
Terza	importo superiore ad euro 51.754,03	75%

Allegato 6

Tabella F – Contributo di solidarietà

Scaglioni	Percentuale per pensioni con decorrenza dal 1/1/2005	Percentuale per pensioni con decorrenza sino al 31/12/2004
Fino ad euro 13.451,34	0%	0%
Da euro 13.451,35 ad euro 26.902,65	2%	4%
Da euro 26.902,66 ad euro 53.805,36	3%	5%
Da euro 53.805,37 ad euro 80.701,83	4%	6%
oltre euro 80.701,83	5%	7%

I limiti di cui alla tabella devono essere divisi per l'anzianità maturata con il sistema retributivo e moltiplicati per l'anzianità complessiva individuale.

Deliberazione C.d.A. n. 207/17/DI del 15/11/2017

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il decreto legislativo 509/94;
- visto il Decreto Legislativo 139/2005;
- visto l'art. 6 del Regolamento Unitario;
- viste le sentenze della Suprema Corte di Cassazione – Sezioni Unite n.2612/17 e 2613/17 nelle quali viene ulteriormente ribadito che "La CNPADC è titolare del potere di accertare sia all'atto dell'iscrizione alla Cassa, sia periodicamente e comunque prima dell'erogazione di qualsiasi trattamento previdenziale che l'esercizio della professione non sia svolto in situazioni di incompatibilità di cui all'art. 3 del DPR 1067/53 ora art. 4 D.Lgs 139/2005, ancorché tale incompatibilità non sia stata accertata dal Consiglio dell'Ordine competente";
- visto l'aggiornamento del 01/03/2012 delle Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.lgs. 28/06/2005 emesso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili reso noto con nota informativa n. 26/2012 del 1/03/2012;
- avuto presente l'interesse patrimoniale della Cassa ad erogare prestazioni effettivamente dovute;
- ritenuto opportuno aggiornare ed assumere un nuovo provvedimento di indirizzo relativamente al procedimento di verifica di potenziali situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professione per migliore funzionalità e celerità di definizione delle stesse ;
- ritenuto opportuno rivisitare la delibera di indirizzo di codesto C.d.A n. 56 del 16/05/2012;
- con il voto favorevole di tutti presenti,

delibera

1. la valutazione e l'esame dei casi di incompatibilità è ispirato alle indicazioni contenute nelle note interpretative paragrafi da 1) a 4) enunciati dal CNDCEC con nota interpretativa aggiornamento del 01/03/2012 (resa nota con lettera informativa n. 26/2012) in vigenza dell'articolo 4 del D.Lgs. 139/2005 che così testualmente recita:

   "L'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:

   a) della professione di notaio;

   b) della professione di giornalista professionista;

   c) dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di

mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;

d) dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;

e) dell'attività di promotore finanziario.

L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.

L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.

Le ipotesi di incompatibilità sono valutate con riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo";

2. in relazione alle casistiche evidenziate nelle note interpretative aggiornate al 01/03/2012 concernenti la valutazione ai fini dell'incompatibilità dell'esercizio dell'attività di impresa, l'esercizio di altre professioni e di specifiche attività, attività di impresa riguardante società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione e quella diretta alla gestione patrimoniale o di mero godimento o conservative, viene effettuata la seguente distinzione e, a fianco di ciascuna di esse, l'iter operativo secondo la situazione presente all'atto della verifica.

CASI relativi all'esercizio di attività di impresa	Riferimento nota (26/2012) paragrafo 3) casi:	Situazione presente all'atto della verifica o rimossa entro il quinquennio precedente	Situazione rimossa oltre il quinquennio precedente la verifica – o deceduto – cancellato albo –
A) Casi per i quali non si evidenzia situazione di incompatibilità	2 (*solo se non agricola*) 5 – 6 8 – 9 – 13 – 16 (*solo se non titolare di impresa familiare*) 10 - 11 (solo se socio di minoranza) -12 - 14 - 15	; Certificazione della posizione assicurativa in base ai dati in possesso della Cassa	Certificazione della posizione assicurativa in base ai dati in possesso della Cassa (esclusi i deceduti)
B) Casi per i quali, ravvisandosi maggior "fumus" di incompatibilità, è necessaria apposita istruttoria di verifica	1 – 2 (*solo se agricola*) 3 – 4 – 7 – 11 (solo se socio di maggioranza) - 16 (*solo se titolare di impresa familiare*),	Viene attivata la procedura istruttoria con segnalazione all'Ordine di appartenenza. (*solo per l'attività agricola, preventiva dichiarazione sostitutiva ex art.46 Dpr 445/2000 di assunzione qualifica IAP e, se del caso segnalazione, all'Ordine*).	Viene attivata la procedura istruttoria senza segnalazione all'Ordine di appartenenza.

CASI relativi all'esercizio di altre professioni e di specifiche attività	Riferimento nota (26/2012) paragrafo 2 punti:	Situazione presente all'atto della verifica o rimossa entro il quinquennio precedente	Situazione rimossa oltre il quinquennio precedente la verifica – o deceduto – cancellato albo –
A) Casi per i quali non si evidenzia situazione di incompatibilità	2.3 (*solo se appalto pubblico di servizi non costituenti servizio pubblico*)	Certificazione della posizione assicurativa in base ai dati in possesso della Cassa	Certificazione della posizione assicurativa in base ai dati in possesso della Cassa (esclusi i deceduti)
B) Casi per i quali, ravvisandosi maggior "fumus" di incompatibilità, è necessaria apposita istruttoria di verifica	2.1 - 2.2 - 2.3 (solo se appalto pubblico di servizi pubblici) 2.4 - 2.5	Viene attivata la procedura istruttoria con segnalazione all'Ordine di appartenenza.	Viene attivata la procedura istruttoria con segnalazione all'Ordine di appartenenza.
CASI di esclusione attività di impresa riguardanti società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, conservative	Riferimento nota (26/2012) paragrafo 4 punti:	Situazione presente all'atto della verifica o rimossa entro il quinquennio precedente	Situazione rimossa oltre il quinquennio precedente la verifica – o deceduto – cancellato Albo –

A) Casi per i quali non si evidenzia situazione di incompatibilità	4.1 4.2: fino al 31/12/2010 per casistiche rimosse dal 01/01/2011 per quinquenni non completi dal 01/01/2011 per quinquenni completi in linea con l' identificazione della strumentalità e ausiliarità sulla base dei dati fiscali acquisibili	Certificazione della posizione assicurativa in base ai dati in possesso della Cassa	Certificazione della posizione assicurativa in base ai dati in possesso della Cassa (esclusi i deceduti)
B) Casi per i quali pur ravvisandosi potenziale stato di incompatibilità, è ammessa, autodichiarazione, richiesta dati e documentazione fiscale	- 4.2 dal 01/01/2011 per quinquenni completi non in linea con l' identificazione della strumentalità e ausiliarità sulla base dei dati fiscali acquisibili	Si richiede autodichiarazione e, ove ne ricorrano i presupposti, documentazione fiscale	Si richiede autodichiarazione e, ove ne ricorrano i presupposti, documentazione fiscale

3. per i soggetti ai quali l'iscrizione nell' Albo non è consentita secondo gli ordinamenti loro applicabili, vengono effettuati l'annullamento del periodo di iscrizione alla Cassa secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del Regolamento Unitario nonché, la segnalazione all' Ordine locale di appartenenza se la fattispecie è in essere al momento della verifica ovvero rimossa entro il quinquennio antecedente;
4. con specifico riferimento all'identificazione della strumentalità e ausiliarità delle società di mezzi e di servizi all'esercizio della professione verrà richiesta - cosi come indicato nella griglia sopra rappresentata - apposita autodichiarazione, richiesta dati e / o documentazione fiscale , tenuto conto delle circolari, delle note interpretative e delle conseguenti delibere pro-tempore vigenti;

5. nei casi riportati nel prospetto di cui al punto 2), ivi compresi quelli sub B), la Cassa mantiene, in ogni caso, autonomo potere di verifica nella definizione dello status di incompatibilità; quindi, ancorché venga attivato l'Ordine locale di appartenenza, laddove lo stesso Ordine non riconosca o non valuti lo stato di incompatibilità o non motivi l'esito dell'accertamento, ovvero non si pronunci in termini ragionevolmente celeri tenuto comunque conto dei tempi previsti nel procedimento per la valutazione delle incompatibilità (DM 18/07/2003), la Cassa provvede comunque, previe verifiche opportune, a deliberare sulla base di propria istruttoria in merito nel caso emergano dalla procedura in corso atti, fatti o documenti che possano evidenziare gravi indizi dell'esistenza di uno stato di incompatibilità;
6. in merito al rapporto istituzionale tra Cassa e Ordini Locali, Enti tra loro giuridicamente autonomi, che gestiscono la problematica in esame nel perseguimento della medesima finalità di legittimità dell'esercizio professionale, con effetti rispettivamente sulla regolarità di iscrizione all'Albo e regolarità di iscrizione alla Cassa ai fini previdenziali e assistenziali, nello spirito di stretta e reciproca collaborazione nella gestione dei casi di potenziale svolgimento dell'attività professionale in condizioni di incompatibilità di cui al predetto punto 2 lettera B), la Cassa segnala, ove previsto, all'Ordine di appartenenza del dottore commercialista la situazione rilevata supportata dalla documentazione disponibile e rimane in attesa, per la definizione della regolarità dell'iscrizione alla Cassa, del riscontro da parte dell'Ordine stesso entro un numero di giorni ritenuto congruo considerato anche quanto indicato nel "procedimento per la valutazione delle incompatibilità " (art. 20 DM 18/07/2003). Alla ricezione del dispositivo della delibera adottato dall'Ordine Locale, la Cassa provvederà alla definizione dell'istruttoria dell'incompatibilità;
7. di ritenere superato quanto disposto con la delibera consiliare n. 56 del 16 maggio 2012 per tutti gli accertamenti con data di inizio procedimento successivo al 15/11/2017.

IL SEGRETARIO
(Monica Petrella)

IL PRESIDENTE
(Walter Anedda)

Deliberazione C.d.A. n. 129/26/DI del 26/05/2026

Il Consiglio di Amministrazione,

A. visto il Decreto Legislativo 509/94;
B. visto il Decreto Legislativo 139/2005;
C. visto l'art. 6 del Regolamento Unitario;
D. viste le sentenze della Suprema Corte di Cassazione – Sezioni Unite n.2612/17 e 2613/17 nelle quali viene ulteriormente ribadito che "La CNPADC è titolare del potere di accertare sia all'atto dell'iscrizione alla Cassa, sia periodicamente e comunque prima dell'erogazione di qualsiasi trattamento previdenziale che l'esercizio della professione non sia svolto in situazioni di incompatibilità di cui all'art. 3 del DPR 1067/53 ora art. 4 D.lgs. 139/2005, ancorché tale incompatibilità non sia stata accertata dal Consiglio dell'Ordine competente";
E. visto l'aggiornamento delle Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.lgs. 28/06/2005 approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 18/12/2025 (v. Nota Informativa n. 5/2026 del 13/01/2026);
F. vista l'informativa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 22 aprile 2026 n. 70;
G. avuto presente l'interesse patrimoniale della Cassa ad erogare prestazioni effettivamente dovute;
H. ritenuto opportuno assumere una nuova linea di indirizzo che troverà applicazione per le annualità dal 2026 restando in vigore per le annualità pregresse la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione il 15/11/2017 n. 207;
I. considerato che la Cassa e gli Ordini locali sono Enti tra loro giuridicamente autonomi che gestiscono la verifica della sussistenza di cause di incompatibilità nel perseguimento della medesima finalità di legittimità dell'esercizio professionale con effetti, rispettivamente, sulla regolarità di iscrizione alla Cassa ai fini previdenziali e assistenziali e all'Albo;
J. considerato che gli accertamenti verranno condotti seguendo le indicazioni protempore vigenti;
K. con il voto favorevole di tutti presenti,

d e l i b e r a

1. che le premesse formano parte integrante della presente deliberazione;
2. che la valutazione e l'esame dei casi di incompatibilità tiene conto anche delle indicazioni contenute nella Nota Interpretativa del CNDCEC del 18/12/2025, paragrafi da 3) a 6), in vigenza dell'articolo 4 del D.lgs. 139/2005 che così testualmente recita:

"L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:

a. della professione di notaio;
b. della professione di giornalista professionista;
c. dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
d. dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
e. dell'attività di promotore finanziario.

L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.

L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.

Le ipotesi di incompatibilità sono valutate con riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo";

3 in relazione alle casistiche evidenziate nella Note Interpretative del CNDCEC del 18/12/2025, aventi decorrenza dal 01/01/2026 e concernenti la valutazione ai fini dell'incompatibilità dell'esercizio:

- di attività di impresa;
- di altre professioni e di specifiche attività;
- di attività di impresa riguardante società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione;
- di attività dirette alla gestione patrimoniale, di mero godimento o conservative,

viene effettuata la seguente distinzione e l'iter operativo secondo la situazione presente all'atto della verifica:

CASI relativi all'attività di impresa	Riferimento Nota Interpretativa del 18/12/2025 paragrafo 3.3	Situazione presente all'atto della verifica o rimossa entro il quinquennio precedente	Situazione rimossa oltre il quinquennio precedente la verifica – o deceduto/ cancellato albo –
A) Casi per i quali non si evidenzia situazione di incompatibilità	Casi: 2 (solo se non agricola) 5–6–8–9–13 –16 (solo se non titolare impresa familiare) 10–11 (solo se socio di minoranza) 12–14–15 (se ne	Certificazione della posizione assicurativa in base ai dati in possesso della Cassa	Certificazione della posizione assicurativa in base ai dati in possesso della Cassa (esclusi i deceduti)
B) Casi per i quali, ravvisandosi maggior "fumus" di incompatibilità, necessaria istruttoria	Casi: 1–2 (solo se agricola) 3–4–7–11 (solo se socio di maggioranza) 16 (solo se titolare impresa familiare) 15 (se	Viene attivata la procedura istruttoria con segnalazione all'Ordine di appartenenza. (Per attività agricola: dichiarazione ex art. 46 DPR 445/2000 e segnalazione Ordine)	Viene attivata la procedura istruttoria senza segnalazione all'Ordine di appartenenza.

CASI relativi all'esercizio di altre professioni e di specifiche attività	Riferimento Nota Interpretativa del 18/12/2025 paragrafo 3	Situazione presente all'atto della verifica o rimossa entro il quinquennio precedente	Situazione rimossa oltre il quinquennio precedente la verifica – o deceduto/ cancellato albo –
A) Casi per i quali non si evidenzia situazione di incompatibilità	Punto 3.4 (solo se appalto pubblico di servizi non	Certificazione della posizione assicurativa in base ai dati in possesso della Cassa	Certificazione della posizione assicurativa in base ai dati in possesso della Cassa (esclusi i deceduti)
B) Casi per i quali, ravvisandosi maggior fumus di incompatibilità, necessaria istruttoria	Punti 3.1–3.2 Punto 3.4 (solo se appalto pubblico di servizi pubblici) Punti 3.5–3.6	Viene attivata la procedura istruttoria con segnalazione all'Ordine di appartenenza	Viene attivata la procedura istruttoria senza segnalazione all'Ordine di appartenenza

Altri CASI relativi all'esercizio di determinate professioni e attività	Riferimento Nota Interpretativa del 18/12/2025 paragrafo 4	Situazione presente all'atto della verifica o rimossa entro il quinquennio precedente	Situazione rimossa oltre il quinquennio precedente la verifica – o deceduto/ cancellato albo –
A) Casi per i quali non si evidenzia situazione di incompatibilità	Punti 1–2–3–5 (solo se persona fisica iscritta nell'apposito Albo) Punto 6 (solo se svolta senza struttura organ.) Punto 10 (se	Certificazione della posizione assicurativa in base ai dati in possesso della Cassa	Certificazione della posizione assicurativa in base ai dati in possesso della Cassa (esclusi i deceduti)
B) Casi per i quali, ravvisandosi maggior fumus di incompatibilità, necessaria istruttoria	Punti 4–5 (solo se in forma societaria) Punto 6 (con struttura organizzata) Punti 7–8–9–10 (se condizioni) Punto 11 (forma societaria ≠ STP all'Albo) Punto 12 (se trustee è beneficiario)	Viene attivata la procedura istruttoria con segnalazione all'Ordine di appartenenza	Viene attivata la procedura istruttoria senza segnalazione all'Ordine di appartenenza

CASI di esclusione attività di impresa: società di servizi strumentali/ausiliari all'esercizio, conservative	Riferimento Nota Interpretativa del 18/12/2025 paragrafo 5	Situazione presente all'atto della verifica o rimossa entro il quinquennio precedente	Situazione rimossa oltre il quinquennio precedente la verifica – o deceduto/ cancellato albo –
A) Casi per i quali non si evidenzia situazione di incompatibilità	Punto 1	Certificazione della posizione assicurativa in base ai dati in possesso della Cassa	Certificazione della posizione assicurativa in base ai dati in possesso della Cassa (esclusi i deceduti)
B) Casi per i quali pur ravvisandosi potenziale incompatibilità, è ammessa autodichiarazione e documentazione fiscale	Punto 2 (dal 2029)	Si richiede autodich. e, ove ne ricorrano i presupposti, doc. fiscale	Si richiede autodich. e, ove ne ricorrano i presupposti, doc. fiscale
C) Casi per i quali pur ravvisandosi potenziale incompatibilità, è ammessa autodichiarazione e documentazione fiscale	Paragrafo 6 (disposizioni transitorie 2026–2028)	Si richiede autodich. e, ove ne ricorrano i presupposti, doc. fiscale	Si richiede autodich. e, ove ne ricorrano i presupposti, doc. fiscale

4. che per i soggetti ai quali l'iscrizione all'Albo non è consentita secondo gli ordinamenti loro applicabili, vengano effettuati l'annullamento del periodo di iscrizione alla Cassa secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del Regolamento Unitario nonché la segnalazione all' Ordine locale di appartenenza se la fattispecie è in essere al momento della verifica, ovvero rimossa entro il quinquennio antecedente;
5. di segnalare ove previsto, nello spirito di stretta e reciproca collaborazione nella gestione dei casi di potenziale svolgimento dell'attività professionale in condizioni di incompatibilità di cui al precedente punto 3, all'Ordine di appartenenza del dottore commercialista la situazione rilevata supportata dalla documentazione disponibile;
6. la Cassa provvede, previe verifiche opportune, a deliberare sulla base di propria istruttoria nel caso emergano dalla procedura in corso atti, fatti o documenti che possano evidenziare gravi indizi dell'esistenza di uno stato di incompatibilità. Ciò anche laddove sia stato segnalato l'Ordine locale ai sensi del precedente punto 5 e lo stesso Ordine non riconosca/non valuti lo stato di incompatibilità/non motivi l'esito dell'accertamento/non si pronunci in termini ragionevolmente celeri tenuto comunque conto dei tempi previsti nel procedimento per la valutazione delle incompatibilità (DM 18/07/2003). Tale decisione si basa sul fatto che la Cassa mantiene, in ogni caso, autonomo potere di verifica nella definizione dello status di incompatibilità anche laddove venga attivato l'Ordine locale di appartenenza;
7. che la delibera sarà applicata dall'annualità 2026.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139

Art. 4 – Incompatibilità

1. L'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:
   a) della professione di notaio;
   b) della professione di giornalista professionista;
   c) dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
   d) dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
   e) dell'attività di promotore finanziario.
2. L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.
3. L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.
4. Le ipotesi di incompatibilità sono valutate con riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

D.M. 25 maggio 2001

Determinazione delle quote forfetarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da pagare da parte degli enti locali a favore dei regimi pensionistici cui erano iscritti o continuano ad essere iscritti i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di amministratori locali

IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE ED IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la parte I, titolo III, capo IV, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che detta norme in materia di status degli amministratori;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 86 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale disciplina il versamento da parte delle amministrazioni locali degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti a favore degli amministratori degli enti locali ivi indicati aventi un rapporto di lavoro dipendente e collocati in aspettativa non retribuita;

Visto in particolare il comma 2 del citato art. 86 in forza del quale le amministrazioni locali, a favore degli amministratori che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le stesse cariche indicate nel comma 1 del predetto articolo, sono tenute a pagare una cifra annuale forfetaria, da versare, per quote mensili, ai rispettivi istituti previdenziali;

Visto che la stessa disposizione recata dal comma 2 dell'art. 86 demanda ad apposito decreto del Ministro dell'Interno, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'individuazione dei criteri per la determinazione delle quote forfetarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il lavoratore non dipendente era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico;

Tenuto conto che per le varie categorie di lavoratori non dipendenti il sistema previdenziale, assistenziale ed assicurativo è gestito da enti pubblici e da enti privatizzati così individuati:

- Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli artigiani, commercianti ed i coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
- Ente nazionale di previdenza e di assistenza biologi;
- Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro;
- Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti;
- Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti;
- Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti;
- Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
- Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia;
- Cassa nazionale del notariato;
- Ente nazionale di previdenza dei periti industriali;
- Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi;
- Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;
- Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari;
- Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici ed odontoiatri;
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti;
- Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura;
- Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale;
- Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio;
- Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335;

Rilevato che ogni ente di previdenza ed assistenza adotta differenti regole per la determinazione dei contributi da versare;

Ritenuto di dover garantire ai lavoratori non dipendenti che rivestono le cariche di amministratori locali di cui all'art. 86, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali la contribuzione minima così come prevista dagli istituti di previdenza ed assistenza di appartenenza;

Ritenuto opportuno di dovere individuare per ogni categoria di lavoratori non dipendenti le quote forfetarie da conferire da parte degli enti locali alla forma pensionistica presso la quale i predetti lavoratori che rivestono la carica di amministratori locali erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data dell'incarico pubblico;

Sentita l'A.N.C.I.;

Sentita l'U.P.I.;

Sentita l'U.N.C.E.M.;

Decretano:

1. Per i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di sindaci, di presidenti di provincia, di presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, di assessori provinciali e di assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di presidenti dei consigli provinciali, di presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e di presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, gli enti locali versano quote forfetarie annuali, da pagare mensilmente, a favore delle forme pensionistiche presso le quali i predetti soggetti erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data di conferimento del mandato, da determinare, in riferimento a ciascun istituto di previdenza ed assistenza, secondo i criteri di cui all'art. 2.
2. Le quote forfetarie annuali da versare ai sensi dell'art. 1 sono determinate secondo i seguenti criteri in relazione alle singole categorie di lavoratori non dipendenti:
   a) per gli artigiani, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
   b) per i commercianti, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
   c) per i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo ed all'aliquota contributiva considerati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
   d) per coloro che svolgono attività forense, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
   e) per i biologi, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza biologi ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
   f) per i consulenti del lavoro, la quota forfetaria annuale è determinata in base alla contribuzione soggettiva obbligatoria stabilita in misura fissa dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i predetti lavoratori ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
   g) per i geometri, la quota forfetaria annuale è determinata in base all'importo minimo di contribuzione fissata dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
   h) per i farmacisti, la quota forfetaria annuale è determinata in base agli importi stabiliti in misura fissa dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
   i) per gli ingegneri e gli architetti, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale

di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

j) per i giornalisti, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

k) per gli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

l) per i notai, la quota forfetaria annuale è determinata valutando il reddito imponibile in misura pari ad 1/12 di quello prodotto nell'anno precedente a quello in considerazione ai fini dei versamenti da parte degli enti locali e considerando l'aliquota contributiva applicata dalla Cassa nazionale del notariato per i versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

m) per i periti industriali, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dall'Ente nazionale di previdenza dei periti industriali ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

n) per gli psicologi, la quota forfetaria annuale è determinata in misura pari al contributo soggettivo minimo fissato dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

o) per i ragionieri ed i periti commerciali, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

p) per i veterinari, la quota forfetaria annuale è determinata in misura pari al contributo soggettivo minimo fissato dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

q) per i medici ed odontoiatri, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici ed odontoiatri ai fini dei versamenti al «fondo di previdenza generale»;

r) per i commercialisti, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

s) per i periti agrari e gli agrotecnici, la quota forfetaria annuale è determinata in misura pari al contributo soggettivo minimo fissato dall'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

t) per gli iscritti all'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale, la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dal predetto Ente ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

u) per gli agenti rappresentanti di commercio, la quota forfetaria annuale è determinata in relazione ai minimi contributivi previsti dall'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio, rispettivamente per gli agenti monomandatari e plurimandatari, ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

v) per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, la quota forfetaria annuale è determinata sulla base del reddito minimo stabilito per gli iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali.

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

Capo III - Congedo di maternità

Art.26 - Adozioni e affidamenti

1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.
2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.
3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.
4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.
5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.
6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.

6-bis. La disposizione di cui all'articolo 16-bis trova applicazione anche al congedo di maternità disciplinato dal presente articolo.

Capo XII - Libere professioniste

Art. 70 - Indennità di maternità per le libere professioniste

1. Alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza

di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa. Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all'art.17, comma 3, l'indennità di maternità è corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto.

2. L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento.

3. In ogni caso l'indennità di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.

3-bis. L'indennità di cui al comma 1 non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione del comma 3, ferma restando la potestà di ogni singola cassa di stabilire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell'ente.

3-ter. L'indennità di cui al comma 1 spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Art. 71 - Termini e modalità della domanda

1. L'indennità di cui all'articolo 70 è corrisposta, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività, dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.

2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui al Capo III, al Capo X e al Capo XI.

3. L'indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o volontari, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della L. 22 maggio 1978, n. 194.

3-bis. L'indennità di cui all'articolo 70, comma 3-ter è erogata previa domanda al competente ente previdenziale, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre libero professionista ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. I competenti enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

Art. 72 - Adozioni e affidamenti

1. In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di maternità di cui all'articolo 70 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto all'articolo 26.
2. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento.

Art. 73 - Indennità in caso di interruzione della gravidanza

1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della L. 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità di cui all'articolo 70 è corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70.
2. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla U.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della L. 22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.

Art. 83 - Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle libere professioniste

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XII, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il contributo è annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all'articolo 22 della L. 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.
2. A seguito della riduzione degli oneri di maternità di cui all'articolo 78, per gli enti comunque denominati che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, la ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternità avviene mediante delibera degli enti medesimi, approvata dal Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza sul relativo ente.

3. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 2, gli enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.

Legge 5 marzo 1990, n. 45

Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti

Art. 1 - Facoltà di ricongiunzione

1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.
2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.
3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.
4. Dopo il compimento dell'età pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, può essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.
5. Il libero professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianità, può chiedere all'ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La richiesta di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione. Sono a totale carico del richiedente le eventuali differenze tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme effettivamente versate, ai sensi dell'articolo 2.

Art. 2 - Modalità di ricongiunzione

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1.
3. Il pagamento della somma di cui al comma 2 può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma 3.

Art. 3 - Esercizio della facoltà

1. Le facoltà di cui all'articolo 1 possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.
2. La facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma 1, può esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione sulla quale sia stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.

Art. 4 - Adempimenti gestionali e criteri di trasferimento

1. Per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2 la gestione previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiede, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della richiesta.
2. Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui all'articolo 2, comma 3, s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle facoltà di cui all'articolo 1.
3. Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione.
4. La gestione competente, avvenuto il versamento di cui al comma 2, chiede alla gestione o

alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza secondo i seguenti criteri:

a) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento;

b) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente;

c) per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi; il trasferimento si effettua anche se la copertura figurativa è stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi.

5. Dagli importi da trasferire sono escluse le somme riscosse ma non destinate al finanziamento della gestione pensionistica.

6. Il trasferimento delle somme deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta. In caso di ritardato trasferimento la gestione debitrice è tenuta alla corresponsione, in aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta.

Art. 5 - Determinazione del diritto e della misura della pensione

1. Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, purché i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni o sia stata raggiunta l'età per il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le specifiche norme per la pensione di inabilità o invalidità.

2. Per i contributi versati in misura fissa si assume quale reddito o retribuzione, agli effetti pensionistici, il decuplo dei contributi medesimi

Art. 6 - Coincidenza di periodi di contribuzione

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2, ove si verifichi coincidenza di più periodi coperti da contribuzione sono utili quelli relativi ad attività effettiva. In mancanza di questa, la contribuzione è utile una sola volta ed è quella di importo più elevato. La contribuzione non considerata verrà rimborsata su richiesta dell'interessato, maggiorata degli interessi legali.

2. Gli importi dei versamenti volontari non considerati vanno a scomputo dell'onere a carico del richiedente di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 7 - Facoltà per i superstiti

1. Le facoltà previste dagli articoli precedenti possono essere esercitate anche dai superstiti entro due anni dal decesso dell'interessato, subentrando i medesimi ai fini della presente legge nelle posizioni giuridiche del dante causa.

Art. 8 - Esclusione dall'applicazione di disposizioni

1. Nei confronti dei soggetti che si avvalgono delle facoltà previste dalla presente legge, non si applicano le norme di cui all'articolo 21 della L. 20 settembre 1980, n. 576, all'articolo 20 della L. 3 gennaio 1981, n. 6, all'articolo 21 della L. 20 ottobre 1982, n. 773, e all'articolo 21 della L. 29 gennaio 1986, n. 21.

Art. 9 - Norme integrative alla legge 29 gennaio 1986, n. 21, recante riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

1. I limiti di anzianità di cui all'articolo 2, comma 1, della L. 29 gennaio 1986, n. 21, non si applicano a coloro che hanno compiuto rispettivamente 65 o 70 anni di età prima dell'entrata in vigore della L. 29 gennaio 1986, n. 21.
2. In caso di sbilancio della gestione della Cassa di previdenza a favore dei Dottori Commercialisti si provvederà ad innalzare le aliquote contributive a carico degli iscritti, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della predetta L. 21/1986, senza alcun aggravio a carico dello Stato.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Codice Civile
Libro Quarto: delle obbligazioni

Art. 2033 – Indebito oggettivo

Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti (820 e seguenti) e agli interessi (1284) dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede (1147), dal giorno della domanda (Cod. Proc. Civ. 163).

D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi

Art. 1 - Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che:
   a) il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;
   b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
3. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, preclude il diritto all'esercizio della facoltà di totalizzazione.

Art. 2 - Totalizzazione ai fini della pensione di inabilità e ai superstiti

1. La facoltà di cui all'articolo 1, comma 1, può altresì essere esercitata, per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente e ai superstiti di assicurato ancorché quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
2. Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di

contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Il diritto alla pensione ai superstiti, esercitabile per i decessi avvenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui al comma 1.

Art. 3 - Esercizio del diritto

1. La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento.
2. La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, perfezionata mediante accettazione da parte dell'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione di cui al presente decreto legislativo.
3. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso alla totalizzazione, la cui domanda sia stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e il cui procedimento non sia stato ancora concluso, a seguito del pagamento integrale delle rate, è consentito, su richiesta dell'interessato, il recesso e la restituzione degli importi eventualmente versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali. Il recesso di cui sopra non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 4 - Modalità di liquidazione del trattamento

1. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici è determinata sulla base della disciplina prevista dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Le retribuzioni su cui è calcolato il montante sono rivalutate fino alla data della domanda di totalizzazione.
3. Per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, la misura del trattamento è determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo sulla base dei seguenti parametri:

a) ai fini della determinazione del montante contributivo si considerano i contributi soggettivi versati dall'iscritto, entro il tetto reddituale, ove previsto, preso a riferimento per il calcolo delle prestazioni secondo i rispettivi ordinamenti, ivi compresi quelli versati a titolo di riscatto. Restano escluse dal computo le contribuzioni versate a titolo integrativo e di solidarietà;

b) il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi è pari al 90 per cento della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. È comunque garantito un tasso minimo annuo di capitalizzazione pari all'1,5 per cento. Qualora il tasso di capitalizzazione risulti superiore a quello derivante dall'applicazione della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) di cui all'articolo 1, comma 9, della L. 8 agosto 1995, n. 335, si applica quest'ultimo. Per le annualità antecedenti la privatizzazione di ciascun ente il tasso di capitalizzazione è pari alla variazione media quinquennale del PIL;

c) l'importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale di cui alle lettere a) e b) per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del soggetto al momento del pensionamento, ottenuto sulla base delle ipotesi demografiche sottostanti la tabella A allegata alla L. 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente aggiornata;

d) la quota di pensione annua determinata sulla base dei criteri di cui alle lettere a), b) e c), viene maggiorata in proporzione all'anzianità contributiva maturata presso l'ente categoriale, applicando la relazione matematica di cui all'allegato 1.

4. I parametri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, nonché la formula di calcolo di cui all'allegato 1, possono essere modificati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e armonizzati in caso di sostanziali modifiche, deliberate dagli enti e approvate dai Ministeri vigilanti, dei sistemi previdenziali dei singoli enti che comportino l'introduzione per la generalità degli iscritti di diversi sistemi di calcolo delle prestazioni.

5. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, qualora il requisito contributivo maturato nella gestione pensionistica sia uguale o superiore a quello minimo richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, si applica, per il periodo contributivo relativo a tale gestione, il sistema di calcolo della pensione previsto dall'ordinamento della gestione medesima.

6. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali privati costituiti ai sensi del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, è determinata secondo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti.

7. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell'unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:

a) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;

b) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;

c) settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;

d) trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.

8. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, con onere a carico delle gestioni interessate.

Art. 5 - Pagamento dei trattamenti

1. L'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.
2. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni.
3. Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.

Art. 6 - Ricongiunzione per gli iscritti agli enti costituiti ai sensi del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103

1. Per gli enti costituiti ai sensi del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, l'istituto della ricongiunzione, disciplinato dalla L. 5 marzo 1990, n. 45, opera nel rispetto delle prescrizioni in essa indicate, con esclusione dell'onere di versamento della riserva matematica a carico del richiedente la ricongiunzione, in quanto incompatibile con il sistema di calcolo delle prestazioni secondo il metodo contributivo.

Art. 7 - Norme finali

1. La facoltà di totalizzazione di cui al presente decreto legislativo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.
2. L'articolo 71 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, ed il relativo Regolamento di attuazione, adottato con D.M. 7 febbraio 2003, n. 57 del Ministro del lavoro delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono abrogati.
3. La disciplina abrogata dal comma 2 rimane in vigore per le domande presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, se più favorevole.
4. Sono fatte salve le altre norme vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi.

Art. 8 - Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 186 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e, quanto a 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalla soppressione dell'articolo 71 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, disposta dall'articolo 7, comma 2. Si applica la clausola di salvaguardia di cui al predetto articolo 11, comma 1, del D.L. 203/2005.

Allegato 1

(articolo 4, comma 3, lettera d)

Formula per il calcolo della quota di pensione da totalizzazione per gli enti previdenziali privatizzati

Ptot = P0 * (1 / A - a) + P1 * (A - 1 - a / A - a)

dove:

Ptot = Quota di pensione da totalizzazione per gli enti previdenziali privatizzati

P0 = Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo vigente nell'ente previdenziale

P1 = Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 4, comma 3

A = Anzianità di iscrizione richiesta da ciascun ente per il diritto a pensione di vecchiaia, comunque pari a quindici anni qualora non prevista

a = Anzianità contributiva maturata presso l'Ente

CIRCOLARE N. 71/91 - LEGGE N. 45/90 (emanata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 14.05.1991)

Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti

La L. 5 marzo 1990, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1990, colmando una lacuna della disciplina generale sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini del riconoscimento di un unico trattamento di pensione (prevista dalla L. 7 febbraio 1979, n. 29, in favore di tutti i lavoratori dipendenti iscritti a forme di previdenza obbligatorie e dei lavoratori

autonomi iscritti alle tre gestioni di previdenza istituite presso l'INPS per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali), ha esteso la facoltà di chiedere tale ricongiunzione ai soggetti iscritti, o che sono stati iscritti, a Fondi di previdenza per liberi professionisti.
La materia disciplinata concerne una molteplicità di posizioni assicurative regolate da una serie di normative improntate a criteri a volte fra loro eterogenei, per quanto riguarda i diversi aspetti contributivi e pensionistici nell'ambito delle attività lavorative autonome, delle libere professioni, del lavoro dipendente del settore privato e di quello pubblico.
Da ciò consegue che la legge in esame, ampiamente articolata per una esauriente definizione delle possibili problematiche connesse alla ricongiunzione dei diversi periodi per il conseguimento di un trattamento pensionistico unico, potrà tuttavia presentare difficoltà e incertezze interpretative in via di prima applicazione.
Pertanto, con la presente circolare si forniscono i primi chiarimenti ed orientamenti per una uniforme applicazione, da parte di codesti enti, della legge in oggetto, fatti salvi gli ulteriori approfondimenti che si renderanno successivamente necessari, tenuto conto della complessità della materia.

Art. 1 – Facoltà di ricongiunzione

a) Ricongiunzione nella gestione in cui si è iscritti

L'art. 1 ai commi 1, 2 e 3, attribuisce al lavoratore, dipendente o autonomo o libero professionista, la facoltà di chiedere la ricongiunzione nella gestione previdenziale cui «risulta iscritto», di «tutti i periodi di contribuzione» maturati presso altre forme di previdenza cui il lavoratore stesso «sia stato iscritto».
Presupposto della ricongiunzione prevista dai commi 1, 2 e 3, è la sussistenza, al momento della richiesta, dell'iscrizione nella gestione di previdenza competente ad operare la ricongiunzione.
Al periodo contributivo relativo alla iscrizione in atto presso la gestione che effettua la ricongiunzione non si possono ricongiungere gli eventuali periodi di contribuzione in atto, al momento della richiesta di ricongiunzione, presso altre gestioni di previdenza.
La richiesta di ricongiunzione deve riguardare «tutti» i periodi di contribuzione maturati presso altre forme previdenziali nell'ambito di rapporti assicurativi non più in atto.
Non sono peraltro ricongiungibili periodi di contribuzione comunque utilizzati o liquidati in favore dei titolari delle rispettive posizioni assicurative.

b) Ricongiunzione in gestione diversa da quella di iscrizione

In alternativa alla ricongiunzione di cui ai commi 1, 2 e 3, l'art. 1 prevede, al comma 4, la ricongiunzione in gestione diversa da quella di iscrizione qualora il lavoratore abbia compiuto l'età pensionabile nella gestione in cui chiede la ricongiunzione e possa far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa presso tale gestione in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.
Al riguardo è da tener presente che la prevista continuità della contribuzione testé indicata postula la continuità del periodo di iscrizione nel quale la contribuzione stessa si colloca. A sua volta la continuità del periodo di iscrizione deve essere accertata alla stregua delle norme che disciplinano i singoli fondi di previdenza.

Art. 2 – Modalità di ricongiunzione

L'art. 2 stabilisce, al primo comma, che il fondo o i fondi interessati trasferiscono, a quello in cui opera la ricongiunzione, «i contributi di loro pertinenza» maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.
Al fine di individuare i contributi da trasferire è da tener presente che a norma dell'art. 4, comma 5, della legge n. 45/1990, sono escluse dal trasferimento le somme riscosse ma «non destinate al finanziamento della gestione pensionistica» ossia quelle destinate esclusivamente al finanziamento di altre gestioni assicurative.
Parimenti non possono essere trasferite le somme corrispondenti ad interessi di mora, di dilazione o compensativi e quelle eventualmente riscosse a titolo di sanzioni o multe.
Per quanto concerne l'onere della ricongiunzione, l'art. 2 dispone, al comma 2, che la gestione competente ad effettuare la ricongiunzione pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e l'importo dei contributi trasferiti dalle altre gestioni. Al riguardo si richiamano le indicazioni fornite con le note ministeriali n. 7/4PS/90064 dell'11 gennaio 1991 e n. 7/4PS/90303 del 19 febbraio 1991.
L'art. 2 prevede inoltre, al comma 3, la facoltà di effettuare, su domanda, il pagamento rateale della somma sopraindicata in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto.
Ai sensi del medesimo comma il tasso di tale interesse è pari al tasso annuo medio di variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT per l'anno solare che precede immediatamente quello in cui è stata presentata la domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi.
Si chiarisce inoltre che, ai fini del calcolo dei dieci anni di contribuzione di cui trattasi non si considerano i periodi coperti da contributi versati volontariamente o accreditati figurativamente o derivanti da riscatto non riferibili ad attività lavorativa effettivamente esercitata.

c) Ricongiunzione per la liquidazione di un supplemento di pensione

L'art. 1, al comma 5, attribuisce a coloro che siano stati iscritti presso un fondo di previdenza per liberi professionisti successivamente alla data di decorrenza di «una pensione di anzianità» conseguita presso altro fondo di previdenza, la facoltà di chiedere a quest'ultimo la ricongiunzione, ai fini della liquidazione di un supplemento di pensione dell'ulteriore periodo di contribuzione maturato presso il fondo di previdenza per liberi professionisti.
Il richiamo alla pensione di anzianità, privo di riferimenti normativi, sembra esprimere una notazione tecnico-giuridica precisa e determinata e, come tale, di stretta interpretazione. Pertanto, nel fare riserva di ulteriori approfondimenti, si ravvisa l'opportunità che, in sede di prima applicazione, i pensionati di anzianità beneficiari della norma siano da individuare nei soggetti ai quali la pensione sia stata riconosciuta, a detto specifico titolo, da parte delle gestioni di previdenza il cui ordinamento espressamente annovera, tra le diverse prestazioni pensionistiche, quella di anzianità.
Ciascuna delle gestioni sopraindicate determinerà l'importo del supplemento di pensione applicando i criteri in atto, presso di essa, per il calcolo dei supplementi di pensione o, qualora il suo ordinamento non ne contempli il riconoscimento, per il calcolo della pensione di anzianità.

La facoltà di ricongiunzione ai fini della liquidazione di un supplemento di pensione «può essere esercitata una sola volta». Tale statuizione esclude l'applicabilità alla fattispecie considerata, delle disposizioni di cui al successivo art. 3.
La richiesta di ricongiunzione può essere avanzata entro un anno dalla «cessazione della successiva contribuzione» ossia dalla data di scadenza del periodo cui si riferisce l'ultimo contributo versato nella gestione per liberi professionisti alla quale si è stati iscritti.

Art. 3 – Esercizio della facoltà

La facoltà di ricongiungere i periodi di contribuzione ai fini del conseguimento di un'unica pensione può esercitarsi una seconda volta se l'interessato può far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, dieci anni di assicurazione previdenziale, dei quali almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.
Nell'ipotesi in cui il soggetto non possegga i requisiti anzidetti, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una seconda volta, solo all'atto del pensionamento e solo se la richiesta sia diretta a trasferire ulteriori periodi assicurativi nella gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione.

Art. 4 – Adempimenti gestionali e criteri di trasferimento

Il soggetto che intende avvalersi delle facoltà di cui all'art. 1 è tenuto ad indicare nella domanda di ricongiunzione tutti i periodi assicurativi maturati. La gestione alla quale è presentata la domanda è tenuta a chiedere, entro 60 giorni, alle gestioni nelle quali sono localizzate le posizioni assicurative da trasferire, tutti gli elementi necessari ed utili per operare la ricongiunzione e per determinare l'onere di riscatto. Le predette gestioni sono tenute a trasmettere gli elementi anzidetti entro novanta giorni dalla richiesta. La gestione nella quale il lavoratore ha chiesto di ricongiungere i vari periodi assicurativi, nel termine di 180 giorni dalla presentazione della relativa domanda, è tenuta a comunicare all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico specificando gli elementi fondamentali in base ai quali il calcolo è stato effettuato, nonché un prospetto di possibili rateazioni.
Il pagamento dell'onere può essere effettuato in unica soluzione oppure in rate, secondo il piano di ammortamento prescelto.
L'interessato è considerato rinunciatario dell'esercizio della facoltà di chiedere la ricongiunzione qualora entro 60 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione dell'onere non confermi la domanda di ricongiunzione mediante:

a) il pagamento dell'intero importo dovuto;

b) ovvero il pagamento di un importo non inferiore alla somma delle prime tre rate indicate, dalla gestione competente, per la massima rateazione consentita;

c) ovvero la presentazione di una richiesta di rateazione, diversa da quella indicata nel predetto prospetto.

Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione.
Per «versamento parziale dell'importo dovuto», determinante la irrevocabilità della domanda di ricongiunzione, deve intendersi o il versamento dell'importo di cui alla precedente lettera «b» o, nell'ipotesi in cui venga presentata la domanda di rateazione di cui alla precedente lettera «c», il versamento della prima rata.
L'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione comporta, in caso di versamento totale dell'onere dovuto, l'obbligo per la gestione competente di procedere alla ricongiunzione.
In caso di versamento «parziale» dell'onere dovuto, qualora il pagamento della residua parte dell'onere non sia effettuato, ciò non determina rinuncia all'esercizio della facoltà, bensì risoluzione per inadempienza dei rapporti obbligatori conseguenti a tale esercizio con tutte le implicazioni che, sul piano giuridico, ne derivano, quali la impossibilità di richiedere interessi sulle somme già versate, fermo restando l'obbligo della restituzione delle medesime da parte della gestione che le ha introitate.
Pertanto, nell'ipotesi in cui il soggetto non provveda a perfezionare per intero il pagamento dell'onere, la gestione nella quale dovrebbe operare la ricongiunzione è tenuta, previa diffida, in applicazione delle disposizioni in materia, proprie della gestione stessa, a interrompere la prosecuzione del procedimento di ricongiunzione.
La gestione che procede alla ricongiunzione, avvenuto il versamento determinante la irrevocabilità della domanda, richiede alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di contribuzione di loro pertinenza, secondo i criteri indicati all'art. 4, comma 4.
Il trasferimento degli importi di cui sopra deve essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di ritardo, la gestione debitrice è tenuta a corrispondere, in aggiunta agli importi dovuti, un interesse annuo al tasso del 6 per cento, a decorrere dal 61° giorno successivo alla data della richiesta.
Qualora il trasferimento della contribuzione debba avvenire a carico delle Amministrazioni statali, la quota di pertinenza del datore di lavoro è calcolata secondo le aliquote previste per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Ciò in analogia a quanto disposto dall'art. 1, secondo comma, della L. 7 febbraio 1979, n. 29, recante la disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali.

Art. 5 – Determinazione del diritto e della misura della pensione

La determinazione del diritto e della pensione unica derivante dalla ricongiunzione è effettuata secondo le norme in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa al verificarsi, in via alternativa, delle seguenti condizioni:

1) anzianità di contribuzione non inferiore a 35 anni, conseguita attraverso la ricongiunzione;

2) raggiungimento dell'età per il collocamento a riposo «per aver maturato il diritto alla

pensione di vecchiaia»;

3) sussistenza dei requisiti per pensione di inabilità o invalidità.

Considerato che l'età per il collocamento a riposo può non coincidere con quella per il pensionamento di vecchiaia e che l'istituto del collocamento a riposo è estraneo sia ai lavoratori autonomi o liberi professionisti, sia ai lavoratori dipendenti cui non è assicurata la stabilità d'impiego, la condizione di cui al punto 2) deve intendersi verificata quando l'interessato venga in possesso di uno dei seguenti requisiti: raggiungimento dell'età per il collocamento a riposo ovvero maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
Qualora non sussistano le enunciate condizioni, la inapplicabilità delle norme sulla determinazione del diritto e della misura della pensione unica in vigore presso la gestione in cui si accentra la posizione assicurativa si traduce nella impossibilità, per l'interessato, di conseguire la pensione unica.
Nell'ipotesi considerata è fatto salvo il diritto dell'interessato ad ottenere la pensione calcolata senza tener conto dei periodi di contribuzione acquisiti con la ricongiunzione.
In caso di decesso dell'assicurato che abbia chiesto e ottenuto la ricongiunzione dei periodi assicurativi, il beneficio della ricongiunzione s'intende riconosciuto sul trattamento pensionistico spettante agli eventuali superstiti.

Art. 6 – Coincidenza di periodi di contribuzione

In sede di ricongiunzione delle posizioni assicurative può verificarsi il caso di coincidenza di più periodi coperti da contribuzione effettiva e figurativa.
I periodi afferenti ad attività lavorative effettivamente esercitate, anche se tra loro coincidenti, sono considerati utili, ma tale coincidenza non determina alcuna maggiorazione dell'anzianità contributiva da riconoscere al lavoratore in conseguenza della ricongiunzione.
Se uno o più periodi relativi ad attività effettiva sono coincidenti con uno o più periodi non riguardanti attività effettiva (quali i periodi di riscatto degli anni del corso di laurea ed i periodi di contribuzione figurativa), nessuno di questi ultimi, per la parte coincidente, viene considerato ai fini della ricongiunzione.
Se nessuno dei periodi coincidenti riguarda attività effettiva, è considerato, ai fini della ricongiunzione, solo il periodo con contribuzione di importo più elevato.
Qualora per effetto di una coincidenza temporale, determinati periodi non afferenti ad attività lavorativa effettivamente esercitata non possano essere considerati ai fini dell'accentramento della posizione assicurativa, la contribuzione relativa a tali periodi è restituita – su di lui richiesta - al lavoratore, oppure, nel caso in cui essa attenga a versamenti effettuati volontariamente, è portata a scomputo dell'onere di riscatto posto a suo carico.

Art. 7 – Facoltà per i superstiti

Le facoltà di ricongiunzione possono essere esercitate anche dai superstiti «entro due anni dal decesso dell'interessato».
Poiché nell'esercizio di dette facoltà i superstiti subentrano, a norma dell'art. 7, nelle posizioni giuridiche del dante causa, la facoltà, per essi prevista, di chiedere la ricongiunzione dei periodi assicurativi non è esercitabile qualora il defunto non vi avesse diritto o ne avesse perduto la titolarità o ne fosse decaduto. Ne consegue che soltanto per effetto della morte del dante causa

avvenuta successivamente all'entrata in vigore della legge sulla ricongiunzione i superstiti possono acquisire, in via derivata, il diritto ad avvalersi della facoltà di cui trattasi.

Art. 8 – Esclusione dell'applicazione di disposizioni

L'art. 8 prevede la inapplicabilità nei confronti dei soggetti che si avvalgono della facoltà di ricongiungere i periodi assicurativi, delle disposizioni sul rimborso dei contributi contenute negli articoli sottoindicati:

- art. 21 della L. 20 settembre 1980, n. 576, riguardante la Cassa Nazionale di Previdenza Avvocati e Procuratori;
- art. 20 della L. 3 gennaio 1981, n. 6, riguardante la Cassa Nazionale di Previdenza Ingegneri ed Architetti;
- art. 20 della L. 20 ottobre 1982, n. 773, riguardante la Cassa Nazionale di Previdenza Geometri;
- art. 21 della L. 29 gennaio 1986, n. 21, riguardante la Cassa Nazionale di Previdenza Dottori Commercialisti.

Il disposto dell'art. 8, concretando una limitazione della facoltà di chiedere la restituzione dei contributi prevista da norme tassativamente indicate, non coinvolge le norme sulla restituzione dei contributi che riguardano Enti di previdenza diversi dalle menzionate Casse.

Legge 8 agosto 1995, n. 335

Art. 3, comma 9 - Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale

9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
   a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
   b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

Legge 27 dicembre 1997, n. 449

Art. 59, commi 6, 7 e 8 - Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità

6. Con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1° gennaio 1998, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il diritto per l'accesso al trattamento si consegue, salvo quanto previsto al comma 7, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità contributiva indicati nella tabella C allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive e nella tabella D allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria; per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del cinquantottesimo anno di età. Per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 resta fermo il requisito anagrafico di 57 anni ed i termini di accesso di cui al comma 8 sono differiti di quattro mesi. È in ogni caso consentito l'accesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità contributiva di 40 anni.

7. Le disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla L. 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione nei confronti:

   a) dei lavoratori dipendenti pubblici e privati qualificati dai contratti collettivi come operai e per i lavoratori ad essi equivalenti, come individuati ai sensi del comma 10;

   b) dei lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa;

   c) dei lavoratori che siano stati collocati in mobilità ovvero in cassa integrazione guadagni straordinaria per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997, ivi compresi i lavoratori dipendenti da imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 3 del D.L. 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 1997, n. 229, per il numero di lavoratori da collocare in mobilità indicato nella domanda medesima, anche considerando conformemente i numeri indicati nelle domande presentate dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo, e per i quali l'accordo collettivo di individuazione del numero delle eccedenze intervenga entro il 31 marzo 1998, nonché dei lavoratori ammessi entro il 3 novembre 1997 alla prosecuzione volontaria, che in base ai predetti requisiti di accesso alle pensioni di anzianità di cui alla citata L. 335/1995 conseguano il trattamento pensionistico di anzianità al termine della fruizione della mobilità, del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero, per i prosecutori volontari, durante il periodo di prosecuzione volontaria e, comunque, alla data del 31 dicembre 1998. Per i prepensionamenti autorizzati in base a disposizioni di legge anteriori al 3 novembre 1997 continuano a trovare applicazione le disposizioni medesime.

8. I lavoratori, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, che risultino in possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, lettere a) e

b), entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo. Per l'anno 1998 i diversi termini di accesso al pensionamento di anzianità sono comunque differiti di tre mesi, salvo che per i lavoratori di cui al comma 7, lettera c), nonché per quelli che abbiano raggiunto una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, per i quali restano confermati i termini di cui alle previgenti disposizioni. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti e che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 6 entro il primo trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre del medesimo anno; entro il secondo trimestre, dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il terzo trimestre, dal 1° aprile dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, dal 1° luglio dell'anno successivo. Ai dipendenti che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dai commi 6 e 7 entro il 31 dicembre 1997, l'accesso al pensionamento è consentito a decorrere dal 1° aprile 1998. Le disposizioni di cui al presente comma ed ai commi 6 e 7 trovano applicazione ai casi di pensionamento anticipato di cui al comma 185 dell'art. 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

Delibera applicativa dei procedimenti inerenti all'esercizio delle attività di rilievo pubblicistico espletate dalla C.N.P.A.D.C.

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1-ter, della L. 241/1990, disciplina le modalità di svolgimento dei procedimenti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (d'ora in poi, Cassa), ove tali procedimenti abbiano ad oggetto l'espletamento di attività della Cassa alle quali le leggi vigenti attribuiscano natura pubblica, come specificato nelle allegate tabelle.
2. Nei procedimenti di cui al comma 1, oltre a conformarsi alle norme del presente Regolamento, la Cassa assicura in ogni caso il perseguimento dei fini determinati dalla legge nonché il rispetto dei criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza e dei principi dell'ordinamento comunitario.
3. Nelle allegate tabelle, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, sono indicati la natura del procedimento, il tempo di compimento, l'indicazione dell'unità organizzativa normalmente responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché l'indicazione dell'organo o della figura soggettiva competente ad emettere la decisione finale.
4. L'applicazione del presente Regolamento non esclude l'operatività di superiori disposizioni normative che disciplinino singoli procedimenti di competenza della Cassa.
5. Il presente Regolamento e le tabelle allegate sono rese pubbliche attraverso il sito internet della Cassa www.cnpadc.it.

Art. 2 – Uso della telematica

1. La Cassa, per conseguire maggiore efficienza nell'espletamento delle proprie attività, incentiverà l'uso della telematica sia nei rapporti interni che nei rapporti con i destinatari della propria azione.

Art. 3 – Decorrenza dei termini

1. Tutti i procedimenti avviati a seguito di un'istanza di parte, nonché tutti i procedimenti che debbano essere iniziati d'ufficio, devono essere conclusi mediante l'adozione di una decisione finale entro i termini stabiliti nelle tabelle allegate [v. tabella n. 27 di pag. 77].
2. Nei procedimenti ad istanza di parte, l'istanza, redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla Cassa, ove determinati e resi pubblici attraverso il sito internet della Cassa www.cnpadc.it, ovvero in forma libera, deve essere corredata della documentazione richiesta, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e/o delle condizioni previsti dalla legge o dai Regolamenti per l'adozione della decisione finale.
3. I termini di cui alle allegate tabelle decorrono, per i procedimenti d'ufficio, dalla data di avvio d'ufficio del procedimento; per i procedimenti ad iniziativa di parte dalla data di ricevimento dell'istanza completa della documentazione necessaria, o dalla data di decorrenza del diritto - se successiva al ricevimento dell'istanza - o dall'eventuale diverso termine espressamente individuato dal Consiglio di Amministrazione rispetto alla specifica iniziativa. La data di protocollazione dei documenti costituisce data di ricevimento.
4. I termini di cui alle tabelle allegate sono sospesi, nei casi in cui sia necessario acquisire pareri o valutazioni tecniche di organi, soggetti o enti esterni, fino all'acquisizione dei medesimi. I termini di cui alle tabelle allegate possono essere altresì sospesi per l'acquisizione di informazioni, documentazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della Cassa e per la regolarizzazione della posizione assicurativo-contributiva nei confronti della Cassa.
5. La Cassa non aggraverà i procedimenti oggetto del presente Regolamento se non per motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 4 – Obbligo di motivazione

1. Nei procedimenti oggetto del presente Regolamento, ogni decisione finale della Cassa deve essere motivata, con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione finale medesima in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La previsione di cui al comma 1 non si applica agli atti della Cassa di natura regolamentare ed a quelli a contenuto generale.
3. La motivazione di cui al comma 1 potrà anche avvenire attraverso il richiamo delle ragioni di una precedente decisione della Cassa, purché quest'ultima sia chiaramente indicata e resa disponibile agli interessati.

Art. 5 – Responsabile del procedimento

1. La Cassa, per ciascun tipo di procedimento di cui all'art. 1, determina l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale e individua l'organo o la figura soggettiva competente ad emettere il provvedimento finale.
2. Le determinazioni di cui al comma 1 sono rese pubbliche attraverso l'inserimento nel sito internet della Cassa www.cnpadc.it.
3. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro di-pendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento. Fino a quando non sia effettuata tale assegnazione, è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente preposto all'unità organizzativa determinata ai sensi del precedente comma 1.
4. Sia l'unità organizzativa che il nominativo del responsabile del procedimento sono co-municati ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, del presente Regolamento nonché, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

Art. 6 – Compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento garantisce un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari: in particolare, tra l'altro, il responsabile del procedimento accerta d'ufficio i fatti esperendo, ove occorra, accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinando esibizioni documentali e valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'adozione della decisione finale.
2. Il responsabile del procedimento può chiedere agli interessati il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.
3. Il responsabile del procedimento cura le comunicazioni, le pubblicazioni o le notificazioni necessarie, alla stregua di quanto previsto dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
4. Il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, la decisione finale; in caso contrario, trasmette gli atti all'organo o alla figura soggettiva competenti per l'adozione della decisione finale. Questi ultimi, se diversi dal responsabile del procedimento, non possono discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicando la motivazione nella decisione finale.

Art. 7 – Comunicazione di avvio del procedimento

1. Il responsabile del procedimento comunica obbligatoriamente l'avvio dei procedimenti oggetto del presente Regolamento:
   - ai soggetti nei confronti dei quali la decisione finale è destinata a produrre effetti diretti;
   - ai soggetti che debbano intervenire nel procedimento in forza di specifiche previsioni legislative o regolamentari;
   - ai soggetti, diversi dai diretti destinatari, che potrebbero subire un pregiudizio dalla decisione finale, ove tali soggetti siano individuati o facilmente individuabili.
2. La comunicazione di avvio di cui al comma 1 non è obbligatoria ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, che devono

essere adeguatamente esplicitate nella decisione finale.

3. Resta in ogni caso salva la facoltà della Cassa di adottare, ove occorra, anche prima dell'effettuazione della comunicazione di cui al comma 1, atti cautelari.
4. La comunicazione di cui al comma 1 avviene in forma personale, salvo che ciò non risulti impossibile o particolarmente gravoso a cagione del numero dei destinatari. In tal caso, in luogo della comunicazione personale, la Cassa provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 5 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite.
5. Nella comunicazione di cui al comma 1 devono essere indicati i seguenti elementi:
   a) l'indicazione che il procedimento è stato avviato dalla Cassa;
   b) l'oggetto del procedimento;
   c) l'ufficio ed il responsabile del procedimento;
   d) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'art. 3, deve concludersi il procedimento;
   e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento;
   f) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Art. 8 – Intervento nel procedimento

1. I soggetti di cui all'art. 7 hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, nei limiti previsti dalla L. 241/1990, nonché di presentare memorie scritte e documenti, che la Cassa ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 9 – Procedimenti attributivi di vantaggi economici

1. La Cassa, con riferimento ai procedimenti finalizzati alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, è tenuta alla predeterminazione ed alla pubblicazione in forme idonee dei criteri cui la stessa Cassa deve attenersi, nel rispetto delle norme di legge vigenti relativamente alle attività di previdenza ed assistenza svolte dalla Cassa medesima.

Art. 10 – Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione

1. Le disposizioni di cui ai precedenti artt. 7, 8 e 9 non si applicano ai procedimenti della Cassa diretti all'emanazione di atti regolamentari, a contenuto generale, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

Art. 11 – Attività consultiva

1. Ove si richieda, nell'ambito di un procedimento oggetto del presente Regolamento, il rilascio di un parere da parte di un organo, soggetto o ente esterno e tale parere non venga fornito entro il termine di 90 giorni, il responsabile del procedimento avrà la facoltà di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di pareri che debbano essere rilasciati in materia ambientale, paesaggistica, territoriale e sanitaria.

Art. 12 – Valutazioni tecnico-sanitarie

1. Ove la Cassa sia tenuta a richiedere, per disposizione espressa di legge, di statuto o di Regolamento, la preventiva acquisizione di valutazioni tecnico-sanitarie di organi, soggetti od enti esterni e questi ultimi non provvedano nel termine di 90 giorni, il responsabile del procedimento potrà richiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi, soggetti od enti che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente, ovvero ad istituti universitari.

Art. 13 - Autocertificazione

1. La Cassa può adottare, dandone adeguata pubblicità, le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini in conformità ai principi stabiliti dal D.P.R. 445/2000. La Cassa dà comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27 della L. 241/1990 delle misure organizzative adottate.
2. La Cassa non richiede agli interessati documenti relativi ad atti, fatti, qualità e stati soggettivi che la Cassa stessa già possiede.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Cassa è tenuta a certificare.
4. La Cassa non chiederà l'esibizione di atti di notorietà in luogo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previste dal D.P.R. 445/2000 quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

Art. 14 – Diritto d'accesso ai documenti

1. In materia di accesso ai documenti della Cassa, ove la richiesta di accesso pertenga a procedimenti oggetto del presente Regolamento, si applicano alla Cassa le disposizioni di cui al Capo V della L. 241/1990 e le relative disposizioni regolamentari di attuazione.
2. In ogni caso, ai sensi dell'art. 26 della L. 241/1990, sono pubblicate sul sito internet www.cnpadc.it i regolamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto della Cassa che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi o sui procedimenti ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse. Sono altresì pubblicate tutte le disposizioni attuative del presente Regolamento e tutte le iniziative dirette a precisare e a rendere effettivo il diritto di accesso. La Cassa pubblicherà, sempre attraverso il proprio sito internet, la presente normativa ed eventuali successive modifiche.
3. Il diritto d'accesso è escluso, ai sensi dell'art. 24 della L. 241/1990, in particolare:
   - nei confronti dell'attività della Cassa diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
   - nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

Resta fermo che non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato della Cassa.

4. La Cassa riconosce, in quanto compatibili, il diritto d'accesso civico e il diritto di accesso civico generalizzato, disciplinati dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., nei limiti previsti dalle Linee Guida ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017.

Art. 15 – Procedimenti di riesame d'ufficio

1. La Cassa può riesaminare proprie precedenti decisioni, per motivi di legittimità o di opportunità. In tal caso la Cassa adotta le decisioni di riesame entro un termine ragionevole e comunque, in materia di diritti soggettivi, entro gli ordinari termini di prescrizione, motivando in ordine alle ragioni di interesse istituzionale, concreto ed attuale, che giustificano il riesame pur a fronte dell'avvenuto decorso del tempo.

Legge 11 dicembre 2016, n. 232

Art. 1, comma 195 - Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

195. All'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,» sono inserite le seguenti: «nonche' agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» e le parole: «, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico» sono soppresse; b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La predetta facolta' puo' essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianita' contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per la liquidazione dei trattamenti per inabilita' e ai superstiti di assicurato deceduto».

Note

Note

Note

Note

Cassa Dottori Commercialisti
OGNI GIORNO IL TUO DOMANI

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
a favore dei Dottori Commercialisti

Via Mantova 1 - 00198 Roma

www.cnpadc.it